

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Dottorato di ricerca in Filologia Classica
(V CICLO)

Coordinatori: Chiar.mo Prof. Silvio M. Medaglia- Chiar.ma Prof.ssa Clara Talamo-Chiar.mo Prof.
Paolo Esposito

Tesi di dottorato

LE ORAZIONI *DE LEGE AGRARIA* DI M. TULLIO CICERONE

Dottorando: Dott. Antonio Acconcia

AA.AA. 2003-2006

1.1 Il consolato di Cicerone

Il primo punto del presente lavoro propone alcune riflessioni su Cicerone politico e sui due eventi salienti che caratterizzano la situazione politica che fa da sfondo ai discorsi *de lege agraria*: il consolato di Cicerone e la presentazione di una *Rogatio agraria* da parte del tribuno della plebe Publio Servilio Rullo. La necessità di soffermarsi sull'attività politica di Cicerone scaturisce dalla consapevolezza del profondo legame che unisce i due momenti in cui si realizza la sua complessa personalità: l'attività di oratore e teorico della retorica e quella di uomo politico nei suoi complessi rapporti con le due fazioni degli *optimates* e dei *populares*.

L'attività politica di Cicerone è stata ampiamente studiata, sotto questo aspetto, tra Ottocento e Novecento, da una corrente della storiografia tedesca tendente ad un'interpretazione sostanzialmente negativa della figura e dell'operato politico dell'Arpinate. La base concettuale di tale approccio negativo fu fornita dal giudizio formulato da Hegel, il quale a proposito di Cicerone così scriveva: "Cesare sapeva che la repubblica era la menzogna, che le parole di Cicerone erano frasi vuote, che una nuova forma doveva essere messa al posto dell'altra, ormai vuota e che la forma che egli recava alla luce era quella necessaria"¹.

In virtù di tale giudizio negativo, Cicerone "viene degradato a ottuso paladino di una *res publica* che aveva perduto ormai ogni ragion d'essere"². Il tentativo compiuto da Ritschl³ di

¹ G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia (secondo il corso tenuto nel semestre invernale 1822-23)*, trad.it. Firenze 1947-1963, vol. I, pp. 96 sgg.

² Per questa definizione si veda BONACINA 1991, p. 178 sg.

rovesciare tale interpretazione, riabilitando la figura di Cicerone si rivelò del tutto infruttuoso: alla presa di posizione di Hegel aderirono, ai primi del Novecento, sia Drumann che Mommsen.

Al primo l'analisi minuta dell'epistolario ciceroniano rivelò nell'Arpinate un politico facile al cambiamento e pronto a sconfessare se stesso e le proprie idee con grande disinvoltura⁴.

Di gran lunga più negativo ed articolato il giudizio formulato da Mommsen secondo cui Cicerone aveva palesemente tradito gli interessi del partito democratico, ponendosi al servizio della nobiltà e del Senato: alla luce di tale giudizio negativo, Cicerone diviene un "miope egoista, superficiale e senza cuore, ammantato di *humanitas*, un uomo di Stato senza opinioni, senza perspicacia e senza fini"⁵.

Particolarmente deciso fu lo sforzo compiuto da Boissier di restituire a Cicerone la qualifica di uomo di stato negatagli da Mommsen; secondo Boissier i giudizi negativi sull'operato politico di Cicerone nascevano da un grave errore di valutazione e non riuscivano a cogliere il fine ultimo della sua attività politica negli anni che precedono il consolato: creare una nuova coalizione politica che riconoscesse la centralità delle forze moderate, rappresentate dalla classe equestre.

Sempre secondo Boissier, al tempo del consolato di Cicerone la coalizione moderata, di cui l'Arpinate si era fatto promotore, fu la naturale reazione al timore di una rivoluzione sociale⁶.

Al di là di questo dibattito sarà necessario concentrarsi sul consolato di Cicerone per la cui interpretazione non si può prescindere dall'*exordium* del secondo discorso *de lege agraria* in cui Cicerone mostra un'alta considerazione di sé e della propria affermazione elettorale. In secondo luogo si prende in

³ RITSCHL 1857, pp. 45 sgg.

⁴ DRUMANN 1905, pp.567 sgg.

⁵ MOMMSEN 1973, pp. 1102 sgg.

⁶ BOISSIER 1905 , pp. 65 sgg.

considerazione un brano tratto dal *Commentariolum petitionis* in cui viene enunciato un principio teorico di strategia elettorale che sembra in contrasto con l'interpretazione della propria affermazione elettorale che Cicerone cerca di accreditare nell'assemblea popolare; la terza ed ultima testimonianza presa in esame è tratta dal *de coniuratione Catilinae* di Sallustio e contiene l'applicazione concreta del principio teorizzato nel *Commentariolum petitionis*.

Nell'*exordium* del secondo discorso *de lege agraria*, pronunciato davanti all'assemblea popolare a pochi giorni dalla sua entrata in carica come console il 1° gennaio del 63 a.C., Cicerone valuta la propria affermazione elettorale come un fatto politico eccezionale e rivoluzionario per tre ragioni⁷:

1) tale affermazione avrebbe consentito, dopo lunghissimo tempo (*perlongo intervallo*⁸), di scardinare (*rescidistis*) la roccaforte della nobiltà, il consolato, che veniva conferito ad un *homo novus*, sensibile alla causa popolare;

2) Cicerone è il primo *homo novus* (*novus ante me nemo*) ad aver ottenuto l'elezione al primo tentativo e all'età minima fissata dalla legge⁹;

3) la vittoria elettorale di Cicerone si configura non già come il risultato o la logica conseguenza politica del blasone familiare o di compromessi politici ma come il riconoscimento dei meriti personali e politici del candidato e pertanto segna una netta frattura con la tradizione.

⁷ *Leg. agr. II, 3: me, perlongo intervallo prope memoriae temporumque nostrorum primum hominem novum consulem fecistis et eum locum, quem nobilitas praesidiis firmatum atque omni ratione obvallatum tenebat, me duce rescidistis virtutique in posterum patere voluistis.*

⁸ Nel 107 fu Caio Mario il primo *homo novus* in assoluto a conquistare il consolato: nel 98 a.C. era toccato a Tito Didio; l'ultimo *homo novus* eletto console era stato G. Celio Calvo nel 94 a.C. esattamente un trentennio prima di Cicerone. Si veda JONKERS 1963, pp. 56-57.

⁹ L'accesso alle cariche pubbliche era regolato dal *cursum honorum* codificato da numerose *leges annales*, la più importante delle quali era la *lex Villia annalis* che fissava l'età minima di 30 anni per accedere alla questura, 40 per la pretura e 43 per il consolato. Sulla *lex Villia* cfr. anche Livio, XL, 44.

È lecito avanzare dubbi sull'obiettività di Cicerone, a maggior ragione se si tiene conto del contesto, giacché l'esaltazione di sé e dei propri meriti politici potrebbe essere facilmente inquadrata nella strategia di *captatio benevolentiae* finalizzata alla conquista del favore del popolo, presupposto essenziale per tentare di mettere in discussione le tesi di Rullo, incrinandone la credibilità.

Nel *Commentariolum petitionis*, nell'ambito della teorizzazione di determinati meccanismi elettorali, si sostiene la necessità, per chi si accinga a una candidatura prestigiosa e aspiri alla vittoria, di garantirsi il sostegno politico degli *optimates*¹⁰.

In base a tale principio, il candidato avrebbe dovuto acquisire la consapevolezza che sarebbe stato a dir poco azzardato e fuori da ogni logica politica pensare di poter raggiungere un traguardo estremamente prestigioso come il consolato, rinunciando al prezioso sostegno della nobiltà anche se a scendere in campo era un *homo novus* del calibro di Cicerone, figura carismatica dalle capacità politiche ed oratorie riconosciute e straordinarie¹¹.

Pertanto la figura di Cicerone va necessariamente inquadrata nel contesto politico di cui costituisce parte integrante e fondamentale: s'impone cioè la necessità di esaminarne i molteplici e complessi legami con gli *optimates*, che spiegano la sua scelta di intervenire contro Rullo. In pratica la proposta di riforma agraria di Rullo costituisce, per Cicerone, la prima occasione per saldare il debito contratto con il suo potente

¹⁰ Cf. *Comm.Pet.* I, 2: *Etiam hoc multum videtur adiuuare posse novum hominem, hominum nobilium voluntas et maxime consularium; prodest, quorum in locum ac numerum pervenire velis, ab iis ipsis illo loco ac numero dignum putari. Ii rogandi omnes sunt diligenter et ad eos adlegendum persuadendumque est iis nos semper cum optimatibus de re publica sensisse, minime popularis fuisse.*

¹¹ Si veda ZUMPT 1861, pp. 56-61; BOISSIER 1905, pp. 122-134; LIGHTFOOT 1959, pp. 76-85; JONKERS 1963, pp. 45-56; EVERYTT 1988 pp. 56-76.

elettorato, ricambiando il sostegno ricevuto in occasione delle elezioni consolari.

Nel 63 a.C. il Senato viene a trovarsi in una congiuntura politica caratterizzata da due urgenti priorità: salvaguardare l'ordine costituito e preservare la propria *auctoritas* che sentiva minacciati non solo da Catilina e dai suoi propositi sovversivi ma soprattutto da Pompeo che, conclusa vittoriosamente la campagna in Oriente contro Mitridate, avrebbe potuto guadagnare crediti e consensi tali da poter tentare un colpo di mano, conquistando il potere a danno degli *optimates*.¹²

Tale situazione trova conferma in Sallustio, la seconda testimonianza presa in esame, sebbene il racconto sallustiano sia ovviamente focalizzato sulla figura di Catilina e sulle sue strategie di campagna elettorale fondate su una serie di promesse demagogiche: estinzione dei debiti, proscrizione dei ricchi, elargizione di cariche civili e sacerdotali¹³. Alla luce di tale situazione, gli *optimates* avevano la necessità politica di arginare l'ascesa di Catilina, affidandosi a una figura politica forte e carismatica che avesse i mezzi e le qualità necessarie per affrontarlo: la trovarono in Cicerone, sostenendolo nella corsa al consolato¹⁴.

¹² Cfr. ZUMPT 1861, pp. 65-72 e CIACERI 1939, pp. 75-84.

¹³ Sempre dal racconto sallustiano, sappiamo che a tutto ciò Catilina aggiungeva ingiurie contro gli *optimates* ed elogi per i propri uomini, citandone addirittura i nomi: cfr. Sallustio, *Catilinae Coniuratio*, I, 21: *Tum Catilina polliceri tabulas novas, proscriptionem locupletium, magistratus, sacerdotia, rapinas, alia omnia...Ad hoc maledictis increpabat omnis bonos, quorum unum quemque nominans laudare.*

¹⁴ Tra i sei avversari di Cicerone nella corsa al consolato, gli unici ad avere qualche *chance* di successo erano Catilina e Caio Antonio, candidati dei *populares* e forti del sostegno di Cesare e Crasso, in particolare di quest'ultimo che in virtù dei suoi ingenti mezzi economici li riforniva dei capitali necessari per sostenere la campagna elettorale. In un primo momento, Cicerone reputò vantaggioso imbastire una *coitio* proprio con Catilina, manifestando anche l'intenzione di difenderlo nel processo intentatogli per le malversazioni compiute da propretore in Africa. Catilina però riuscì a guadagnare l'assoluzione probabilmente corrompendo i giudici con il denaro di Crasso e si alleò con Antonio, con l'obiettivo di estromettere Cicerone dalla lotta. L'alleanza fra due candidati dei *populares* spinse allora gli *optimates* ad una mossa tanto saggia quanto pragmatica: sebbene l'ala più conservatrice e intransigente della nobiltà

Sulla scelta di Cicerone, Sallustio (I, 21) afferma che la fazione senatoria fece cadere la propria scelta sull'Arpinate, pensando a lui come al minore dei mali: infatti, sebbene *pleraque nobilitas invidia aestuabat et quasi pollui consulatum credebant, si eum quamvis egregius homo adeptus foret*, tuttavia, nel momento in cui si profilò il pericolo, l'orgoglio e la gelosia dei senatori passarono in secondo piano e Cicerone ne divenne l'uomo di punta.

In base alle testimonianze prese in esame si potrebbe pervenire ad un'interpretazione del consolato di Cicerone diversa da quella che egli stesso propone nell'*exordium* del secondo discorso *de lege agraria*, nel senso che esso si configura come il risultato o la logica conseguenza di determinati accordi e compromessi di natura politica con il partito senatorio e pertanto non possiede quella carica rivoluzionaria che Cicerone pretende di attribuirgli, facendone, per ovvie ragioni di opportunità politica, lo strumento fondamentale della propria strategia di *captatio benevolentiae* dell'uditorio popolare.

fosse restia ad accogliere tra le sue fila un *homo novus*, tuttavia essi si decisero ad appoggiare Cicerone, certi del suo sostegno e della sua protezione. Forte di tale appoggio, Cicerone presentò la propria candidatura alle elezioni consolari che si svolsero nel giugno del 64 e sancirono la vittoria di Cicerone, eletto con l'unanimità dei voti: Antonio arrivò secondo e Catilina fu pertanto estromesso dal consolato..

1.2

Cenni di storia della legislazione agraria a Roma

Secondo un'inveterata consuetudine, le terre conquistate ai nemici venivano ridotte nella condizione giuridica di *ager publicus*: divenivano cioè proprietà dello Stato, concesse ai cittadini romani con vari sistemi. Il sistema più frequente era l'autorizzazione all'*occupatio* da parte dello Stato, che dava origine ad un possesso trasmissibile ereditariamente: altri mezzi di sfruttamento erano l'*adsignatio*, vale a dire l'assegnazione *in dominium ex iure Quiritium*, o ancora la riduzione in *ager scripturarius*, vale a dire in pascolo, per il cui sfruttamento gli occupanti avevano l'obbligo di versare una certa somma all'erario.

La prima legge agraria di cui le fonti danno notizia risale al 486 a.C. ed è legata al nome di Spurio Cassio Vecellino¹⁵. Dopo aver stipulato un patto di alleanza con gli Ernici, Cassio propose la sua famosa riforma agraria incentrata su tre disposizioni fondamentali:

1. la quota di terra pubblica in mano ai patrizi doveva essere delimitata rigorosamente;
2. le quote eccedenti dovevano essere divise fra i plebei;
3. la decima doveva essere imposta anche alle terre possedute dai patrizi.

Questi ultimi, guidati dall'altro console Virginio, imbastirono una forte opposizione alla legge, che fu approvata legalmente ma non divenne mai esecutiva. L'anno successivo alla proposizione

¹⁵ Il nome di Spurio Cassio Vecellino è presente nei fasti consolari del 502, del 493, e del 486 a.C.: cfr. ROTONDI 1912 e DE MARTINO 1980, pp. 45-47.

della legge, Cassio fu portato in giudizio con l'accusa di aspirare ai poteri di re; condannato, fu giustiziato.

La seconda legge agraria di cui si ha notizia è la *lex Licinia Sextia de modo agri* del 367 a.C. proposta da Gaio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano; essa stabiliva che non si potesse superare il limite di 500 iugeri per il possesso di terra, oltre a contenere il divieto di far pascolare sulle terre pubbliche più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di piccolo¹⁶. E veniamo all'età dei Gracchi, la cui azione riformatrice nacque da uno stato di profonda crisi sociale che affonda le radici nelle trasformazioni che avevano interessato il settore agricolo, riconducibili sostanzialmente a due direttrici fondamentali: 1) la creazione di un'agricoltura che si ispirasse sempre di più a una vera e propria azienda 2) la centralità del latifondo a pascolo con largo impiego di manodopera servile¹⁷. La riforma di Tiberio, confermata dalla successiva legge del fratello Gaio, stabiliva che non si potessero possedere più di 500 iugeri di terra; la parte eccedente veniva revocata e distribuita in assegnazioni per lotti; quella rientrante nei limiti legali veniva invece confermata e dichiarata irrevocabile. La parte più importante della riforma era legata però all'istituzione di un triumvirato, organo speciale elettivo per l'esecuzione degli atti previsti dalla riforma: sebbene non tutto l'*ager publicus* venisse sottratto all'amministrazione del Senato e i triumviri non potessero procedere alla deduzione di colonie senza osservare la procedura costituzionale prevista per tale atto, tuttavia il loro potere era molto ampio ed andava inevitabilmente a contrastare quello del Senato. L'obiettivo fondamentale della riforma graccana era la lotta al latifondo, considerato la causa principale dei mali sociali di cui soffrivano l'Italia e la popolazione libera:

¹⁶ Sulla *lex de modo agri* si veda: G. Tibiletti, Il possesso dell'*ager publicus* e le norme "de modo agrorum" fino ai Gracchi, *Athenaeum*, 1949; A. Manzo, La *lex Licinia Sextia de modo agrorum*. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.c., Napoli 2001.

¹⁷ Cfr. NICOLET 1967, pp. 34-35.

pertanto la differenza essenziale tra la politica agraria graccana e quella tradizionale risiedeva proprio nell'attacco al latifondo ed alla grande proprietà che invece nelle precedenti assegnazioni era stata sostanzialmente rispettata. La riforma dei Gracchi non ebbe lunga vita: infatti, subito dopo la fine di Caio, iniziò un vero e proprio processo di smobilitazione delle misure riformatrici che si concretò nell'approvazione, in tempi brevi, di tre leggi: la prima abolì il vincolo di inalienabilità delle terre e quindi i ricchi ebbero la possibilità di riacquistare le terre dai poveri; la seconda vietò di procedere ad ulteriori assegnazioni e dispose di lasciare le terre agli occupanti con l'imposizione di un'imposta; la terza soppresse tale imposta. In epoca mariana, la politica agraria è legata ai nomi di Saturnino e Glaucia, i quali dedussero una colonia in Africa e fecero approvare una legge agraria per la distribuzione dell'*ager Gallicus*, conquistato ai Cimbri da Mario, nella misura di 100 iugeri a testa. Con lo stesso plebiscito si dispose la deduzione di colonie in Sicilia, Acaia e Macedonia, sottraendo al Senato il potere di disporre delle terre provinciali; tali provvedimenti, sebbene non riguardassero l'Italia in senso stretto erano comunque tali da provocare un forte stato di incertezza e timore nelle campagne, accendendo nuove speranze di riforma. Per quanto concerne le grandi colonizzazioni di età sillana che determinarono profonde trasformazioni nella proprietà in Italia, si trattò sostanzialmente di assegnazioni ai veterani come compenso dei loro servizi. A differenza della riforma graccana, mossa da fini sociali, le colonizzazioni di Silla avevano intenti prevalentemente punitivi, nel senso che scaturivano da motivi di vendetta contro i nemici interni, configurandosi pertanto come un potentissimo strumento di lotta politica obbedendo alla necessità di ricompensare i legionari per il servizio prestato e per la fedeltà alla causa dello Stato. Le terre interessate dalle assegnazioni non facevano parte del latifondo italico ma appartenevano alle città nemiche, proprietà di piccoli coloni cacciati dai nuovi

padroni; risultava però estremamente arduo trasformare i nuovi proprietari in uno stabile ceto di coltivatori, vale a dire in veri e propri coloni. Molti infatti, dopo aver beneficiato delle *largitiones*, vendettero le proprie terre e progressivamente cominciò a manifestarsi nuovamente lo sviluppo del latifondo.

La pratica di distribuire terre ai veterani, comunque, continuò nell'epoca delle guerre civili: vi fecero ricorso Pompeo , Cesare e d Ottaviano, ma più che rafforzare e rimpolpare la piccola proprietà, la pratica di assegnare terre ai legionari si configurava come un vero e proprio flagello che colpiva indiscriminatamente sia il piccolo che il medio proprietario e seminava inquietudine e paura ¹⁸.

¹⁸ Cfr. DE MARTINO 1980, pp. 43-45.

1.3

Trasmissione e fortuna del testo delle orazioni *de lege agraria*

1.1.3 Il ramo Germanico

La storia del testo delle orazioni *de lege agraria* ebbe inizio nel 60 a.C. quando Cicerone inviò all'officina libraria di Attico le proprie orazioni consolari perché ne curasse la pubblicazione, tre anni dopo la loro realizzazione¹⁹. L'attività di Attico diede origine a numerosi esemplari incrementando le probabilità di errori e di lezioni divergenti rispetto al testo originale. La trasmissione del testo dei discorsi *de lege agraria* è riconducibile a due rami principali: il ramo Germanico (G) e quello Italico (P)²⁰. Il capofamiglia del ramo germanico è il codice *Berolinensis Latinus* (E), un tempo denominato *Erfurtensis* e risalente con tutta probabilità al XII o al XIII secolo²¹. Il *Berolinensis Latinus* presenta, quali caratteristiche peculiari, diverse omissioni e aggiunte di parola che non figurano in altri codici, un *ordo verborum* molto spesso inverso, termini semplici in luogo di composti²².

¹⁹ Cfr. *ad Att.* 2, 1, 3. Per questa notizia si veda anche MAREK 1983, p. VI e BROZEK 1957, p. 63 sgg.

²⁰ Cfr. ZUMPT 1861, p. XXIV: *sunt igitur duae codicum quasi familiae, una Germanicorum, altera Itolorum, quorum quae sit inter se dum examinamus, quaedam de illo vetustissimo, ex quo omnes, qui supersunt, manarunt codices discemus.*

²¹ Cfr. ZUMPT 1861 p. XXV, BOULANGER 1961, p. 28 e MAREK 1983 p. VII

²² Questa valutazione del codice di Marek (1983, p. VII) è ampiamente condivisa da Boulanger (1961, p. 29), il quale aggiunge che molto spesso il codice in questione si distingue per alcune lezioni a suo giudizio arbitrarie e, in quanto tali, non condivisibili.

Le aggiunte di parola, secondo Zumpt, sarebbero da attribuire allo scriba che, per esigenza di chiarezza e precisione, finisce per essere pedante²³.

L'esempio citato da Zumpt a tal proposito è tratto dal secondo discorso *de lege agraria: cum in ceteris coloniis duumviri appellantur, hi se praetores appellari volebant*.²⁴

A proposito di *praetores* Zumpt osserva: *praetores urbani appellantur, quod etsi ridiculum est, quomodo tamen librarii mala solertia genuerit facile intelligitur*²⁵. Il senso dell'osservazione è questo: poiché è facilmente intuibile che l'ambito in cui opera il *praetor* è l'*urbs*, l'uso dell'aggettivo *urbanus* in riferimento a *praetor* sarebbe ridondante ed indicativo della "*mala solertia*" dello scriba. Anche per le omissioni di parola Zumpt propone un *exemplum* tratto dal secondo discorso *de lege agraria: Ligures duri atque agrestes*²⁶. Lo studioso tedesco osserva: *nam Ligures montanos appellari necesse est, sed Erfurtensis librarius, cum adiectivum non intelligeret, Ligures tantum appellavit*²⁷. L'omissione dell'aggettivo *montani* deriverebbe secondo Zumpt da ignoranza dello scriba che non riuscendo a coglierne il senso o il nesso con la popolazione dei Liguri lo avrebbe omissso²⁸.

Altra caratteristica peculiare di E è che in diversi luoghi presenta una lezione che contrasta con quelle riportate consensualmente da tutti gli altri codici e che è l'unica accettabile²⁹. Inoltre E, insieme con gli altri codici della famiglia

²³ Cfr. ZUMPT 1861, p. XXVI: *Denique Erfurtensis additamenta quaedam habet quae in nullo alio libro sunt, sed explicandi causa adiecta videantur.*

²⁴ Cfr. *leg. agr.* II, 93.

²⁵ Cfr. ZUMPT 1861, p. XXVI

²⁶ Cfr. *leg. agr.* II, 95.

²⁷ Cfr. ZUMPT 1861, p. XXVI.

²⁸ L'aggettivo *montani* è omissso dai codici del ramo germanico **E** e, ma figura in tutti i codici del ramo italico.

²⁹ A tal proposito si veda MAREK 1983, p. VII che riporta diversi esempi: *leg. agr.* I, 1: *sapientium* in luogo di *sapientum* di tutti gli altri codici; II, 22: *retinenda* contro *retinendum*; II, 98: *potestatem* in luogo di *potestates*; II, 101: *iusserit* in luogo di *iussisset*.

germanica presenta due linee che non figurano negli altri codici della famiglia italica³⁰.

Molto vicino ad E è il *codex Vaticanus* 525 (e) scoperto nel 1467 e collazionato dal Clark; alla medesima famiglia è riconducibile anche il *codex Erlangensis* 648 scoperto nel 1466³¹. In conclusione è doveroso citare le lezioni ascritte dal giureconsulto Pithoeus all'edizione del Lambinus nel 1581 (p) che concordano in molti punti con E ed e.

1.2.3 Il ramo italico

Il ramo italico si basa sul codice *Lingonicus* (L) risalente con tutta probabilità al XII secolo e scoperto da Poggio Bracciolini in un convento nei pressi di Langres in Belgio nel 1417³². Il codice in questione è andato perduto ma nel codice *Vaticanus Latinus* 11458 (V) ne è stata rinvenuta una copia di Poggio che contiene otto orazioni ciceroniane³³: la maggior parte dei fogli (1-94) è stata scritta da Poggio, i rimanenti (97-115) da uno scriba ignoto³⁴. La copia poggiana ha dato luogo a numerosi altri codici dei quali il più vicino all'originale è un *codex S.Mariae* (M), passato dall'Abbazia fiorentina alla Biblioteca Laurenziana (Conv. Soppr.13)³⁵.

³⁰ *Leg. agr.* II, 24: ...*non excipitur, Cn.Pompeius excipitur, ne cum P.Rullo (taceo de ceteris), decemvir fieri possit.* Negli altri codici leggiamo solo: *non...possit.*

³¹ A proposito del codice in questione Marek (1983, p. VII) afferma che, sebbene sia privo di molti errori presenti in E (probabilmente perché non è stato copiato da E) ne presenta diversi altri.

³² Cfr. ZUMPT 1861, p. XXVII: *Altera codicum quasi familia est Italicorum, quae postquam Poggius Florentinus ex monasterio S.Galli vetus exemplum orationum Tullianarum in Italiam attulit, nata est.*

³³ Sul contenuto del codice in dettaglio si veda MAREK 1983, p. VIII n. 3.

³⁴ Sulla copia di Poggio si veda CLARK 1909, p. VIII, SABBADINI 1914, p. 81; RUYSCHAERT 1959, pp. 93-96; CAMPANA 1973, pp. 65-68.

³⁵ Nella prefazione alla propria edizione critica, Marek (1983, p. X) propone una comparazione tra V e M sulla base di un prospetto che confronta le lezioni dell'uno e dell'altro codice da cui è possibile trarre le seguenti conclusioni: una prima mano di M concorda con V e presenta diversi errori propri; una seconda mano di M, sebbene abbia apportato diverse correzioni a V, tuttavia trascurava o non accoglieva numerose lezioni valide presenti in V.

Tra gli altri codici della famiglia poggiana bisogna annoverare il codice *Laurentianus plut.* XLVIII 26, il codice *Dorvillianus* 78 ed il codice *Senensis* H 96: i tre codici fanno parte degli undici codici fiorentini collazionati dal Lagomarsini e che Zumpt pone alla base della propria edizione del 1861. Di questi undici codici, sei appartengono certamente alla famiglia poggiana ; gli altri cinque , collazionati dal Lagomarsini (Lag.1,7,8,13,24) sono molto distanti dai precedenti ma concordano sia fra di loro che con i codici della famiglia germanica. Pertanto Clark li riunì sotto la sigla n e ne fece risalire l'origine a un codice germanico scoperto a Colonia nel 1426 da Niccolò di Cusa: dalla confusione delle lezioni dell'apografo cusano con quelle dei codici della famiglia poggiana nacque un genere contaminato³⁶. Marek è molto critico sul codice Lagomarsini 9, che invece Zumpt utilizza per la propria edizione attribuendo ad esso la massima autorità, affermando che esso presenta numerose lezioni che non figurano in nessun altro codice e che probabilmente devono essere considerate congetture dello scriba. Pertanto, a giudizio di Marek, il codice in questione non meriterebbe il credito e l'autorità che Zumpt gli attribuisce³⁷.

Tra gli altri codici lagomarsiniani va citato il codice *S.Marci* 254 (X) : una prima mano di X concorda con i codici della famiglia poggiana, una seconda invece è in netto contrasto con essi. Da segnalare inoltre il codice *Oxoniensis Canonici* 226 (c) ed il codice *Parisinus* 7779 (k) scritto a Pavia nel 1459: si tratta di due codici molto vicini che presentano numerose lezioni che Marek è incerto se valutare come congetture degli editori umanisti o come lezioni proprie dei codici in questione ed accolte dai primi editori³⁸. Da segnalare infine il codice *Monacensis Clm.*

³⁶ A tal proposito si veda CLARK 1909, pp. 23-27 e MAREK 1983, p. 11. Sul manoscritto di Niccolò di Cusa si veda SABBADINI 1914, pp. 109-111 e CORALUPPI 1980, pp. 17-49.

³⁷ Si veda MAREK 1983, p. XI.

³⁸ Cfr. MAREK 1983, p. XI.

15734 ed il codice *Monacensis* 527, entrambi risalenti alla fine del XV secolo.

1.3.3 Le *subscriptions* di Statilio Massimo nel *codex vat. Lat.11458*.

Nel codice *Vaticanus Latinus* 11458, capofamiglia del ramo italico, ed in molti altri codici della medesima famiglia sono state annotate due *subscriptions*, che lo scriba afferma di aver rinvenuto in un non meglio identificato *exemplar vetustissimum*. Da esse si desume che il testo delle orazioni consolari di Cicerone fu sottoposto a due emendazioni risalenti entrambe a Statilio Massimo:

In exemplari vetustissimo hoc erat in margine. Emendavi ad Tyronem et Laeccanianum. acta ipso Cicerone et Antonio coss. Oratio XXIII.

In exemplo sic fuit. Statilius Maximus, rursus emendavi ad Tyronem et Laeccanianum et dom. et alios veteres III. Oratio eximia.

Il testo delle due *subscriptions* pone diversi problemi che riguardano innanzitutto l'identificazione e la cronologia di Statilio Massimo; a tal proposito occorre subito precisare che a questo nome, non attestato prima del II secolo d.C. rispondono: a) l'autore di due iscrizioni metriche sul colosso di Memnone datate 136 d.C.³⁹; b) un *idiologus* d'Egitto menzionato in un'iscrizione di Tebe e contemporaneo del re Filopappo; c) l'autore di un distico inciso su una piramide e conservato negli scoli a Clemente Alessandrino. Si tratta di tre testimonianze correlate per epoca (II sec.d.C.) e provenienza (Egitto) che potrebbero riferirsi alla stessa persona: è difficile però stabilire se questo Statilio Massimo sia anche l'*emendator* di Cicerone giacchè un'ipotesi del genere, in assenza di altri elementi certi, si dovrebbe fondare esclusivamente sulla consonanza dell'attività di *emendator* con

³⁹ Si veda *CIL* II, 46 e 47.

l'erudizione e le inclinazioni poetiche sfoggiate dal personaggio in questione⁴⁰.

Ulteriori indicazioni cronologiche sulla figura di Statilio sono fornite da una notizia riportata dai fasti consolari dell'anno 144 d.C., secondo cui Statilio Massimo sarebbe uno dei consoli di quell'anno⁴¹ e, in riferimento alla sua attività filologico-grammaticale, da una citazione di Carisio il quale, nella sezione dedicata all'avverbio menziona Statilio Massimo a proposito dell'avverbio *stomachose*, informandoci che si occupò dei *singularia* in Cicerone⁴². La fonte di Carisio per questa indicazione è Giulio Romano, un grammatico la cui datazione oscilla tra la fine del secondo e l'inizio del terzo secolo d.C. Sebbene non sia possibile stabilire la perfetta identità tra lo Statilio console del 144 e lo studioso dei *singularia* in Cicerone menzionato da Carisio, un dato è certo: entrambe le testimonianze ci riportano al medesimo orizzonte cronologico che è del II sec. d.C.⁴³

Il secondo problema riguarda la presenza del nome di Statilio solo nella seconda *subscriptio*, il che porterebbe a formulare due ipotesi: o Statilio è l'autore solo della seconda *subscriptio* (il che pare poco probabile data la presenza nel testo della seconda *subscriptio* di *rursum*) o ha apposto il proprio nome solo alla seconda *subscriptio* per suggellare la fine del lavoro di revisione effettuato sui testi ciceroniani. In tal caso bisognerebbe ipotizzare una prima revisione provvisoria, integrata da una seconda *emendatio* resa necessaria dall'acquisizione di nuovi esemplari che si affiancherebbero ai due già adoperati per la

⁴⁰ Per questa ipotesi si veda ZETZEL 1973, p. 211.

⁴¹ Cfr. SCHANZ-HOSIUS 1927, pp. 164 sg; MAREK 1983, p. VIII e ZETZEL 1974, pp. 143-145.

⁴² Cfr. *Charisius* GL I, 218 K: *stomachose Cicero, ut Statilius Maximus de singularibus apud eum quoque positus notat.*

⁴³ Per questa ipotesi propendono CLARK (1905 p. IX), BOULANGER (1932 p. 29) e FRUCHTEL (1933, p. IX). ZETZEL (1973, p. 228) lo colloca invece nell'età degli Antonini.

prima e sarebbero nuovamente indicati da Statilio per fornire una sorta di riepilogo dei codici utilizzati.

Dalla prima *subscriptio* sappiamo che un *emendator*, Statilio, ha effettuato una *emendatio* sul testo contenente gli atti del consolato di Cicerone ed Antonio (e quindi anche sul testo delle orazioni *de lege agraria*) seguendo due esemplari: un primo esemplare di Tirone, il liberto di Cicerone, ed un secondo, riconducibile a un tal *Laeccanius*.

Nel caso di Tirone non è chiaro però se la *subscriptio* si riferisca ad un autografo o a un esemplare corretto da Tirone⁴⁴; la *subscriptio* comunque non ci fornisce notizie certe sulle tappe intermedie dello sviluppo che dalla pubblicazione tironiana conduce fino alla revisione di Statilio: è difficile stabilire dove si collochi tra questi due poli l'edizione di Leccanio, l'entità del suo contributo alla storia del testo delle agrarie e di che genere fosse la sua prestazione editoriale dal momento che il personaggio in questione è del tutto sconosciuto⁴⁵.

Un ultimo problema riguarda l'interpretazione della frase *acta ipso Cicerone et Antonio consulibus oratio XXIII*, che intende fornire nella prima parte (*acta ipso (...)*) un orientamento cronologico nell'ambito di una raccolta che probabilmente comprendeva una produzione oratoria pluriennale, focalizzando l'attenzione sul consolato di Cicerone e del suo collega Antonio. La seconda parte è invece un'indicazione numerica che probabilmente esprime il numero d'ordine della prima orazione

⁴⁴ Il medesimo dubbio permane anche in riferimento all'altro *exemplar*: anche in questo caso non è possibile affermare con certezza se si tratti di un autografo di *Laeccanius* o se piuttosto bisogna intendere l'abbreviazione *Laeccanianum* nel senso di *librum qui apud Laeccanium erat*, vale a dire un codice materialmente in possesso di Leccanio. A tal proposito ZUMPT 1861 p. XXI osserva: *ut Demosthenis exempla nominarentur Atticiana, propterea quod ab Attico quodam scripta essent, sic Laeccanianum intelligi posse librum*. Si veda inoltre ZETZEL 1973, p. 228 n. 15.

⁴⁵ Il nome *Laeccanianus* va inquadrato nel novero delle neoformazioni cognominali con suffisso *-ianus*, derivanti dai gentilizi, il cui uso si diffonde a partire dal I secolo d.C., diventando di moda nel periodo tardo imperiale. Il gentilizio da cui trae origine, *Laeccanius*, comincia ad essere documentato verso la metà del primo secolo d.C.

de lege agraria nella raccolta corretta da Statilio⁴⁶. È probabile che l'intera frase originariamente non appartenesse alla *subscriptio* in questione e che si trovasse in calce al testo della prima orazione *de lege agraria*: assodato che la *subscriptio*, come di consueto, era annotata nello spazio tra la fine del primo discorso e l'inizio del secondo (già parzialmente occupato dalla data e dal titolo della prima orazione *de lege agraria*), poichè sia la *subscriptio* che la suddetta indicazione erano annotazioni extratestuali e si trovavano entrambe nella medesima pagina, hanno finito per saldarsi e presentarsi in un unico corpo⁴⁷. La seconda *subscriptio* ci dà notizia di un'ulteriore *emendatio* effettuata da Statilio Massimo, che avrebbe avuto a disposizione sei codici: ai due esemplari adoperati per la prima *emendatio*, andrebbero aggiunti altri quattro esemplari la cui identificazione è estremamente incerta e problematica.

Il primo problema riguarda l'abbreviazione *dom* rispetto alla quale esistono due possibilità interpretative: potrebbe essere sciolta in *domini* e rimandare pertanto a *dominus* che designerebbe l'imperatore o un eventuale padrone di Statilio⁴⁸. In tal caso bisognerebbe ipotizzare che Statilio fosse un liberto come gran parte dei grammatici di età imperiale ed avesse adoperato per la sua *emendatio* un *liber domini*; tale ipotesi diviene però poco credibile in virtù della notizia riportata dai fasti consolari secondo cui Statilio Massimo sarebbe uno dei consoli dell'anno 144 d.C.

L'abbreviazione *dom.* potrebbe anche essere sciolta in *Domitium*: una preziosa indicazione in tal senso ci viene fornita da un passo delle *Epistulae* di Frontone che, tra i recensori

⁴⁶ È probabile che i discorsi fossero disposti in ordine cronologico come negli *Scholia Bobiensia* ma non si può affermare con certezza, basandosi su un solo numero, che si trattasse di un *corpus* completo delle orazioni di Cicerone .

⁴⁷ Per questa ipotesi si veda PECERE 1982, p. 114.

⁴⁸ Cfr. ZUMPT 1861, p. XII: *Tertius autem dicitur dom., in quo nescio quid aliud latere possit nisi domini: nam hic quoque librum intelligimus*. A tal proposito si veda anche FRUCHTEL 1932, p. XIII.

ufficiali delle opere di Cicerone annovera anche un certo Domizio Balbo. Sebbene si tratti di un indizio estremamente labile e non certo decisivo, la notizia riportata da Frontone potrebbe indurre ad identificare con Domizio Balbo il personaggio che si cela dietro il *dom* indicato dalla *subscriptio*⁴⁹.

Per quanto concerne gli altri tre codici il testo della *subscriptio* non fornisce indicazioni precise: l'unico dato certo è che presentano tutti una caratteristica comune: l'essere *veteres* (ma non si riesce a capire di quanto) rispetto al punto di vista cronologico evidentemente di Statilio giacchè è lui a parlare in prima persona.

Un' ultima riflessione va fatta sulla parte conclusiva della *subscriptio*: *et alios veteres III. oratio eximia*. Il problema sta tutto nell'interpretazione del numero III, in merito alla quale vi sono posizioni divergenti: Zumpt, interpungendo dopo III, lo lega ad *alios veteres (codices)*⁵⁰.

Stando a tale interpretazione, si tratterebbe di tre codici indicati genericamente da Statilio, che nel citarli adotterebbe un criterio diverso rispetto ai precedenti, probabilmente in ragione del fatto che nel lavoro di revisione avrebbero avuto un peso minore rispetto agli altri.

Zetzel va oltre la soluzione proposta da Zumpt : interpungendo dopo *et alios veteres*, sostiene il legame sintattico dell'ordinale III con *oratio*, anche in virtù dell'analogia con la prima *subscriptio* in cui il numerale è riferito certamente ad *oratio*. In tal caso bisognerebbe ipotizzare che l'ordinale III avesse la medesima funzione del XXIII della prima *subscriptio* in un'altra

⁴⁹ Cfr. Front. *Ep ad Caesarem*, I, 7: *Quorum libri pretiosiores habentur et summam gloriam retinent si sunt Lampadionis aut Staberii, Plautii aut D. Aurelii, Autriconis aut Aelii manu scripta exempla aut a Tirone emendata aut a Domitio Balbo descripta aut ab Attico aut Nepote.*

⁵⁰ Cfr. ZUMPT 1861, p. XXVII. Sulla medesima linea interpretativa di Zumpt si colloca Marek (1983, p. VI), il quale ritiene che Statilio, nella seconda *emendatio*, abbia lavorato su sei esemplari.

raccolta rivista da Statilio in cui l'orazione in questione figurasse al terzo posto anziché al ventiquattresimo⁵¹.

Se dunque la seconda *emendatio* è da intendersi come una sorta di revisione e integrazione alla prima, è probabile che l'esemplare riveduto e corretto da Statilio sia lo stesso ma che l'ordine dei discorsi al suo interno sia stato modificato dallo stesso *emendator*. Pertanto, l'orazione in questione, in quanto *eximia* cioè "di maggior pregio" rispetto alle altre, dal XXIII posto sarebbe avanzata al III⁵²; in virtù della netta differenza tra III e XXIII si potrebbe pensare anche che l'esemplare statiliano contenesse una silloge ridotta di orazioni scelte.

In definitiva la necessità di soffermarsi sulle due *subscriptions* nasce dalla consapevolezza della rarità di una notizia che restituiva l'identità di un antichissimo *emendator* il quale, nel suo lavoro di revisione, si era rifatto ad alcuni degli anelli più alti della trasmissione del testo, l'esemplare di Tirone, innanzitutto, che avrebbe potuto addirittura riflettere la redazione testuale approvata dallo stesso Cicerone.

1.4 Edizioni e commenti

Nell'antichità l'interesse per i discorsi *de lege agraria* è alquanto scarso: i primi riferimenti documentabili risalgono al I secolo d.C. e più precisamente a Quintiliano, che li cita complessivamente in tre occorrenze. La prima citazione quintiliana esprime un giudizio estremamente positivo ed entusiastico sull'eloquenza ciceroniana nelle orazioni contro Rullo che Quintiliano definisce divina e, in quanto tale, capace di conquistarsi il favore del popolo contro il tribuno della plebe Publio Servilio Rullo: (...) *.Aut non divina M. Tulli eloquentia et*

⁵¹ Cfr. ZETZEL 1973, p. 228 e PECERE 1982, p. 115.

⁵² Non è chiaro se la valutazione espressa da Statilio mediante l'aggettivo *eximia* sia un'indicazione tecnica di carattere editoriale o piuttosto una glossa critica.

*contra leges agrarias popularis fuit? (...) ⁵³. Nella seconda citazione di Quintiliano leggiamo: *Itaque illae reprehensiones, ut obscuritatis, qualis in Rullum est (...) ⁵⁴. Le *reprehensiones* a cui fa riferimento il retore sono i rimproveri di Cicerone all'*obscuritas* del discorso tenuto da Rullo in occasione della presentazione del suo progetto di riforma agraria⁵⁵: Quintiliano cita l'esempio ciceroniano per dimostrare l'importanza della *reprehensio* al fine di screditare l'avversario. Nella terza ed ultima citazione di Quintiliano leggiamo: *Ideoque uno ero exemplo contentus eius loci, quo Cicero de oratione Rulli haec dicit: "Pauci tamen qui proximi adstiterant, nescio quid illum de lege agraria voluisse dicere suspicabantur". Quod si ad intellectum referas minutio est, si ad obscuritatem incrementum⁵⁶.***

Il passo citato da Quintiliano è tratto dal secondo discorso *de lege agraria* e va a suggellare il giudizio estremamente negativo che Cicerone esprime in merito all'orazione tenuta da Rullo davanti all'assemblea popolare: *Tamen, si qui acutiores in contione steterant, de lege agraria nescio quid voluisse eum dicere suspicabantur⁵⁷.*

In conclusione se la prima citazione di Quintiliano esprime una valutazione personale del maestro di retorica sull'eloquenza ciceroniana nelle orazioni contro Rullo, nelle altre citazioni i passi menzionati risultano esemplificativi di determinati procedimenti retorici. Le orazioni *de lege agraria* sono citate anche da Gellio (II d.C.) che riporta un frammento della prima parte del discorso al Senato andata perduta: *praedam, manubias sectionem, castra*

⁵³ Cfr. *Inst. or.* II, 16

⁵⁴ Cfr. *Inst. or.* V, 13

⁵⁵ Il passo a cui fa riferimento Quintiliano è *leg. agr.* II, 13 in cui Cicerone esprime il proprio giudizio sul discorso tenuto da Rullo all'assemblea popolare il 12 dicembre del 63: *Explicat orationem sane longam et verbis valde bonis. Unum erat quod mihi vitiosum videbatur, quod tanta ex frequentia inveniri nemo potuit, qui intelligere posset quid diceret.*

⁵⁶ Cfr. *Inst. or.* VIII, 28.

⁵⁷ Cfr. *leg. agr.* II, 13.

*denique Cn. Pompei sedente imperatore decemviri vendent*⁵⁸ ..
Un ulteriore riferimento alle orazioni in questione è presente nel grammatico Carisio (IV d.C.) che cita un sintagma anch'esso relativo alla parte del primo discorso andata perduta: *Cicero Kalendis Ianuariis de lege agraria : imberba iuventute* . Carisio cita il frammento per documentare l'uso dell'aggettivo *imberbus* al posto del più comune *imberbis*⁵⁹ .

Altre due citazioni sono presenti nei retori Aquila Romano (IV d.C.) e Marziano Capella (V d.C.) che citano un frammento appartenente alla *confirmatio* del primo discorso come esemplificativo della figura del *disiunctum* o asindeto: *Capuam coloniis deductis occupabunt, Atellam praesidio communient, Nuceriam, Cumas multitudinem suorum obtinebunt, cetera oppida praesidiis devincient*.⁶⁰

Allo scarso interesse dell'antichità, segue il silenzio totale del Medioevo e del primo Umanesimo: la situazione muta radicalmente tra gli ultimi anni del XV secolo ed i primi del XVI. A questo periodo risalgono infatti le prime edizioni pubblicate a Bologna (**Beroaldus**, 1499) Firenze (**Angelius**, 1515 e **Naugerius**, 1519) Venezia (**Manutius**, 1540) e Parigi (**Lambinus** 1565-1566).

Si tratta di lavori in cui la ricostruzione del testo è affiancata da riflessioni relative alle scelte testuali dell'editore e soprattutto da un commento alla struttura retorica del discorso. Dello stesso tenore è l'edizione pubblicata sempre a Parigi nel 1540 da J. Bugelius; in essa figurano ampi commenti di Eubulus Dynaterus riguardanti le due orazioni tenute di fronte al popolo.

⁵⁸ Cfr. Gell. XIII, 25, 4-6. Il medesimo frammento ci è tramandato dal grammatico Nonio (cfr. Non. p. 432, 29 Mercier). Per il contenuto del frammento cfr. *leg. Agr* II, 53.

⁵⁹ Cfr. Charisius, GL I, 95 K. Per il contenuto del frammento cfr. *leg. agr.* II, 45.

⁶⁰ Cfr. Aquila Rom. RL, 36; Mart. Cap. 537, RL 482, 23 H. Per il contenuto del frammento cfr. *leg. agr.* II, 50.

Nel 1553 Petrus Ramus sceglie i discorsi *de lege agraria* per le sue analisi retoriche e logiche volte a verificare l'applicazione nel testo delle regole della retorica. Nel 1558 vengono pubblicati alcuni commenti anonimi di cui è considerato autore Sigonius⁶¹.

Nella seconda metà del XIX secolo si registra una notevole fioritura di edizioni *ad usum scholarum* concepite cioè in funzione dell'insegnamento liceale in Germania: a tale categoria appartengono sia l'edizione pubblicata da J.L. Ussing nel 1850⁶² che quella di A.W.Zumpt⁶³ del 1861.

Agli inizi del XX secolo risalgono l'edizione scolastica pubblicata da F.Lanzilao⁶⁴ e quella oxoniense di Clark⁶⁵. Nel 1932 A.Boulangier pubblica un'edizione critica delle orazioni *de lege agraria* preceduta da un'ampia e puntuale analisi della situazione politica che fa da sfondo alle orazioni a cui si accompagna un'attenta ricostruzione della tradizione manoscritta⁶⁶. Al 1933 risale l'edizione critica di L. Fruchtel⁶⁷ sostituita, nella collana teubneriana da quella di V. Marek nel 1983: quest'ultima presenta una ricostruzione estremamente precisa della tradizione manoscritta⁶⁸. Al 1963 risale il *Social and Economic Commentary* di E.J. Jonkers, che fornisce un'ampia e dettagliata esposizione delle implicazioni politiche ed economiche del progetto di riforma agraria di Rullo .

II

⁶¹ A proposito del commento di Sigonio Zumpt (p. XXVIII) aggiunge: *Neque tantum rerum antiquarum, quae in his orationibus commemorantur plurimae ac difficillimae, accuratam interpretationem sequebatur, verum etiam verba ipsa, quamvis nulli boni codices adessent, felicissime emendavit desperatosque prope locos mira sagacitate restituit.*

⁶² USSING 1850.

⁶³ ZUMPT 1861.

⁶⁴ LANZILAO 1905.

⁶⁵ CLARK 1909

⁵⁶ BOULANGER 1932.

⁶⁷ FRUCHTEL 1933.

⁶⁸ MAREK 1983.

I discorsi *de lege agraria*: gli antefatti

Il giorno stesso della sua entrata in carica, il 1° gennaio del 63, Cicerone attaccò Rullo in Senato, replicando, probabilmente il giorno successivo, davanti al popolo. Il prodotto delle due arringhe che Cicerone pronunciò contro Rullo e la sua proposta di riforma agraria furono le orazioni *de lege agraria* che vennero inserite nel *corpus* delle orazioni consolari, comprendente tutti i discorsi (complessivamente 10) pronunciati da Cicerone nell'anno del consolato e pubblicati nel 60 a.C. tre anni dopo la loro realizzazione, probabilmente per fornire una sorta di bilancio del proprio consolato, frutto di una lunga e attenta riflessione politica⁶⁹.

L'intento apologetico potrebbe indurre a sospettare che l'attuale redazione potrebbe non essere quella originaria e ad ipotizzare che i discorsi siano stati sottoposti a un lavoro di profonda riorganizzazione negli anni che separano la prima redazione dalla pubblicazione⁷⁰. In assenza di argomenti decisivi in tal senso va segnalato un particolare a mio giudizio degno di nota: in un breve passaggio del secondo discorso Cicerone afferma che, durante la sua arringa al Senato, era stato costretto più volte ad interrompere la propria arringa per rivolgere alcune domande a Rullo, che era presente e che gli aveva fornito anche delle risposte: *quaesivi ex eo Kalendis Ianuariis (...) Respondit*⁷¹ (...)

⁶⁹ Le orazioni consolari sono esplicitamente menzionate dallo stesso Cicerone in una lettera ad Attico che ne curò la pubblicazione: di ciascuna orazione l'Arpinate indica, in forma sintetica, anche l'argomento principale (cfr. *ad. Att.* II, 3). Cicerone fu indotto a pubblicare le orazioni consolari probabilmente dalla necessità di fornire una sorta di bilancio apologetico della propria attività di console quando, nel 60 a.C. vedeva la propria reputazione di uomo politico messa a repentaglio dai violenti attacchi di Clodio: cfr. ZUMPT 1861, p. 12 e CIACERI 1939, pp. 85-91.

⁷⁰ Cfr. ZUMPT 1861, p. 13. Si veda inoltre HELM 1979, p. 34 e MC DERMOTT 1972, pp. 77-84.

⁷¹ Cfr. *Leg. agr.* II, 29.

Nel testo attuale non vi è traccia di tale dialogo tra Rullo e Cicerone, il che potrebbe costituire un indizio, sia pur estremamente labile, di un rimaneggiamento da parte dell'oratore nel lasso di tempo che intercorre tra il giorno i cui i discorsi furono pronunciati e la loro pubblicazione nel *corpus* dei discorsi consolari che risale al 60.

Il primo discorso fu tenuto da Cicerone il 1° gennaio del 63 in Senato ma non fu sufficiente a far desistere Rullo dai suoi propositi e a impedirgli di sostenere la proposta di riforma agraria anche davanti all'assemblea del popolo, confidando nei potenti appoggi su cui probabilmente poteva contare e soprattutto nel fascino che da sempre le leggi agrarie avevano esercitato sulla plebe. Cicerone il giorno successivo all'arringa di Rullo si presentò all'assemblea popolare e con un lungo discorso, a tratti violento, espose le proprie dettagliate critiche alla legge riuscendo a persuadere il popolo a votare contro Rullo. Anche in questo caso Rullo non si arrese e, pur rinunciando a replicare sul campo all'avversario, s'impegnò a screditarlo al cospetto della plebe presentandolo come difensore degli interessi dei sillani⁷².

A questo punto Cicerone per confutare le accuse del tribuno fu costretto a pronunciare un terzo discorso, anch'esso rivolto al popolo⁷³; di fronte a tale prova di tenacia da parte di Cicerone, Rullo ritirò la *Rogatio* e rinunciò all'impresa.

2.2 La struttura tematica dei discorsi *de lege agraria*

⁷² L'indifferenza della plebe verso una legge agraria costituiva un fatto indubbiamente straordinario nella storia di Roma: a darci una risposta in tal senso è Plinio il quale si congratula con Cicerone per la vittoria riportata su Rullo e l'attribuisce alle sue straordinarie qualità di oratore. Agli occhi di Plinio persuadere il popolo a rinunciare ad una legge agraria significava per il popolo stesso rinunciare alla sua stessa sopravvivenza: si veda *Hist. Nat.* 7, 30, 117: *Te dicente, legem agrariam, hoc est alimenta sua, abdicarunt tribuus*. Si veda anche Quintiliano, *Inst. or.* 2, 16, 7: *Aut non divina M.Tulli eloquentia et contra leges agrarias popularis fuit?*

⁷³ È lo stesso Cicerone a darci notizia di un quarto discorso sulla legge agraria che purtroppo è andato perduto: si veda *ad Att.* 1, 2 ed inoltre ZUMPT 1861, p. XIX.

DE LEGE AGRARIA ORATIO PRIMA

EXORDIUM: MANCANTE

PROPOSITIO: MANCANTE

ARGUMENTATIO: (1-22)

L'impianto argomentativo progettato da Cicerone nella prima orazione risulta essere articolato intorno a tre argomentazioni fondamentali: la prima è costituita dalla critica all'articolo della *Rogatio agraria* che prevede la costituzione di un fondo speciale per l'acquisto di nuovi terreni. Cicerone prende spunto da tale articolo per compiere una serie di illazioni che riguardano essenzialmente i poteri speciali conferiti al collegio dei decemviri, incaricato di rendere esecutivo il provvedimento di riforma agraria:

a) i decemviri saranno autorizzati a vendere i possedimenti extra italici entrati a far parte del demanio pubblico a partire dal consolato di Silla e di Pompeo Rufo (88 a.C): in particolare Cicerone menziona l'Egitto, divenuto possedimento romano grazie al testamento di Tolemeo XII che fu ristabilito sul trono d'Egitto da Silla nell'80 e che, dopo aver ucciso la madre Berenice, fu massacrato dal popolo;

b) l'azione dei decemviri riguarderà anche i territori tributari in Italia e fuori dall'Italia; per rendere più gravida di minacce tale azione, Cicerone produce un elenco estremamente minuzioso dei territori interessati dal provvedimento in Italia (il bosco Scantico in Campania e l'intera Sicilia) e fuori dai confini della penisola (le terre di Attalia, di Olimpo e diverse altre);

c) i decemviri saranno autorizzati a comprare nuove terre dove vorranno e al prezzo che vorranno;

d) infine potranno fondare nuovi insediamenti coloniali dove lo riterranno opportuno e in modo particolare a Capua, che meditano di rivolgere contro Roma.

PERORATIO: (23-27)

Nella *peroratio* del primo discorso, l'oratore, anticipando quanto sosterrà nell'*exordium* del discorso al popolo, si presenta al Senato come un console dedito alla causa popolare; la parte conclusiva della *peroratio* è un'esortazione a Rullo e ai suoi complici a rinunciare ai loro nefasti progetti.

DE LEGE AGRARIA ORATIO SECUNDA

EXORDIUM: (1-10)

L'*exordium* del secondo discorso *de lege agraria* si può considerare diviso in due parti (a patto di non intendere tale schematizzazione in modo troppo rigido) contrassegnate da due diverse strategie.

La prima parte si estende dall'inizio più o meno fino al paragrafo 7 e si basa su un disegno strategico riassumibile nei seguenti punti:

1) sfruttare l'occasione per ringraziare il popolo, di cui Cicerone non esita a sottolineare il particolare onore tributatogli con il voto unanime già al primo scrutinio;

2) mettere se stesso in primo piano con un vigore ed un'insistenza sempre maggiori, senza dare comunque la sensazione di essere arrogante.

La seconda parte che si estende dal par. 7 fino al termine del par. 10, sembrerebbe essere invece contraddistinta da un atteggiamento più diretto che l'oratore assume nei confronti dell'avversario, dal momento che Cicerone è consapevole di essere giunto al momento decisivo nel suo cammino verso la conquista dell'uditorio.

Per questo motivo sembra spezzarsi almeno in parte l'equilibrio di cui Cicerone sostiene la necessità nella teoria

relativa all'esordio (cfr. *Inv.* I, 27) e che realizza effettivamente nella parte iniziale di esso. Gli obiettivi che l'oratore si propone di raggiungere nella seconda parte del proemio sono:

- creare un contrasto tra la propria figura di console popolare e democratico ed i falsi amici del popolo che mirano a realizzare gli interessi non già del popolo ma solo ed esclusivamente di una ristretta cerchia di persone;

- presentare all'uditorio un quadro estremamente negativo della situazione politica precedente alla sua entrata in carica, promuovendo un intervento deciso volto a sanare la piaga purulenta che affligge lo Stato;

- indurre il popolo a credere che la *Rogatio Servilia* possa costituire una minaccia alla sua libertà;

- elogiare Tiberio e Caio Gracco, campioni assoluti ed indiscussi di popolarità;

PROPOSITIO (11-16)

Nella *propositio* del discorso al popolo, Cicerone cerca di esporre all'uditorio come fu preparato e depositato il progetto di legge da Rullo, facendo riferimento alle intenzioni dei suoi autori e soprattutto alla fermezza con cui hanno rifiutato di collaborare con lui per il bene dello Stato.

ARGUMENTATIO: (16-97)

Anche l'*argumentatio* del secondo discorso è interamente costruita sulla *rcprehensio*: il primo punto di discussione è costituito dall'esame e dalla critica alla procedura di elezione dei decemviri di cui Cicerone contesta la validità in virtù della partecipazione al voto di sole 17 tribù, estratte a sorte tra le 35 totali. In pratica i decemviri saranno eletti non dalla totalità del popolo romano bensì da meno della metà di esso e sarà lo

stesso Rullo a presiedere i comizi elettorali e ad estrarre a sorte le tribù chiamate a votare.

Dopo aver contestato la legittimità dell'elezione dei decemviri Cicerone si sofferma sul potere politico e giudiziario che sarà loro accordato dalla *Rogatio agraria* di Rullo. Innanzitutto essi avranno la possibilità di arricchirsi vendendo beni di proprietà dello Stato e del popolo romano; avranno la facoltà di istruire processi in tutto il mondo senza ricorrere ad una corte giudicante; potranno sottoporre a giudizio i consoli e i tribuni della plebe ma nessuno potrà giudicare il loro operato; potranno comprare terre da chi vorranno e al prezzo che vorranno; potranno fondare nuove colonie dove vorranno; avranno la facoltà di confiscare terre ai popoli liberi.

Altro aspetto di dubbia legalità è la creazione di un fondo speciale per l'acquisto di nuove terre: per alimentare tale fondo, i decemviri provvederanno a vendere in Italia tutte le terre la cui vendita fu decisa e autorizzata sotto il consolato di Marco Tullio Decula e Gneo Cornelio Dolabella nell'81 a.C. Fuori dall'Italia si procederà alla vendita di tutti i territori entrati a far parte del demanio pubblico dopo il consolato di Silla e di Quinto Pompeo Rufo. La legge inoltre prescrive la vendita di tutti i territori tributari in Italia e fuori dall'Italia, compresi i territori in Oriente di cui Pompeo deve ultimare la conquista essendo ancora impegnato militarmente in essi, senza fissare una sede ufficiale in cui effettuare le vendite che pertanto si svolgeranno nei luoghi stabiliti dai decemviri, che avranno inoltre la facoltà di stabilire se i beni in questione appartengano al demanio pubblico o siano invece da annoverare tra i possedimenti privati.

Altro articolo discusso da Cicerone è quello secondo cui i decemviri si faranno consegnare il bottino di guerra che non sia ancora stato impiegato nella costruzione di monumenti o versato nelle casse dello Stato da tutti i condottieri dell'esercito romano

tranne che da Pompeo: in virtù di tale provvedimento essi potranno accumulare ingenti ricchezze (59-62).

Cicerone dedica gli ultimi due *capita* dell'*argumentatio* a due questioni particolarmente delicate: l'acquisto di nuove terre (63-72) e la fondazione di nuovi insediamenti coloniali. Per quanto concerne l'acquisto di nuove terre, i decemviri potranno acquistarne dove vorranno e al prezzo che vorranno (63-65); la legge inoltre non specifica quali terre saranno acquistate e non ne definisce la natura (66-67). Secondo Cicerone i decemviri avrebbero intenzione di acquistare i beni sillani e dei terreni sterili e pestilenziali: se i proprietari si rifiuteranno di vendere tutto il denaro accumulato resterà nelle loro mani (67-72).

Per quanto concerne la fondazione di nuove colonie, la legge autorizza i decemviri a fondare colonie dove vorranno il che costituisce, a giudizio dell'oratore, una seria minaccia per la libertà del popolo romano (73-75). In particolare sarà fondata una colonia nel territorio campano di Capua che i decemviri sfrutteranno a loro totale profitto il che sottrarrà al popolo romano preziosissime risorse. Inoltre i decemviri mediterebbero di rivolgere Capua contro Roma (76-86). A coronamento di tali insinuazioni Cicerone rammenta la saggia politica intrapresa dagli antenati proprio contro Capua: infatti in virtù della loro saggezza essi ritennero che l'unico modo per neutralizzare la città campana e non avere più ragione di temerla fosse la soppressione di tutte le magistrature, del Senato e dell'assemblea popolare (86-95). L'*argumentatio* si chiude con l'elencazione dei pericoli che la fondazione di una nuova colonia a Capua è in grado di procurare a Roma (95-97).

PERORATIO (98-103)

Nella prima parte della *peroratio* l'oratore esorta Rullo a rinunciare al suo progetto di riforma agraria, desistendo pertanto dai suoi propositi sediziosi di cui Cicerone fornisce un elenco

estremamente minuzioso che si configura come una sorta di *recapitulatio* degli argomenti sviluppati non solo nel discorso al popolo ma anche nel discorso al Senato (98-99). Nella parte conclusiva della *peroratio* Cicerone invece ribadisce la propria sensibilità alla causa popolare e promette di proteggere lo Stato ed il popolo dai progetti sediziosi di Rullo e dei suoi complici.

***De Lege Agraria Contra Rullum Oratio
Prima***

Commento

quae res: dall'apparato dell'edizione teubneriana di Marek si ricava che Zumpt ha congetturato *regio* in luogo di *res*, lezione tradita dal consenso di tutti i codici. In realtà nella sua edizione delle orazioni ciceroniane *de lege agraria*, pubblicata nel 1861 a Berlino presso Ferdinando Deumlero, lo stesso Zumpt conserva la lezione genuina del testo (*res*), suggerendo la sostituzione di *res* con *regio* solo nelle note di commento a piè di pagina: tale sostituzione, a detta dello studioso, si renderebbe necessaria in quanto ***rem non possumus intelligere oppugnari (...)*** *ac regio recte dicas oppugnari, i. e impetum in eam fieri*. A sostegno della sua proposta Zumpt richiama II 17, 44-45, un luogo del secondo discorso al popolo (II 17, 44-45), dove Cicerone, riferendosi all'Egitto, adopera l'espressione *regionem* illam. L'intervento di Zumpt sembrerebbe mirare ad esplicitare l'oggetto dell'interesse romano, ossia l'Egitto: con lo stesso fine Mommsen (*apud* Orelli) propone di sostituire *res* con *Aegyptus*. Tali interventi potrebbero però non essere necessari: è infatti ipotizzabile che un riferimento all'Egitto (o alla capitale Alessandria: cfr LEMAIRE 1828, p. 219) fosse contenuto nell'esordio mancante dell'orazione.

aperte petebatur, ea nunc occulte cuniculis oppugnatur:

il periodo è costruito su una calibrata antitesi di elementi disposti secondo lo schema dell'*isocolon*, composto da due membri: 1) *aperte-petebatur* 2) *occulte cuniculis oppugnatur*. Nella sua forma canonica l'*isocolon* organizza i singoli elementi secondo lo schema: a-b-a1-b1: nel passo in questione, però, tale disposizione sembrerebbe non essere rispettata, data la presenza nel secondo *colon* di un elemento in più. È probabile che proprio per normalizzare lo squilibrio tra i due *cola* Ruhnken, citato da Cobet (1853, p. 425), e da Marek (1983, p. 2, in apparato) propose l'espunzione di *occulte*, sì da ripristinare l'*isocolon* nella sua forma pura. È possibile però conservare sia *occulte* sia *cuniculis*,

ammettendo, con Landgraf (1914, p. 213) e Lausberg (1988, p. 232), la possibilità di schemi retorici meno geometrici e più flessibili per l'*isocolon*.

In entrambi i *cola* ricorrono termini propri del linguaggio tecnico-militare: *rem petere* andrebbe dunque inteso nel senso di *dare l'assalto a un patrimonio del popolo romano*, ossia l'Egitto. Ad un precedente assalto, più diretto e manifesto, operato da Crasso nel 65, (cfr. *infra*) si verrebbe pertanto a contrapporre quello occulto e clandestino operato nel 63 a.C. da Rullo: il contrasto tra una politica che si svolge *aperte* in Senato e un'altra che si agita invece *occulte*, dietro le quinte dell'ufficialità, è uno dei temi ricorrenti dell'epistolario ciceroniano del 61 (cfr. FONTANELLA 2005, p. 159). Proprio l'avverbio *occulte* sembrerebbe voler focalizzare l'attenzione dell'uditorio non sul contenuto della proposta di Rullo, già ampiamente noto ai senatori, ma piuttosto sulla sua forma, che l'oratore giudica sbagliata e pericolosa dal momento che non seguirebbe i canali ufficiali e trasparenti, come accadde invece per quella del 65.

Cuniculus è anch'esso termine mutuato dal lessico militare e designa una galleria o un passaggio sotterraneo scavato per espugnare una città (cfr. *Caes. Bell. Gall. 7, 22: nam et laqueis falces avertabant, quas, cum destinaverant, tormentis introrsus reducebant, et aggerem cuniculis subtrahebant*). Cicerone adopera il termine nell'accezione metaforica di "trame occulte e segrete": un uso analogo di *cuniculus* si riscontra in *Pro Murena* 15, 8 (*cuniculum agere ad aerarium*. Si veda inoltre *Thes.* 1408, 15-18). La funzione icastica del termine in questione è comunque ben precisa: amplificare l'alone di segretezza e di mistero riguardo ai presunti piani sovversivi di Rullo, accrescendo i timori dell'assemblea dei senatori.

Dicent enim decemviri, id quod et dicitur a multis et saepe dictum est, post eosdem consules (...) : si noti innanzitutto il poliptoto *dicent-dicitur-dictum est*. Se il testamento a cui fa

riferimento Cicerone è quello di Tolomeo Alessandro I, cacciato da Alessandria nell'88 e morto nell'87, i consoli qui menzionati sarebbero quelli dell'88, vale a dire Lucio Cornelio Silla e Q. Pompeo Rufo (cfr. I 3, 10).

regis Alexandrini testamento (...): nel 65 a.C. era stata avanzata la proposta sostenuta dall'allora censore Crasso, di rendere l'Egitto tributario di Roma per effetto di un testamento che lasciava l'Egitto al popolo romano: la notizia si ritrova in Plut. *Crass.* 13, 2, mentre da Svetonio (*Div. Iul.*, 11) sembrerebbe ricavarsi che lo stesso Cesare, allora edile, fosse tra i promotori di tale proposta, probabilmente mosso dall'interesse per un *imperium* straordinario sull'Egitto (cfr. JONKERS 1963, p. 2). Il progetto fallì a causa dell'opposizione suscitata da alcuni *optimates* (cfr. Svet, *Div. Iul.*, 11: *adversante optimatum factione*). Lo stesso Cicerone (II 16, 43) fa capire che i *populares* non dovevano essere completamente ostili alla proposta (cfr. anche GRUEN 1974, pp. 13 e 49-51). Plutarco (*Crass.* 13, 2) pone invece l'accento sull'opposizione suscitata da Q. Lutazio Catulo, collega di Crasso alla censura. È lecito supporre che la maggioranza dei senatori valutò la proposta di Crasso estremamente pericolosa per gli equilibri della *res publica*, giacché avrebbe potuto dare una base di potere non certo trascurabile per le ambizioni politiche e militari dei suoi sostenitori. FONTANELLA (2005, p. 156) evidenzia come la proposta di annessione dell'Egitto del 65 a.C. sia stata interpretata da JONKERS 1963, p. 7) e da WARD 1972, p. 244) come un tentativo congiunto di Crasso e Cesare di creare un potere "alternativo", capace di arginare quello di Pompeo in Oriente. (Sull'argomento si veda inoltre MEYER 1922, p.12, CIACERI 1939, p. 213, SUMMER 1966, p. 569-582 e FERRARY 1988, p. 213). La studiosa, però, ritiene che tale ambizione potrebbe essere riscontrata in realtà nel solo Crasso: costui, oltre ad essere direttamente implicato nella proposta di annessione dell'Egitto (come confermato dalla notizia plutarchea: cfr. *supra* e *De rege alexandrino*, fr. VI, p. 92 Stangl), è l'unico del quale le fonti

menzionino l'ostilità nei confronti di Pompeo (l'inimicizia tra i due è ricordata da Plutarco per il 70 a.C, anno del loro primo consolato (cfr. *Crass.* 12, 3), ma anche per il periodo precedente al 60 a.C., anno del primo triumvirato: cfr. *Crass.* 14,1. Riguardo a Cesare, la sua presunta ostilità nei confronti di Pompeo non è affatto dimostrata per il biennio 65-63: cfr. TAYLOR, 1980, p. 12 sgg.; SUMMER 1996, p. 338. Non va tralasciato il fatto che Tolomeo "foraggiava" i propri sostenitori nel Senato romano, che, per continuare a beneficiare dei suoi generosi donativi, tardò a riconoscere ufficialmente la legittimità del suo regno fino al 59 (cfr. JONKERS 1963, p. 7 e soprattutto GABBA 1990, pp. 189 sgg).

Le fonti sul testamento sono costituite essenzialmente dai due passi delle *agrariae* (I, 2, 1 e II, 15, 41-44), nei quali Cicerone affronta la questione relativa all'Egitto. È incerto se la sua redazione debba essere attribuita a Tolomeo Alessandro I, morto nell'87 a.C., o a Tolomeo Alessandro II, che regnò sull'Egitto solo 19 giorni nell'estate dell'80 a.C. A tal proposito si rimanda a tre contributi essenziali: Volterra (1939, pp. 97 sgg.), che attribuisce il testamento a Tolomeo I, seguito da Badian (1967, pp. 178 sgg.). Di contro Braund (1983, p. 24) propende per l'attribuzione a Tolomeo Alessandro II.

dabit is igitur Alexandriam clam petentibus iis, quibus apertissime pugnantis restitistis?: si ripete lo schema dell'*isocolon*: *clam-potentibus-iis/quibus apertissime pugnantis*. Si noti, inoltre, la persistenza di termini mutuati dal lessico militare: *pugnantis*, che richiama il precedente *oppugnatur* (cfr. supra) e *restitistis*, che ribadisce l'immagine di un vero e proprio stato d'assedio (cfr. JONKERS 1963, p. 7). In entrambe le orazioni Cicerone attacca nominalmente il solo Rullo, ma più volte fa delle allusioni, fortemente velate, a suoi presunti fiancheggiatori (cfr. I, 7, 23; 27; II, 1, 6; 15; 23; 25; 98):. Il riferimento, non comprovato, a presunti personaggi, che continuerebbero nell'ombra a reggere le sorti della *res publica*, sembrerebbe funzionale alla dimostrazione

della seguente tesi: dopo il primo fallito tentativo di arginare il potere di Pompeo (la già citata proposta del 65 a.C.), Crasso e Cesare sarebbero tornati alla carica nel 63 a.C., servendosi di Rullo e del suo ascendente sul popolo e strumentalizzandone il progetto di riforma agraria. Jonkers (1963, p. 7), probabilmente rifacendosi a Gelzer (1943, p. 43), ritiene però che la proposta di Rullo non possa leggersi in chiave antipompeiana dal momento che delle *largitiones*, che essa predisponesse, avrebbero beneficiato anche i veterani dello stesso Pompeo. A tal proposito Gruen (1974, p. 392) ritiene che favorire i veterani di Pompeo fosse il principale obiettivo della *rogatio agraria* di Rullo.

La Fontanella (2005, p. 157), infine, evidenzia che l'obiettivo di Cicerone non sarebbe la decifrabilità o l'attendibilità delle proprie allusioni: la denuncia di presunti retroscena della *rogatio* di Rullo potrebbe essere funzionale a denunciare un dato di fatto, avvertito e temuto da molti, ossia il progressivo indebolimento del ruolo guida del Senato a favore di accordi e rapporti di carattere privato tra gli uomini più potenti. In pratica a Roma si avvertiva l'incapacità delle istituzioni di "assicurare il funzionamento del governo in forma collegiale, favorendo l'individualismo dei "raggruppamenti aristocratici" (cfr. CLEMENTE 1990, p. 214).

haec, per deos immortales (...): si noti l'*interiectio indignantis* (HOFFMANN 2003, p. 135), che segnala l'intenzione da parte dell'oratore di sottolineare/amplificare quanto dirà subito dopo.

(...) utrum esse vobis consilia siccorum an vinulentorum somnia, et utrum cogitata sapientium an optata furiosorum videntur: l'oratore sembra rinunciare ad argomentare su questo punto, optando per una violenta invettiva contro i promotori della legge: ACHARD (1981, pp. 187 sgg.) documenta con diversi esempi la tendenza propria della retorica ciceroniana ad avvalersi della *vituperatio* per screditare l'avversario. Da questa analisi emerge in particolare che il ricorso all'invettiva è più frequente nei discorsi

indirizzati al Senato: la *vituperatio* servirebbe, nella strategia retorica dell'Arpinate, a corroborare il pregiudizio dei senatori nei confronti dell'avversario di turno.

I 1, 2

Videte nunc (...) : l'*incipit* del paragrafo impiega un nesso di transizione interna (cfr. LANDGRAF 1914, pp. 163-164), che ha la funzione di segnalare il passaggio del discorso da un *caput* all'altro della legge di Rullo, richiamando su di esso l'attenzione dell'uditorio. La medesima formula ricorre in I 2, 5; I 5, 14 ed infine I 5, 15; altre espressioni analoghe sono: *videtis iam* (I 5, 14) e *nunc perspicite* (I 5, 15). Cicerone si prepara ora a sferrare un attacco più deciso contro Rullo, cercando di focalizzare l'attenzione degli ascoltatori innanzitutto sulla manifesta incapacità del tribuno di gestire il denaro pubblico a causa della sua condotta di vita lussuosa e smodata, che lo induce a servirsi del patrimonio dello stato come se fosse il proprio.

proximo capite: il *caput* della legge successivo a quello relativo alla questione egiziana prevedeva la vendita di alcune proprietà fondiari della *res publica* soggette a *vectigal*, sia quelle ufficialmente inserite nelle *tabulae censoriae* (lo desumiamo da I 1, 2: *persequitur in tabulis censoriis*) che quelle non ancora inserite (cfr. I 1, 3: *relictæ possessiones*). Da un riferimento presente nel secondo discorso (cfr. II 2136) si desume che, probabilmente, nel suo progetto di legge Rullo aveva previsto un *terminus a quo*, l'anno 88 a.C.: in altri termini Rullo avrebbe avuto intenzione di coinvolgere nella *rogatio* solo i beni fondiari divenuti proprietà dello Stato a partire dall'88. a.C. (su questo *caput* della *rogatio* si veda NICOLET 1979, pp. 69 sgg.; FERRARY 1988, p. 148 il quale evidenzia come un provvedimento del genere avrebbe avuto come conseguenza più immediata e lampante il depauperamento dell'erario ed infine MOATTI 1993, p. 85). Si noti l'impiego di *caput* nell'accezione

tecnico-giuridica di “articolo” della proposta di legge di Rullo (per questa accezione si veda anche I 4, 12 e II 6, 15). Nel secondo discorso (II 29, 80) l’oratore impiega *caput* nell’accezione di “parte essenziale” o “migliore” di un determinato oggetto, documentata anche in *Pro Mur.* 12, 14.

ut impurus helluo turbet rem publicam: l’oratore sembra voler appositamente rinunciare a una dettagliata ed approfondita argomentazione sui punti oscuri del progetto di Rullo per ricorrere alla più diretta ed efficace *vituperatio de vitiis* (argomento affrontato in maniera ampia e dettagliata da Cicerone in *de inv.* II, 32) di Rullo, soffermandosi in particolare su un aspetto del suo stile di vita: il *vitium* di sperperare denaro. Servendosi di tre frasi scandite dall’anafora di *ut* Cicerone concentra l’attenzione dell’uditorio sul carattere sovversivo della manovra politica del tribuno (*turbet rem publicam*) ed insinua il sospetto che Rullo dissipi il patrimonio dello stato come avrebbe fatto con il proprio (non abbiamo nessuna altra fonte sulla consistenza del patrimonio di Rullo né sulla sua presunta ingordigia o avarizia. In generale e non solo riguardo a questo aspetto, la figura di Rullo presenta contorni estremamente incerti in quanto le notizie sul suo conto prima e dopo il tribunato sono estremamente scarse: il suo gentilizio viene collegato a quello dei gemelli *Servilii*, vissuti al tempo della seconda guerra Punica: cfr. MUNTZER 1922, p. 137; SCULLARD 1951, p. 142; LIPPOLD 1963, p. 208; SUMMER 1966, p. 573). L’accusa di dissipare l’erario si configura come un vero e proprio *topos contra populares* che l’oratore riprende e sfrutta contro Rullo. ACHARD 1981, pp. 460 sgg. evidenzia la maggiore frequenza con cui il suddetto *topos* ricorre nei discorsi al popolo rispetto ai discorsi al Senato dal momento che l’oratore, parlando al popolo, preferirebbe fare appello all’*utile* mentre davanti al consesso senatorio al *genus laudabile*. Nel caso delle orazioni *de lege agraria* l’indicazione fornita da Achard sembrerebbe essere pienamente rispettata : infatti, nel discorso al

popolo non solo gli appelli alla difesa dell'erario sono più numerosi (II, 10; 32 ;47; 98) ma soprattutto più energiche e vigorose sono le immagini a cui l'oratore fa ricorso per enfatizzare la minaccia, facendo appello all'*utilitas* dell'uditorio e quasi identificandolo con i *bona publica* minacciati da Rullo (cfr. ACHARD, 1981, p. 461). Anche quando Cicerone chiama i senatori alla difesa dei beni del demanio pubblico (cfr. I, 5-6) sembra essere più preoccupato di salvaguardare il prestigio e l'onore dello stesso senato, giacché Rullo viene presentato come colui che con la sua *rogatio* andrà a vanificare le conquiste dei grandi generali del passato, cosa che dovrebbe suscitare lo sdegno e la riprovazione del consesso senatorio (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 321). *Helluo* designa letteralmente "qui per luxuriam bona sua consumit" [si veda THES. 2597 20-23; cfr. inoltre Ter. *Haut.* 1033; Cic. *Sest.*, 26; *In Pis.*, 22, 41; *Phil.*, 2, 65; *Apul.*, *apol.*, 57] ed evoca la prodigalità e la voracità del personaggio in questione, ma porta con sé anche l'immagine del furto e della sottrazione indebita (cfr. ACHARD 1981, p. 330). In Cicerone *helluo* può accompagnarsi ad aggettivi che, come *impurus* (da intendersi nel senso di "sfrenato, privo di freni inibitori"), indicano qualità morali negative dei soggetti a cui il sostantivo è riferito (cfr. Cic. *de domo sua*, 10, 25: *helluoni spurcatissimo*). In luogo di *impurus helluo turbet rem publicam* il codice Lagomarsini. 9, risalente al XIV secolo, scrive *impunis bello turbet rem publicam* sicché l'intero passo è da intendersi *fate attenzione a come questo impunito getti lo scompiglio nello stato con una vera e propria guerra*. La lezione *bello*, evidentemente *facilior* rispetto al più raro *helluo*, viene respinta dalla totalità degli editori del XX secolo (a tal proposito si veda la valutazione negativa di Marek del codice in questione:: cfr. MAREK 1983, p. XI): in realtà, già Zumpt (che non aggiunge alcun commento a proposito), sebbene si serva solo del codice Lagomarsini.9 per la propria edizione, attribuendogli la massima autorità, respinge la lezione *bello*. Su un dato occorre riflettere. Sebbene Cicerone in

entrambi i discorsi si avvalga di numerosi termini tratti dal lessico militare, non adopera mai il sostantivo *bellum* in riferimento alla proposta di legge di Rullo, sostantivo che lascerebbe prefigurare una vera e propria guerra civile per Roma. *Helluo* appare più adatto al contesto, dato che l'oratore è qui impegnato ad offrire ai propri ascoltatori un ritratto etico di Rullo, evidenziando soprattutto l'incapacità del tribuno di amministrare il denaro pubblico a causa del suo *vitium*.

ut a maioribus possessiones relictas disperdat ac dissipet: il termine *possessio* può indicare non solo il possesso di beni immobili di proprietà dello Stato (cfr. *In Verrem*, II, 15) ma anche il bene stesso. *Relictas* va inteso, in riferimento a *possessiones*, nel senso di "lasciati in eredità". *Disperdo* è di uso rarissimo ed in Cicerone presenta solo un'altra occorrenza (cfr. *Ep. ad Fam.* V, 10: *civis Romanos occidit, abripuit, disperdidit, regiones vastavit*).

Perscribit in sua lege vectigalia, quae decemviri vendant - hoc est, proscribit auctionem publicorum bonorum (...): la probabile presenza ravvicinata di due composti di *scribo* ha prodotto un qualche turbamento nella tradizione manoscritta: 1) *perscribit* (rigo 8) è lezione dei codici **E, V**, mentre tutti gli altri codici hanno *proscribit*; 2) *proscribit* (rigo 9) è lezione del solo **e**, mentre tutti gli altri testimoni presentano *perscribit*. Sebbene non manchino nella tradizione a stampa alcuni tentativi normalizzanti (cfr. *perscribit ... perscribit* di Zumpt o *proscribit ... proscribit* di Lemaire), gli editori del XX secolo (Clark, Freese, Boulanger e Marek) preferiscono conservare la *variatio perscribit ... proscribit*, scelta che appare condivisibile considerato il particolare significato tecnico-burocratico posseduto dai due verbi. *Perscribere* può essere inteso nell'accezione di "redigere un elenco dettagliato" e potrebbe pertanto ammettere come oggetto *vectigalia*, "i terreni gravati da imposta", che dovranno essere messi in vendita dai decemviri (l'uso

di *perscribo* in questa accezione è documentato in Cicerone soprattutto nel genere epistolare ed in particolare nella corrispondenza con Attico: cfr. Cic. *ad Att.* XV, 10 e XII, 7). *Proscribere* ha come significato tecnico “annunciare pubblicamente” un determinato provvedimento dello stato, ad esempio un’*auctio* (cfr. I 2, 4: *auktionem proscriptam a tribuno plebis* e HELLEGOUARC’H 1972, p. 234). L’atto del redigere un elenco (*perscribere*) dei terreni gravati da imposta appare preliminare e strumentale al successivo annuncio pubblico e ufficiale (*proscribere*) dell’asta (cfr. FONANELLA 2005, p. 156).

nam superioribus capitibus dignitas populi romani violabatur (...) urbes pacatae, agri sociorum, regum status decemviris donabantur: sul concetto di *dignitas* si veda p. 00 del presente lavoro. Con una rapida *elencatio* asindetica, Cicerone sembra voler mettere sotto gli occhi dei senatori gli effetti concreti della proposta di legge di Rullo, che concederà ai decemviri la possibilità di agire in assoluta libertà. A proposito di *donabantur* Zumpt osserva che il verbo indica la facoltà concessa da Rullo ai decemviri di mettere in vendita tutti i possedimenti dello Stato (cfr. ZUMPT 1861, p. 2: *odiosum verbum. Potestas enim illa significatur, quam Rullus vendendi, quae vellent, decemviris dabat*). Jonkers (1963, p. 9) e Fontanella (2005, p. 160) osservano che *dono* presupporrebbe un atto totalmente disinteressato da parte di Rullo che però non sarebbe pienamente condivisibile dal momento che anche il tribuno avrebbe certamente tratto notevoli vantaggi dall’attuazione del suo progetto di riforma agraria.

nunc praesens <et> certa pecunia numerata quaeritur: il cumulo asidentico di attributi sinonimici (*praesens, certa, numerata*: Hollander 2007 sottolinea come Cicerone si serva dei sintagmi *praesens pecunia* e *pecunia numerata* nell’accezione di «coins and cash») ha prodotto diversi interventi testuali: se Clark (1909, p. 27) inverte la posizione dei termini *certa* e *pecunia* stampando *nunc*

praesens pecunia, certa, numerata quaeritur, Marek - di cui si riproduce il testo nel lemma del commento - inserisce la congiunzione *et* tra *praesens* e *certa*, da considerarsi probabilmente come predicativi del soggetto *pecunia*, di cui *numerata* sarebbe il solo attributo. Più invasiva fu la proposta avanzata da E. Wunder (*Variae lectiones librorum aliquot M.T. Ciceronis ex codice Erfurtensi enotatae ab E.W.*, Lipsiae 1827, pp. lxxxviii-xci) di espungere *numerata*, affermando che «nihil verius puto, quam adiectivum numerata vocis praesens explicandae causa ab interprete superscriptum et a librariis receptum esse, praesertim cum in codice Erfurtense ipsum illud verbum non Ciceronianae orationi insertum, sed super pecunia positum reperiatur». Contro l'opinione di Wunder e per il mantenimento del testo trådito si schierò nel 1839 H.Chr.Fr. Gebhardt, 1839, I, p. 4, la cui argomentazione è riportata da Zumpt, 1861, p. 3: «coniungenda enim est pecunia numerata, i.e. non ea, quae in agris annuis redditibus, suppellectili sita sit, sed ea quae auro et argento signato constet, eamque ipsam pecuniam numeratam Rullus esse vult praesentem, ut statim uti possit, et certam, non cuius certa futura sit summa, sed quam accepturum se certo possit sperare».

L'impiego dei tre aggettivi in *variatio* sinonimica può avere qui una precisa funzione retorica, ossia rendere mediante il cumulo asindetico di attributi quella smodata e impaziente cupidigia di denaro che caratterizza la figura di Rullo (cfr. *supra*). Cicerone ha già indicato come vero e ultimo fine della proposta del tribuno il dividersi con i suoi complici i terreni acquistati: Rullo, infatti, è *in cerca di denaro (quaerit pecuniam: II, 2, 10-11)*. Ed è su questo tasto che torna a battere subito dopo la strategia d'attacco ciceroniana: Rullo non solo cerca denaro, ma nella sua smodata bramosia, egli arriva a pretendere denaro *immediatamente disponibile, sicuro, in contanti*, un bottino facile e che può essere subito sperperato.

"Veneat" inquit "silva Scantia". utrum tandem hanc silvam in relictis possessionibus (...): in entrambe le orazioni Cicerone si serve del discorso diretto per riportare espressioni proprie di Rullo (cfr. I 5, 16; II 7,18; II 11, 29; II 12, 31; II 25, 66; II 25, 67). In questo caso non è possibile stabilire con certezza se si tratti di una citazione testuale della *rogatio* (il passo comunque è contemplato tra le citazioni testuali commentate dal Ferrary) o se, piuttosto, riporti semplicemente le parole pronunciate dal tribuno durante la sua arringa.

Da II 18, 48 (*...prius silvas vendas quam vineas...*) si potrebbe dedurre che la *silva Scantia* fosse il primo *vectigal* di cui si disponesse la vendita o comunque tra i primi (così FONTANELLA 2005, p. 153). Sull'ubicazione estremamente incerta della *silva Scantia*, collocata, senza sicuro fondamento, dai moderni in Campania cfr. MACCHIAROLI 1974, p. 456, TIBILETTI in "Atene e Roma" 1982, p. 66, LINTOTT 1999, p. 43 ed infine NENNIGER 2001, p. 45).

Per quanto concerne le *relictae possessiones*, alle quali si fa esplicito riferimento nel passo in questione, secondo ZUMPT 1861 p. 4 si tratterebbe di quei possedimenti non inseriti nelle *tabulae censoriae* e quindi non registrati ufficialmente; se così fosse, *relictis* andrebbe inteso nell'accezione di "rimanenti", cioè "non ancora assegnati dai censori". Il fatto che Cicerone contempra la possibilità che Rullo possa aver trovato qualche nuovo terreno *in relictis possessionibus* corrobora l'ipotesi avanzata da MOATTI 1993, p. 87 che a Roma non esistesse un catasto delle regioni conquistate.

an in censorum pascuis invenisti?: si tratta di pascoli che i censori davano in concessione ai privati a proposito dei quali Plinio osserva: *etiamnunc in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum vectigal fuerat.* (*Nat. Hist.* XVIII, 11). Cfr. inoltre JONKERS 1963, p. 9.

Vendit Italiae possessiones ex ordine omnes. sane est in eo diligens; nullam enim praetermittit: dopo essersi soffermato sulla persona di Rullo, evidenziandone l'incapacità di amministrare il denaro pubblico e quindi l'inaffidabilità, l'oratore, per accrescere i sospetti e i timori dell'uditorio, cerca di mettere in evidenza, con ironia (cfr. I 1, 3: (...) *vigilans et acutus*), lo 'zelo' e la 'capillarità' con cui il tribuno avrebbe pianificato la vendita all'asta dei beni dello Stato. *Ex ordine:* non è chiaro se l'*ordo* a cui fa riferimento Cicerone sia quello in cui i possedimenti erano annoverati nei registri ufficiali (ipotesi per la quale propende ZUMPT 1861, p. 24) o quello in cui erano elencati da Rullo nel proprio progetto di legge (cfr. FONTANELLA 2005, p. 168). Per l'intero passo cfr. II 18, 48.

persequitur in tabulis censoriis (...) : *persequor* potrebbe essere inteso nell'accezione di "perseguire un obiettivo con costanza e tenacia" (ad es. incalzare il nemico in battaglia: cfr. *Pro Rab. Post.* 15, 42 *castris locum capere, exercitum instruere, expugnare urbis, aciem hostium profligare, hanc vim frigorum hiemumque quam nos vix huius urbis tectis sustinemus excipere, eis ipsis diebus hostem persequi (...)*) Cfr. inoltre Luc., *Phars.* 4, 65: *Caesar eum persequens pugnam facit.*

(...) **totam Siciliam; nullum aedificium, nullos agros relinquit:** la ricchezza della Sicilia era certamente ben nota ai senatori e viene più volte ricordata da Cicerone (cfr. ad esempio *In Verrem* II, 3, 48: *in provincia tam locuplete ac referta*).

L'aggettivo *totus* è, con l'anafora di *nullus*, un ulteriore espediente atto a focalizzare l'attenzione dell'uditorio sulla capillarità dell'azione di Rullo, alla cui cupidigia pare non essere sfuggito nessun bene dello stato romano.

audistis auctionem populi Romani proscriptam a tribuno plebis, constitutam in mensem Ianuarium (...) : riprendendo quanto già affermato in precedenza, (cfr. I 1, 2: *proscribit auctionem*) Cicerone pone sotto gli occhi dei senatori, come una vera e propria minaccia, il termine fissato da Rullo per la vendita all'asta dei beni del popolo romano, fornendo un riferimento cronologico preciso e vicino, così da rendere il pericolo ancora più imminente.

Proscriptam fa riferimento al momento in cui un'asta viene bandita o annunciata ufficialmente, *constitutam* a quello in cui viene fissata e in cui si svolge effettivamente (si veda ZUMPT 1861 p. 27-28; JONKERS 1963 p. 10, GABBA 2000, p. 145 e PANI 2004, p. 114).

I 2, 4

(...) et credo non dubitatis(...) largitionis causa(...): *largitio* appartiene alla famiglia di *largus* e designa la distribuzione di determinati beni alle varie *tribus* italiche (cfr. *Thes.*, s.v *largus* t .VII, 2, col., 9774, 1, 66 e soprattutto ERNOUT – MEILLET s.v. *largus*). Un passo del *de officiis* (II, 52 sgg) in cui si tratta della *beneficentia* e della *liberalitas*, aiuta a cogliere il significato che il termine in questione poteva avere presso l'uditorio dei senatori in occasione del discorso contro Rullo:

de off. II, 53

... *quod largitionem corruptelam dixit...*

Largitio può assumere nel lessico ciceroniano un'accezione fortemente negativa (cfr. inoltre *Pet.*, 46: *comitia inquinata largitione...*), presentandosi da un lato come sinonimo di corruzione e dall'altro come uno strumento politico, tipico dei *populares*, assolutamente deplorabile che ha, quale unico risultato, il depauperamento dell'erario (cfr. *de off.* I, 54: ...*magna largitio, exhauriebat aerarium...*). Definendo *largitio* la proposta agraria di Rullo, quindi, si utilizza un termine pienamente consono al tenore dell'accusa mossa al tribuno di dissipare il patrimonio

dello stato (cfr. I, 3: *impurus helluo...disperdat ac dissipet*) e si insinua anche il sospetto che il fine di tutta l'azione fosse quello di corrompere il popolo per l'affermazione di un potere personale. La fedeltà ai valori del *mos maiorum* e l'avversione a una sconsiderata e pericolosa politica di *largitiones* dovrebbero persuadere il Senato a respingere questo *caput* della proposta di Rullo (cfr FONTANELLA 2005, p. 167).

I 2, 5

Videte nunc, quo adfectent iter (...): sulla funzione dell'espressione *videte nunc* quale formula di raccordo per segnalare il passaggio da un argomento all'altro nota a I 1, 2.

(...) **apertius quam antea:** probabile nuovo riferimento ai fatti del 65 a.C.: in questo caso, però, Cicerone non pone l'accento sulle nascoste manovre politiche di Rullo, bensì preferisce sottolineare la sfrontata audacia del suo avversario e dei suoi complici, che non avvertono più la necessità di celare la propria bramosia di potere e guadagno

I 2, 5

nam superiore parte legis quem ad modum Pompeium oppugnarent, a me indicati sunt: nel discorso al Senato Cicerone assegna uno spazio estremamente ridotto alla dimostrazione dei presunti intenti antipompeiani di questo *caput* della *rogatio agraria* di Rullo (a tal proposito ACHARD, 1981 p. 123) . La *laudatio* di Pompeo è molto più marcata e sentita nei discorsi che sono rivolti al popolo, mentre risulta del tutto assente, ad esempio, nell'epistolario ad Attico. Secondo tale ricostruzione, Cicerone, in privato, tenderebbe ad assumere un atteggiamento ben più severo nei confronti di Pompeo.

Nel discorso al senato inoltre l'azione di Rullo e dei suoi complici sembrerebbe interessare maggiormente l'esercito di Pompeo che lo stesso generale, mentre la guerra che egli ancora combatte è evocata senza alcun particolare elogio del

comandante romano (cfr. I, 6). Nel discorso al popolo l'oratore dedica invece alla figura di Pompeo ben tre paragrafi (II, 52-55), facendo dei presunti torti subiti dal generale romano il fulcro dell'argomentazione tesa a stigmatizzare l'operato di Rullo e dei decemviri. Le ragioni di tale disparità tra i due discorsi potrebbero essere ricondotte ad una motivazione di carattere squisitamente politico: un ridimensionamento della figura di Pompeo non doveva riuscire sgradito ai senatori. Infatti il Senato, negli anni successivi, tenterà in tutti i modi di negare a Pompeo la possibilità di assegnare terre ai suoi veterani: così ACHARD 1981, p. 123, che cita a sostegno di tale interpretazione numerosi passi dell'epistolario ciceroniano, in particolare dalla corrispondenza con Attico: cfr. *ad Att.* 1, 18, 6; 19, 4; II, 1, 6, 8 ma anche da *Plut. Pomp.*, 46. Sull'argomento cfr. inoltre FONTANELLA 2005, p. 169.

iubent venire: *iubeo* presenta la costruzione con *ut* e il congiuntivo soltanto in riferimento a decreti o a deliberazioni ufficiali (cfr. *Thes.* VII 2, 580, 29 sgg. Cfr. inoltre *Cic. dom.* 44 e *Pis.* 72).

agros Attalensium atque Olympenorum, quos populo Romano P.Servili, fortissimi viri, victoria adiunxit, deinde agros in Macedonia regios, qui partim T. Flamini, partim L.Pauli, qui Persen vicit, virtute parti sunt, deinde agrum optimum et fructuosissimum Corinthium, qui L. Mummi imperio ac felicitate ad vectigalia populi Romani adiunctus est, post autem agros in Hispania apud Carthaginem novam duorum Scipionum eximia virtute possessos; tum ipsam veterem Carthaginem vendunt, quam P. Africanus nudatam tectis ac moenibus sive ad notandam Carthaginiensium calamitatem sive ad testificandam nostram victoriam sive oblata aliqua religione ad aeternam hominum memoriam consecravit. his insignibus atque infulis imperii venditis, quibus ornatam nobis

maiores nostri rem publicam tradiderunt, iubent eos agros venire, quos rex Mithridates in Paphlagonia, Ponto Cappadociaque possederit: Cicerone ribadisce la capillarità del progetto di riforma di Rullo elencando, per mezzo di una lunga e densa *enumeratio*, i numerosi possedimenti oltre i confini dell'Italia interessati dalla *largitio* di Rullo. Per ciascun territorio menzionato, l'oratore indica i nomi dei condottieri che li conquistarono per il popolo romano, dei quali non trascurava di ricordare i grandi risultati raggiunti. Per l'intero passo cfr. II 18, 50 sgg. (Attaleia era una città della Panfilia [cfr. Sh. Jameson, RE Suppl. XII, s.v. Attaleia 3, coll. 110-129]; Olympos della Licia [cfr. E. Oberhummer, RE XVIII, s.v. Olympos 21, coll. 315-320]); entrambe le città furono conquistate nel 79 dal console Publio Vattia Isaurico. Publio Cornelio Scipione e il fratello Gneo combatterono in Spagna contro i Cartaginesi occupando *Carthago nova* (Cartagena); perirono entrambi in battaglia nel 212 combattendo contro Magone ed Asdrubale: cfr. Liv., XXV, 34-36 e Cic., *Balb.*, 34. Se si considera che i condottieri di cui Cicerone fa menzione appartengono al medesimo rango dei senatori, il tentativo di screditare Rullo è ancora più evidente. Mentre nel discorso al popolo l'oratore insiste soprattutto sulla perdita economica che implicherebbe la vendita dei *vectigalia* (che, se appaltati, produrrebbero per i pubblicani una ricchezza destinata a scomparire: cfr. II, 50), in Senato l'oratore si concentra a ricordare come tali territori siano il frutto delle gesta eroiche dei padri. L'obiettivo è accrescere il biasimo dell'uditorio senatorio nei confronti di Rullo e dei suoi complici.

I 3, 7

Hoc vero cuius modi est(...): l'oratore evidenzia un ulteriore aspetto negativo insito in questo *caput* della *rogatio* di Rullo riguardante le procedure di vendita dei *vectigalia*. La loro vendita non dovrebbe svolgersi a Roma, come tutte le *locationes censoriae*, ma nei luoghi e nei tempi stabiliti dal collegio dei decemviri. Fatta eccezione per le decime della Sicilia, che venivano appaltate

sull'isola (cfr. *In Verr.* III, 14), le *locationes* degli altri beni pubblici si svolgevano esclusivamente a Roma (cfr. NICOLET 1965, p. 164). Pertanto, nel momento in cui si intendeva trasferire lontano da Roma le operazioni di compravendita dei terreni di proprietà dello stato, si alimentava il naturale sospetto che Rullo e i suoi fiancheggiatori volessero realizzare qualcosa di "potenzialmente rivoluzionario", timore che non poteva e non doveva lasciare indifferenti i senatori (cfr. FONTANELLA 2005, p. 167).

nam decemviris (...) nequissimi homines (...) : per stigmatizzare ulteriormente tale possibilità prevista dalla legge di Rullo, Cicerone ricorre nuovamente al *topos* del tribuno (Rullo) scialacquatore che cerca di escludere il Senato e il popolo romano dalla vendita del suo patrimonio (cfr. I 1, 3). La similitudine consente a Cicerone di mettere in guardia i senatori riguardo a un presunto lato oscuro del progetto di Rullo e dei decemviri, insistendo sul rischio che cospicue operazioni economiche potessero sfuggire completamente al controllo del Senato.

I 3, 8

iam illa omnibus in provinciis, regnis, liberis populis (...) : si noti la sequenza asindetica trimembre con la quale Cicerone sottopone all'attenzione dell'uditorio le conseguenze concrete di quanto la legge dispone per le province, cercando così di aggravarne ed amplificarne la portata. Nello stesso tempo l'oratore cerca di dare l'impressione che il mondo intero ne possa essere interessato e colpito: se l'espressione *omnibus in provinciis (...)* fa riferimento all'assetto amministrativo dello Stato romano, le successive formulazioni, *omnibus gentibus, in orbem terrarum, in omnibus locis*, di carattere più generico, mostrano, con evidente esagerazione, che nessun luogo può considerarsi al sicuro dalle mire di Rullo (espressioni analoghe ricorrono ad esempio in *Cat.* I, 9 e *Pro Sulla*, 33).

quam acerba, quam formidolosa, quam quaestuosa concursatio decemviralis futura sit, non videtis: nei primi paragrafi dell'orazione al Senato, la valutazione della *rogatio* di Rullo da parte di Cicerone si basa esclusivamente sulla previsione delle sue probabili conseguenze, e quindi su una serie di insinuazioni riguardo a ciò che Rullo e i decemviri faranno o avranno la possibilità di fare: *licebit* (par. 7); *futura sit* (par. 8); *videbitur* e *facient* (par. 9). In riferimento a tale strategia, Quintiliano (IX, 2, 41) adopera la definizione di *translatio temporum* citando proprio un *exemplum* ciceroniano (*Pro Mil.*, 32), in cui l'Arpinate denuncia ciò che avrebbe potuto fare Clodio se fosse riuscito a diventare pretore. Si noti la ripetizione anaforica di *quam* e un nuovo asindeto trimembre, che forma una *climax* ascendente ed è, a giudizio di Laurand, elemento proprio dello stile colloquiale, denotando la presenza di tratti propri della lingua d'uso in un contesto argomentativo (cfr. LAUSBERG 1988, p. 345 e LAURAND 1936, pp. 243-45).

hereditatum obeundarum causa quibus vos legationes dedistis, qui et privati et privatum ad negotium exierunt (...): il termine *legatio* indica propriamente un'ambasceria (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 45). Per conferire maggiore attendibilità al proprio argomentare, Cicerone fa riferimento a un particolare ben noto ai senatori, vale a dire la pratica della *legatio libera*, un incarico speciale conferito ai senatori che, per interessi privati (come per esempio entrare in possesso di un'eredità), si recavano in una provincia e usufruivano dello *status* di ambasciatori, pur essendo privati cittadini e non avendo nessuna *auctoritas* formale o ufficiale (vd. JONKERS 1963, p. 27 e PANI 2004, p. 115). Dal *De legibus* (III 4,18) sappiamo che Cicerone, proprio nell'anno del consolato, ne proporrà l'abolizione (la proposta è ovviamente successiva al discorso tenuto in Senato il 1 gennaio del 63), ottenendone però solo la limitazione ad un anno, con l'approvazione anche del Senato (un riferimento alle *liberae legationes* è presente anche nella

seconda orazione: cfr. II, 17, 45). Davanti ai senatori, l'oratore sembra tuttavia più preoccupato di non turbare l'equilibrio tra le province e Roma, cercando al contempo di convincere l'uditorio che la *rogatio* di Rullo finirebbe per incrinarlo pericolosamente. E □ probabile che la menzione delle *liberae legationes* avesse l'obiettivo, nel contesto senatorio, di insinuare nell'uditorio il sospetto che lo strapotere dei decemviri, accrescendo il malanimo dei *socii*, avrebbe potuto compromettere questo privilegio senatorio: (cfr. FONTANELLA 2005, p. 170).

non maximis opibus (...) : *opibus* va inteso nell'accezione generica di "risorse" o "mezzi", designando tutto ciò di cui dispone l'uomo politico per esercitare la propria influenza, e pertanto esprime tutta la sua potenza, configurandosi come il terzo elemento su cui poggia la superiorità di un membro della *nobilitas*, dopo il *genus* (la discendenza familiare) e le *divitiae* (la ricchezza materiale): cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 237; si veda anche Cic. *ad Att.* I 19, 6; II 9, 1; *In Verrem* II, 1, 3; *Planc.*, 73 ed infine Sall. *Or. Lep.*, 20.

neque summa auctoritate praediti (...) : l'*auctoritas* è, *stricto sensu*, "l'azione di colui *qui auget* e che, con la propria superiorità, compensa l'insufficiente personalità di un altro" (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 296; cfr. anche ERNOUT-MEILLET s.v. *augere*). Il termine è presente nei testi più antichi e i suoi primi impieghi risalgono a due formule della legge delle 12 Tavole (citate da Cicerone in *Top.*, 23 e *Off.* I, 37) e della *lex Atinia* (cfr. Gell. XVII 7, 1). Pertanto *auctoritas* si differenzia sia da *potestas* che da *imperium*, che designano, invece, un potere derivante esclusivamente dall'esercizio di un magistratura: cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 309.

tamen auditis profecto quam graves eorum adventus sociis nostris esse soleant: il termine *socius* rimanda al concetto

di *societas* che, nel lessico del diritto internazionale, indica una forma di alleanza tra Roma e le popolazioni straniere suggellato da un *foedus* (cfr. HELLEGOUARC'H 1972 p. 82). Spesso *socii* si contrappone all'espressione *exterae nationes*, che secondo Jonkers designerebbe le popolazioni provinciali affiancate al Lazio e agli italici come terza componente, estranea alla *civitas* (JONKERS 1963 p. 26; VENTURINI 1979, pp. 60-66; cfr. inoltre *In Verrem* II, 2 e *Pro Manilio* 65). Ferrary intende invece l'espressione *exterae nationes* come genericamente riferita alle popolazioni extraitaliche (FERRARY 1988 p. 71). *Societas* può indicare anche l'alleanza tra due o più uomini politici, di pari o di diverso grado (Cicerone, ad esempio, definisce *socii* i partecipanti alla congiura di Catilina; o ancora Balbo è il *socius laborum* di Cesare: cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 86).

I 3, 9

quam ob rem quid putatis impendere hac lege omnibus gentibus terroris et mali (...): per l'espressione *quam ob rem* quale formula di raccordo cfr. I 8, 26 e II 18, 50. *Impendeo* si configura come una scelta lessicale "emotivamente forte" giacché segnala un pericolo imminente cui bisogna rispondere con urgenza (cfr. *Phil.* VI, 13: *ego vero eam sententiam dixissem ut me adversus populum Romanum (...) si bellum, si morbus, si fames, facile possem defendere; quae partim iam sunt, partim timeo ne impendeant*, cfr. inoltre *ad Att.* IX 3, 7: *de pace suscipere; in quo non extimesco periculum cum enim tot impendeant (...)*. *Putatis* regge l'infinito futuro *fore* in due casi (II 28, 77 e II 35, 95); in altri due regge invece l'infinito presente (I 3, 9 e I 9, 27).

cum immittantur in orbem terrarum decemviri summo cum imperio, summa cum avaritia infinitaque omnium rerum cupiditate: *immitto* potrebbe essere inteso nell'accezione negativa di "aizzare" o "scatenare" qualcuno contro una preda o un obiettivo (cfr. Tac. *Ann.* 2, 64 e Luc. *Phars.* 7, 506). *Imperium* designa il potere dei magistrati superiori, consoli e pretori, unendo in sé

l'insieme delle competenze amministrative, militari e giudiziarie. *Potestas* è riferito soprattutto al potere dei magistrati inferiori, come per esempio i tribuni della plebe (cfr. Liv., III, 9, 10: *non illum consulare imperium, sed tribuniciam potestatem*). Si noti infine l'anafora *summa cum.. summo (...) cum (...)* e l'accumulazione di superlativi (*summa* e *infinita*), che insieme con l'espressione *omnium rerum* rende l'immagine dell'universalità dell'azione di Rullo e dei decemviri, che sembra non trovare limiti spaziali, oltre che politici.

quorum cum adventus graves, cum fasces formidolosi, tum vero iudicium ac potestas erit non ferenda. licebit enim, quod videbitur, publicum iudicare, quod iudicarint, vendere: cfr. I 3, 8. L'utilizzo del plurale *adventus* è indicativo sia della capillarità sia della frequenza con cui i decemviri passeranno al setaccio le province (cfr. SUMMER 1966, p. 155). Si noti l'anafora di *cum* in correlazione con *tum vero*: se in entrambe le proposizioni c'è un unico verbo, come in questo caso, lo si trova all'indicativo (*erit ferenda*), se, invece, ogni singola proposizione ha un proprio verbo, in quella introdotta da *cum* si trova il congiuntivo: cfr. LAUSBERG 1988, p. 232.

Per *fasces* cfr. II 17, 45. I fasci erano una delle più antiche insegne dei magistrati romani ed erano trasportati davanti a loro dai littori nelle apparizioni in pubblico. Il sostantivo può indicare anche il potere stesso dei magistrati: cfr. Sall. *Cat.* 18, 5 e Hor. *Sat.* 1, 6, 96.

Iudicium va inteso nell'accezione di "opinione, parere", "sentenza" e, quindi, "arbitrio" o "potere decisionale": il termine fa riferimento, come il successivo infinito *iudicare*, alla facoltà concessa da Rullo ai decemviri di dichiarare demaniale qualunque proprietà per poi metterla in vendita. A proposito di *homines sancti*, espressione chiaramente ironica riferita a Rullo e ai decemviri, Zumpt (p. 8) osserva: *nimirum decemviri, quos per simulationem sanctos, id est integros et pecunia abstinentes appellat.*

Hinc vos quas spoliationes, quas pactiones, quam denique in omnibus locis nundinationem iuris ac fortunarum fore putatis?: si noti il rilievo dato all'anafora *quas ... quas ... quam* che rimarca l'*enumeratio* asindetica delle possibili future conseguenze della legge di Rullo.

Pactio indica il contratto che veniva stipulato tra gli abitanti di una provincia e gli appaltatori, che presiedevano alla riscossione e all'amministrazione delle imposte (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 432). Il termine può essere qui inteso anche nell'accezione negativa di "accordo illecito" o "complotto" tra due o più parti, alludendo a presunti accomodamenti tra i decemviri e i funzionari delle province (cfr. *Cat. I, 15: pactionis suspicio*).

Il termine *nundinatio* indica il mercanteggiare o il trafficare: per *nundinationem iuris* cfr. *Cic. In Verrem II, 119*.

I 3, 10

Etenim quod superiore parte legis praefinitum fuit, "Svlla et Pompeio consvlibvs", id rursus liberum infinitumque fecerunt: L. Cornelio Silla e Q. Pompeo Rufo furono consoli nell'88 a.C. È probabile che Rullo nella prima parte della sua *rogatio* avesse stabilito, almeno formalmente, di limitare la vendita solo ai possedimenti divenuti di proprietà dello stato nell'anno 88 a.C. (cfr. II, 15, 39 e FONTANELLA 2005, p. 174).

I 4, 10

iubet enim eosdem decemviros: per *iubet* cfr. nota a I 2, 5 (*iubeo* si costruisce con l'infinito attivo qualora s'intenda mettere in risalto la persona che esegue l'ordine o l'invito; si costruisce con l'infinito passivo quando invece il rilievo cade sulla cosa ordinata (cfr. ad es. *Caes. Bell. Gall., I, 45: iubet rescindi pontem*. Si veda inoltre HELLEGOUARC'H 1972, p. 234).

omnibus agris publicis pergrande vectigal imponere (...):

Laurand classifica i composti in *per* come un fenomeno tipico della lingua familiare alla base del *genus subtile* o *humile*, e ne fornisce un lungo elenco da cui si ricava, altresì, che sono da ascrivere agli elementi più caratteristici della prima produzione oratoria ciceroniana, in particolar modo delle Verrine (cfr. LAURAND 1936, p. 231). Il ricorso a tale categoria di composti è in ogni caso funzionale ad esprimere una valutazione di tipo “dimensionale” piuttosto che estetico (cfr. ZUMPT 1863, p. 24). L’espressione *pergrande vectigal* ricorre anche in II 21, 56. Ferrary (1988, p. 152) ritiene che se *vectigal imponere* appartiene sicuramente al testo della *rogatio*, l’attributo *pergrande* esprimerebbe una valutazione critica dell’oratore e pertanto rimanderebbe ad una dimensione soggettiva.

ut idem possint et liberare agros (...): *liberare* va inteso

nell’accezione di “sgravare” un terreno dal peso delle imposte: cfr. Cic. *de har. resp.* 1, 12. Nel lessico giuridico il termine può indicare anche l’assoluzione da una colpa che viene espressa in genitivo: cfr. *Mil.* 12, 47 e *In Verrem* I 2, 140.

quos commodum sit, et, quos ipsis libeat, publicare: per

l’espressione *commodum sit e libeat* cfr. I 3, 5. *Commodum* designa gli interessi o i profitti perseguiti dal singolo (cfr. *In Verrem*, II 3, 323; *Sest. Rosc.* 111) o da una collettività (cfr. *In Verrem*, II 3, 323) o, come in questo caso, di una ristretta cerchia di persone. *Publicare*, nell’accezione di “trasformare un terreno in proprietà dello stato”, è presente in *Mur.* I, 15 e in Livio II, 45.

Quo in iudicio perspici non potest, utrum severitas

acerbior an benignitas quaestuosior sit futura: per l’uso dei due aggettivi cfr. I 3, 5 e relativa nota. *Severitas* designa l’aspetto esteriore di persona rigida ed austera. In Cicerone l’aggettivo *severus* si oppone a *hilaris* (cfr. *de orat.* II, 289); a *urbanus* (cfr. *de*

orat. II, 238) ed è associato spesso a *tristis* (cfr. *Brut.* 113; *Lael.*, 66). *Benignitas* esprime un concetto antitetico rispetto a *severitas*, giacché indica la propensione di un individuo a fare doni: Cicerone afferma che la *benignitas* consiste soprattutto in doni d'argento, nell'offrire banchetti al popolo o nell'offrire soccorso e assistenza in diverse circostanze (cfr. *Comm. Pet.*, 41). L'Arpinate adopera il termine in un'accezione negativa, in riferimento ai regali che il giovane Lelio Balbo elargisce ad alcuni greci per testimoniare contro Flacco (cfr. *Pro Flacco*, 18), o in riferimento all'appoggio fornitogli dai suoi amici per la revoca dell'esilio (*ad Att.* IV 2, 7).

In II 29, 81 *benignitas* designa la politica agraria dei Gracchi e pertanto si carica, come in questo caso, di una sfumatura ironica (cfr. MURRAY 1966, p. 293).

Sunt tamen in tota lege exceptiones duae, non tam iniquae quam suspiciosae: Cicerone manifesta le proprie perplessità in relazione all'articolo della legge che prescrive l'imposizione di fortissime imposte su tutte le terre demaniali, disponendo due eccezioni per il territorio di Recentore in Sicilia e alcuni possedimenti di Iempsale II, re di Mauritania (da II 21, 57 si evince che probabilmente l'occupazione dell'*Ager Recentoricus*, benché si trattasse di un territorio pubblico, avveniva proprio *miser cordia senatus*: a tal proposito cfr. FONTANELLA 2005, p. 172). È evidente come l'intento dell'oratore sia quello di orientare l'uditorio verso una valutazione negativa delle due eccezioni previste da Rullo (in tal senso si legga *suspiciosae*).

14, 11

Hic quaero, si Hiempsali satis est cautum foedere et Recentoricus ager privatus est: a questo punto, fingendo ignoranza sull'argomento, l'oratore si interroga, rivolgendosi all'uditorio, sull'utilità e l'effettiva necessità delle due eccezioni ordinate da Rullo, dal momento che il territorio di Recentore è

proprietà privata e i diritti di *lempsal* sui territori in questione sono salvaguardati da un trattato. *Foedus* designa un patto stipulato tra due personaggi o gruppi sociali (fondato su clausole formalmente enunciate per iscritto o oralmente) e si applica soprattutto alle relazioni tra Roma e le popolazioni alleate o sottomesse, o agli accordi conclusi spontaneamente dai Romani con le nazioni vicine, indipendentemente dalla loro natura (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 39). In Cicerone *foedus* indica, ad esempio, il patto che lega tra loro i complici di Catilina (*Cat.* I, 63) e pertanto si carica di una valenza fortemente negativa. Nella fattispecie, il *foedus* a cui si fa riferimento fu stipulato tra Aurelio Cotta, console insieme a Licinio Lucullo per l'anno 74 e impegnato in Oriente fino al 71, e il re *lempsal* II di Mauritania, alleato di Roma nel 75 a.C.: l'accordo però non era stato convalidato dal popolo, e questo era l'unico motivo che avrebbe potuto inficiarne l'ufficialità (da *Pro Balbo*, 12, 34 sappiamo che solo il voto dei comizi poteva conferire valore sacrale al *foedus*; per una ricostruzione, se pur sommaria, della vicenda si veda BRAUND 1977, p. 88). Con questa disposizione eccezionale Rullo, probabilmente, intendeva riconoscere la validità della linea di Cotta e fare una concessione al Senato (cfr. ACCAME-VITUCCI 1962, pp. 154-155 e JONKERS 1963, p. 26). La questione viene affrontata dall'oratore in maniera più dettagliata anche nel discorso al popolo (cfr. *Il 20*, 57-58): parlando ai senatori, come nel caso dell'Egitto, Cicerone non sembra intenzionato ad approfondire l'argomento, riaccendendo un dibattito su una questione che avrebbe potuto alienargli parte dell'uditorio (cfr. FONTANELLA 2005, p. 173).

Num quisnam tam abstrutus usquam nummus videtur :
num è emendamento del Lauredanus, accolto da Zumpt, Boulanger e Marek. *Nunc* è lezione tradita dal consenso di tutti i codici ad eccezione del Lag. 9, che riporta *hunc* (cfr. *Pro Sest. Rosc. Am.* 37, 107: *num quisnam preterea? nemo est iudices*).

Tam è lezione di **k**, accolta sia da Boulanger che da Marek. *Tandem* è lezione di tutti gli altri codici, accolta dal solo Zumpt (cfr. ZUMPT 1863, p. 10: (...) *quod augendi causa orator adiicitur tandem*).

Abstrusus viene adoperato per designare un oggetto ben nascosto; in riferimento a un discorso ne mette in evidenza l'oscurità e la poca chiarezza: cfr. Cic. *Ac.* 2, 30 e *Brut.*, 44.

quem non architecti huiusce legis olfecerint: *architectus* è adoperato raramente da Cicerone (complessivamente 13 occorrenze: cfr. *Thes.*). Il termine, adoperato nell'accezione metaforica di "creatore" o "ideatore" del progetto di legge proposto dal tribuno, sembrerebbe riferirsi ai complici di Rullo, caricandosi perciò di una sfumatura negativa, presente anche in *Pro Sest. Rosc. Am.* I, 4, 45: *verum ut haec missa faciam quae iam facta sunt, ex eis quae nunc cum maxime fiunt nonne quis potest intellegere omnium architectum et machinatorem unum esse Chrysogonum?*

Nella seconda orazione (II 13, 32) il sostantivo viene invece adoperato nell'accezione di "architetto" o "costruttore": *deinde ornat apparitoribus, scribis, librariis, praeconibus, architectis, praeterea mulis, tabernaculis.*

provincias, civitates liberas, socios, amicos reges denique exhauriunt, admovent manus vectigalibus populi Romani: si noti l'*elencatio* asindetica con cui Cicerone cerca di amplificare le possibili conseguenze del progetto di Rullo. Nel diritto internazionale l'*amicitia* designa un legame tra Roma e una popolazione straniera che, a differenza della *societas*, non implica alcun obbligo di aiuto militare. Si tratta di relazioni che si stabiliscono tra un popolo, rappresentato dal suo re, e un romano, il capo dell'esercito vincitore o un rappresentante ufficiale del popolo romano sul territorio conquistato (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 49).

Audite, audite vos, qui amplissimo populi senatusque iudicio exercitus habuistis et bella gessistis (...): si noti l'*aversio* con cui l'oratore rivolge l'attenzione dell'uditorio al problema successivo. Per *audite* e la sua funzione di raccordo cfr. nota a I 1, 2 su *videte*. Nei discorsi *de lege agraria iudicium* sembra assumere diverse accezioni: può indicare il potere decisionale o la facoltà di decidere (cfr. I 4, 13: *heredesque eorum quaestionem suo iudicio comparant*; II 36, 99: *omnia cum imperio summo, cum iudicio infinito, cum omni pecunia*; II 22, 60: *pecunia, maxima potestate et iudicio rerum omnium mittuntur*). Il termine può designare altresì una deliberazione del Senato o del popolo, come nel caso presente e in II, 21, 57: *populi Romani notione, sine iudicio senatus xviris addicentur*. Infine, può riferirsi al giudizio in un processo (II 22, 59: *de clarissimis viris qui populi Romani bella gesserunt, iudiciumque de pecuniis residuis ad xviros translatum videtis*).

quod ad quemque pervenerit (...): la discussione si sposta su una particolare clausola della *rogatio* di Rullo (che l'oratore non cita testualmente), secondo cui l'oro e l'argento, che un condottiero avesse ottenuto come preda di guerra o come regalo ma che ancora non fosse stato consacrato o impegnato per la costruzione di un monumento, doveva essere consegnato ai decemviri. Si può rimanere incerti se il fine della proposta di Rullo fosse effettivamente quello di limitare i diritti del generale sul bottino di guerra (così SHATZMAN 1972, p. 199 e FONTANELLA 2005, p. 173) o se piuttosto si stesse cercando di trasferire sotto il controllo dei decemviri le competenze relative alla *quaestio peculatus* (così JONKERS 1963 p. 23 e GNOLI 1980, pp. 295 sgg. Sulla *quaestio peculatus* cfr. inoltre RIGGSBY 1999, p. 53). Cicerone affronta il medesimo argomento anche nel discorso al popolo, ma in maniera più estesa e dettagliata (cfr. II 22, 59-62).

Pervenerit è lezione di **E**, accolta da Clark, Boulanger e Marek: Zumpt accoglie *pervenit* di **V** che presenta *aut pervenerit*. Ferrary (1988, p. 155-157) sostiene la lezione *pervenerit*, citando, a sostegno della propria tesi, il luogo parallelo della seconda orazione, in cui Cicerone discute la medesima clausola (cfr. II 22, 59). Nel discorso al Senato ci troveremmo di fronte a una parafrasi del testo della legge, che nel passo del discorso al popolo sarebbe invece citata testualmente (la citazione è contrassegnata dall'uso della capitale). Quando Cicerone parafrasa il testo della *rogatio*, le proposizioni relative devono necessariamente trovarsi al congiuntivo in quanto dipendenti da *iubet*, come in questo caso, o da *sancit* (cfr. II 22, 59), il che spiegherebbe *pervenerit*. (Si veda inoltre I 4, 13:*protinus...deferat*, e II 15, 38: *quicquid igitur sit...iubet...*).

ex praeda, ex manubiis, ex auro coronario, quod neque consumptum in monumento neque in aerarium relatum sit, id ad decemviros referri iubet: le *manubiae* rappresentano la parte in denaro del bottino di guerra (*praeda*) che il generale riservava a sé e che impiegava nella costruzione di un tempio o di un monumento (cfr. Gell. *Noct. Att.* XIII 25, 6, ORLIN 1997, p. 53, CHURCHILL 1999, p. 117 in cui si evidenzia che mentre il sostantivo *praeda* designa il bottino in generale, *manubiae* indica la parte spettante al generale, mentre *spolia* si applica prevalentemente alle armi sottratte al nemico. Sull'argomento si veda anche ZOLKOWSKY 2006, p.117).

Hoc capite multa sperant: per *caput*, adoperato nell'accezione di articolo di legge cfr. nota a I 1, 3.

In omnes imperatores heredesque eorum quaestionem suo iudicio comparant (...): per il ricorso a *comparare* cfr. I 6, 19; II 31, 85 e II 31, 86.

sed maximam pecuniam se a Fausto abluros arbitrantur. Quam causam suscipere iurati iudices noluerunt, hanc isti decemviri susceperunt: l'allusione è a Fausto Silla, figlio del dittatore. Alla morte del padre un tribuno della plebe, di cui si ignora il nome, lo accusò, davanti al pretore Gaio Orchivio che presiedeva la *quaestio peculatus, de pecuniis residuis*, ovvero, secondo quanto si ricava dal commento di Asconio a una passo dell'orazione ciceroniana *Pro Cornelio*, di appropriazione indebita da parte di Silla padre di tasse e di denari dell'erario (cfr. Asc. p. 73 Clark). Dalla *Pro Cluentio* sappiamo che la giuria (*iurati iudices*) non diede luogo a procedere contro Fausto Silla, perché, afferma Cicerone, si ritenne che "non fosse possibile discutere in condizioni di parità una causa che aveva come accusatore un tribuno della plebe, il quale aggiungeva ai diritti dell'accusa l'autorità della sua carica". In questo contesto, il riferimento a Fausto Silla potrebbe indurre a sospettare che tra le appropriazioni indebite contestate a Silla vi fosse incluso anche il bottino di guerra del padre (così BONA 1961, p. 161). Schatzman (1980, p. 186) ritiene invece che il riferimento a Fausto Silla si giustifichi solo in quanto avrebbe dovuto rispondere esclusivamente del bottino ricavato dalle proscrizioni. In ogni caso, la menzione di Silla ricopre una funzione ben precisa: persuadere i senatori che un'ingerenza di Rullo e dei decemviri in materia potrebbe causare la riapertura, sotto la loro giurisdizione, di casi come quello in questione, che erano stati lasciati cadere probabilmente grazie alla complicità di alcuni giudici, desiderosi di difendere gli interessi di molti senatori legati al regime sillano (cfr. FONTANELLA 2005, p. 175). Pertanto, sarebbe proprio la difesa di tali interessi a costituire il cardine dell'argomentazione ciceroniana contro questo *caput* della legge di Rullo (cfr. JONKERS 1963, p. 12).

I 4, 13

Hic tamen excipit Pompeium simillime, ut mihi videtur, atque ut illa lege, qua peregrini Roma eiciuntur, Glaucippus

excipitur: l'oratore rinuncia ad argomentare su questo punto e rimanda a un precedente, certamente noto ai senatori, riguardante la *lex Papia de civitate romana*, presentata dal tribuno della plebe G. Papio nel 65, che sanciva l'espulsione da Roma, per motivi di ordine pubblico, di tutti gli stranieri, disponendo un'eccezione per un tal Glaucippo, altrimenti ignoto (sulla *lex Papia* si veda *Pro Archia*, 10 e *Pro Balbo*, 52).

Non enim hac exceptione unus adficitur beneficio (...) : nei rapporti politici *beneficium* designa propriamente un atto spontaneo di protezione e di assistenza che implica la superiorità di colui che l'accorda rispetto chi lo riceve (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 45. Cicerone, per esempio, adopera il termine in questione in riferimento agli interventi che furono fatti in suo favore durante l'esilio: cfr. *Sest.*, *Planc.* 2, 71). Nel passo in questione *beneficium* sembrerebbe indicare il privilegio o l'esenzione da una legge accordato a un individuo o a un gruppo di individui (tale accezione trova conferma in *Vat.*, 27 e *Phil.* II, 56).

(...) **sed unus privatur iniuria**:. *iniuria* designa più che l'atto concreto, una certa attitudine o predisposizione all'ostilità (cfr. *Fam.* I 7, 9). L'opposizione *beneficium-iniuria*, teorizzata da Seneca (cfr. *Benef.*, III, 22, 3: *Inter se contraria sunt beneficium et iniuria*) è frequente in Cicerone (*Verr.* II 3, 214; *Off.* II, 26; *ad Att.* I 9, 21).

I 5, 14

Videtur iam, patres conscripti (...) : formula di transizione adoperata da Cicerone solo in questa sede: cfr. nota su *videte*

omnibus rebus et modis (...) : a proposito di tale espressione Zumpt (p. 24) osserva : *res sunt vectigalia populi Romani, modi cetera genera colligendae pecuniae*.

constructam et coacervatam pecuniam decemviralem (...)

: servendosi dell'endiadi *constructam et coacervatam* l'oratore sembra mettere in evidenza che la presunta ricchezza di Rullo e dei decemviri non è quantificabile ma si configura come un ammasso indistinto di denaro (cfr. I 2, 3: *pecunia numerata* che, al contrario, designa il denaro contante) e, in quanto tale, difficilmente stimabile (cfr. *Phil.* II 38, 97: *Itaque tanti acervi nummorum apud istum construuntur, ut iam expendent, non numerentur pecuniae*). Da un lato quindi l'oratore fa balenare davanti agli occhi dei senatori gli enormi mezzi finanziari a disposizione di Rullo e dei decemviri, dall'altro li mette in guardia e cerca di spaventarli affermando che sarà impossibile tenerli sotto controllo (per questa interpretazione cfr. JONKERS 1963, p. 36). Per l'aggettivo *decemviralis* cfr. I 3, 8 in cui viene adoperato in riferimento a *conkursatio*. Per *coacervatam* cfr. II 27, 72.

Minuetur huius pecuniae invidia (...) : Hellegouarc'h (p.

195) distingue due forme di *invidia* legate al duplice valore del suffisso *in* a) valore intensivo: in tal caso *invidia* indicherebbe un guardare con attenzione b) valore avversativo: in tal caso *invidia* indicherebbe, come nel caso presente, un guardare con atteggiamento ostile. L'*invidia* a cui fa riferimento l'oratore sarebbe quella che i decemviri attireranno su di loro vista l'enorme ricchezza di cui entreranno in possesso.

consumetur enim in agrorum emptionibus (...) : per

l'espressione cfr. I 1, 3: *consume sane (...)*.

emes quod voles, vendes, quod voles, utrumque horum

facies, quanti voles (...) : mediante l'anafora di *voles* l'oratore cerca di dare rilievo all'arbitrio con cui Rullo e i decemviri gestiranno le operazioni di compravendita dei terreni in questione. Jonkers (1963, p. 21) e Fontanella (2005, p. 171) ritengono che l'obiettivo dell'oratore sia convincere i senatori che la conseguenza più

pericolosa ed immeditata dell'arbitrio di Rullo e dei decemviri sia l'estromissione degli stessi senatori da ogni affare o possibilità di guadagno.

Cavet enim vir optimus, ne emat ab invito (...) : la legge conteneva evidentemente una clausola che vietava di acquistare terreni da chi non avesse intenzione di vendere. Anche questa sorta di garanzia fornita da Rullo viene messa in discussione da Cicerone mediante il ricorso a pesanti insinuazioni e illazioni: se comprare da chi non ha intenzione di vendere è contrario allo spirito della legge, comprare da chi è intenzionato a vendere è occasione di lucro e quindi ugualmente deprecabile (cfr. FONTANELLA 2005, p.176 in cui si evidenzia che l'oratore evita una discussione approfondita del problema, limitandosi a formulare accuse estremamente generiche). L'accento posto sul consenso del venditore potrebbe ingenerare il sospetto che le vendite in questione si risolveranno in operazioni particolarmente proficue soprattutto per il suocero di Rullo ed altri proprietari che venderanno volentieri *ut possessionis invidiam pecunia commutent*. *Cavet*, costruito con *ne* e il congiuntivo, è un costrutto tipico del lessico giuridico e va inteso nell'accezione di "fornire determinate garanzie" in relazione a un determinato provvedimento o al proprio operato (cfr. Il 23, 62 ed inoltre HELLEGOUARC'H 1972, p. 45). Per *vir optimus* e il ricorso all'ironia cfr. I 2, 3: (...) *tribunus plebis acutus et vigilans (...)*.

(...) **ab invito emere iniuriosum esse, ab non invito quaestosum (...)** : per l'impiego di *questuosus* cfr. I 3, 8: (...) *quam quaestuosa concursatio*.

Quantum tibi agri vendet, ut alios omittam, socer tuus?
(...): rivolgendosi all'avversario con una domanda, l'oratore conferma e corrobora l'accusa di illegalità precedentemente formulata, insinuando il coinvolgimento nelle operazioni di compravendita dei terreni del suocero di Rullo, tal Valgio,

arricchitosi acquistando all'asta le terre dei proscritti sillani, del quale sottolinea, con evidente ironia, l'equità d'animo (cfr. SUMMER 1966, p. 571 che propone di identificare il personaggio in questione con C. Quinto Valgio, *duovir quinquennalis* della colonia di Pompei). L'obiettivo è fare in modo che l'uditorio sospetti che il personaggio in questione, in virtù del legame di parentela con Rullo, non saprà e non vorrà resistere alle pressioni del tribuno (per i riferimenti al suocero di Rullo cfr. II, 26, 69: *habet socerum, virum optimum, qui tantum agri in illis rei publicae tenebris occupavit quantum concupivit*. Anche in questo frangente l'oratore ricorre all'ironia: *virum optimum* richiama *aequitatem animi* del discorso al Senato, *tenebris* fa chiaramente riferimento alle proscrizioni sillane grazie alle quali Valgio entrò in possesso di un numero considerevole di proprietà.

et, si ego eius aequitatem animi probe novi, vendet non invitus : il termine *aequitas* potrebbe essere inteso più facilmente nell'accezione ovviamente ironica di "imparzialità" o "neutralità" (cfr. *Fam.*, IV, 4, 3 in cui viene adoperato da Cicerone in riferimento all'atteggiamento neutrale assunto da Sulpicio Rufo nei riguardi di Cesare) piuttosto che in quella di "arrendevolezza" (per la quale propende Boulanger 1961, p. 43 che traduce *aequitas* con "*son caractère accomodant*"). Il riferimento all' *aequitas* di Valgio andrebbe inteso comunque in chiave ironica.

I, 5, 15

Nunc perspicite (...) : altra formula di raccordo adoperata solo in questa sede. Per il contenuto dell'intero paragrafo cfr. II, 27, 72. *Perspicio* indica l'attitudine ad esaminare un determinato oggetto con la massima cura ed attenzione anche mediante un'attenta lettura: cfr. *ad Att.*, 16, 5. Da ciò Jonkers deduce che probabilmente i senatori avessero davanti il testo della *rogatio* del tribuno al momento dell'arringa dell'Arpinate o che comunque lo avessero letto in precedenza (cfr. JONKERS 1963, p. 36). Jonkers

muove dal presupposto che è difficile credere che i senatori avrebbero affrontato l'arringa di Cicerone e la successiva votazione senza avere preso visione del testo della *rogatio* di Rullo (a tal proposito si veda FONTANELLA 2005, p. 156 in cui si evidenzia che è più probabile che fosse il popolo a non aver preso visione del progetto di riforma di Rullo).

omnium rerum infinitam atque intolerandam licentiam: la *licentia* si configura come il risultato della degenerazione del concetto di *libertas* e designa lo strapotere di una ristretta cerchia di persone che esercita la propria *libido* e perviene alla *dominatio* (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 558). La *licentia* appare, inoltre, un tratto distintivo delle assemblee dei *populares* e dei loro capi, come presentata da Cicerone in *Flacc.*, 16 e *Q.F.* I, 1, 22 e da Livio che la definisce anche *procax libertas* e la adopera spesso per designare il potere dei tribuni: cfr. XXXIV, 49, 8. Sempre Cicerone (cfr. *de leg.*, II, 42) definisce il santuario a *Libertas* fatto erigere da Clodio sulle rovine della sua casa *templum licentiae*. (cfr. ZUMPT 1861 p. 13: *licentia est nimia libertas quae in decemviris erit, ut pecuniam quoad volent retinere liceat*). *Omnium rerum* esprime l'idea che la *licentia* dei decemviri possiede un raggio d'azione illimitato, concetto rafforzato dall'aggettivo *infinitam* che rimanda alla totale assenza di limitazioni e di vincoli, particolare che la rende insopportabile.

si consenserint possessores non vendere, quid futurum est? referetur pecunia? non licet, exigetur? vetat. Verum esto; nihil est quod non (...) emi possit, si tantum des, quantum velit venditor: la proposta di legge di Rullo, evidentemente, non specificava come i decemviri avrebbero impiegato il capitale accumulato qualora nessun proprietario avesse voluto vendere. Di certo non vi sarebbe stata la restituzione della somma all'erario (cfr. FONTANELLA 2005, p. 176). Si noti la *subiectio* che, articolandosi in piccole frasi o incisi crea un ritmo estremamente serrato e nervoso (Cic. *Or.* 67, 223 con LAUSBERG 1988 p. 242 e).

Sugli "incisi" LAURAND 1936, pp. 137-140) osserva che possono essere a volte familiari o assumere un tono più perentorio e veemente: la loro funzione principale comunque è conferire alla frase semplicità e naturalezza. A proposito di *exigetur* Zumpt ipotizza che il termine in questione farebbe riferimento al controllo di un magistrato che avrebbe potuto obbligare i decemviri a rendere conto del proprio operato: cfr ZUMPT 1861 p. 13: *exigetur, id est magistratus aliquis a decemviris exiget rationemque reddere coget, quantum consumpserint, quantum residuum sit*. L'unica soluzione possibile, secondo Cicerone, è che Rullo e i decemviri, vista l'enorme quantità di denaro di cui sono entrati in possesso, riescano a trovare comunque un accordo con i venditori.

(...) **Spolietur orbem terrarum, vendamus vectigalia, effundamus aerarium (...)** : nella parte conclusiva del paragrafo l'oratore si sofferma sulle conseguenze del progetto di Rullo per poi indicarne il fine, vale a dire arricchire i possessori di *terre odiose* (probabilmente coloro che erano entrati in possesso dei beni dei proscritti da Silla) o *insalubri* (a proposito di terre insalubri cfr. II, 27, 71: (...) *nisi forte mavoltis relictis his rebus atque hac luce rei publicae in Sipontina siccitate aut in Salpinorum pestilentiae finibus Rullo duce conlocari*). Coloro che si erano arricchiti grazie alle proscrizioni sillane, dopo la caduta del regime di Silla, divennero il bersaglio di violenti attacchi da parte dei parenti delle vittime delle suddette proscrizioni, intenzionati a riprendersi i terreni dei loro congiunti assassinati (cfr. JONKERS 1963, pp. 36-37). Si noti l'*elencatio* asindetica trimembre in cui ciascun membro è introdotto da un congiuntivo esortativo.

ut locupletatis aut invidiae (...) : secondo Jonkers si tratterebbe dei possedimenti confiscati in epoca sillana di cui i legittimi eredi tentavano di rientrare in possesso (cfr. JONKERS 1963, p. 37).

aut pestilentiae possessoribus: sempre secondo Jonkers si tratterebbe di alcune località marittime dell'Etruria e della Puglia che dovevano essere bonificate (cfr. JONKERS 1963, p. 37).

I, 5, 16

[Dal paragrafo 16 inizia la discussione dell'articolo della *Rogatio Agraria* di Rullo che prevede la fondazione di nuovi insediamenti coloniali: l'assenza nella proposta di Rullo di indicazioni specifiche al riguardo permette a Cicerone di preparare il terreno alle proprie insinuazioni. L'articolo, secondo l'oratore, non indicherebbe con la dovuta precisione né i luoghi in cui effettuare le fondazioni né il numero dei coloni da insediare. In ogni caso le critiche mosse da Cicerone alla presunta 'fumosità' della legge in relazione alla fondazione di nuovi insediamenti coloniali, sembrerebbero smentite poco dopo dallo stesso oratore quando afferma che Rullo e i suoi complici avrebbero intenzione di fondare un nuovo insediamento coloniale a Capua, in territorio campano: alla luce di tale affermazione è infatti lecito supporre che nel *caput* vi fosse almeno un riferimento geografico preciso (così FONTANELLA 2005, p. 158). Nel discorso al popolo (II, 28, 76-77) la contraddizione diviene ancora più lampante dal momento che Cicerone, oltre a un luogo preciso - Capua -, indica anche il numero dei coloni che si vorrebbero stanziare nella città campana (5.000).

I, 6, 16

Quid tum? quae erit in istos agros deductio, quae totius rei ratio atque descriptio?: *deductio* indica un processo di colonizzazione ma può anche indicare l'espulsione o l'allontanamento da un determinato luogo (cfr. *Caecin.* 27). *Ratio* può assumere, come in questo caso, l'accezione di "politica" adottata in relazione a un determinato provvedimento ma anche il fine di tale provvedimento (cfr. *ad Att.* I, 19, 4 in cui il termine in

questione designa la politica agraria di Pompeo; si veda inoltre *Rep.*, I, 31 in cui designa invece la politica agraria di Tiberio Gracco). *Descriptio* indica propriamente la rappresentazione di qualcosa per iscritto (cfr. HELLEGOUARC' H 1963, p. 234).

“Deducuntur “inquit “coloniae (...) : per la formula *inquit*-discorso diretto cfr. I, 1, 3: *veneant, inquit, (...)* . Secondo Zumpt (p. 25), in entrambi i casi, non si tratterebbe di una citazione testuale della legge ma di una parafrasi al testo della *rogatio* (così anche FERRARY 1988, p. 154).

Quo? quorum hominum? In quae loca?: le tre domande sembrano tese a stigmatizzare la poca chiarezza con cui la *rogatio* di Rullo affronta due aspetti fondamentali di un processo di colonizzazione: i luoghi in cui effettuare lo stanziamento ed il numero dei coloni. Tutti i codici presentano *quo*, lezione accolta sia da Zumpt che da Marek. Boulanger propende invece per *quot*, che è emendamento del Lauredanus e fa chiaramente riferimento al numero delle colonie da stanziare (Marek motiva la propria scelta affermando che, anche nel passo dell'orazione al popolo in cui affronta la medesima questione, Cicerone non fa mai riferimento al numero delle colonie e pertanto *quot* non avrebbe ragione di esistere: cfr. MAREK 1983 p. 6). È lecito supporre, dando per buona la lezione *quo*, che con *quo* l'oratore intenda designare un'area geografica più estesa (per esempio la Campania) e con l'espressione *in quae loca*, invece, chieda a Rullo di indicare in maniera circostanziata i siti in cui avrebbe intenzione di stanziare le colonie (per quest'ipotesi cfr. ZUMPT 1861, p. 27).

quis enim non videt in coloniis esse haec omnia consideranda?: domanda retorica con cui Cicerone cerca di instillare nell'uditorio il sospetto che Rullo non abbia affrontato la questione relativa alla fondazione di nuove colonie con la dovuta scrupolosità, tralasciando gli aspetti che lo stesso oratore reputa di

fondamentale importanza: il numero delle colonie e dei coloni ed i luoghi in cui effettuare i nuovi stanziamenti.

(...) **totam Italiam inermem tradituros existimasti, quam praesidiis confirmaretis, coloniis occuparetis:** con una sequenza asindetica trimembre che si conclude con una domanda e forma una *climax* ascendente, Cicerone accusa Rullo di voler tentare una vera e propria occupazione armata dell'Italia intera. La sequenza presenta una propria coerenza giacché le singole azioni che la compongono risultano unite da un legame logico e cronologico: occupazione militare, fondazione di nuovi insediamenti coloniali, creazione di uno stato di oppressione politica (cfr. SUMMER 1966, p.164). Si noti inoltre l' *homoeteleuton confirmaretis (...) occuparetis teneretis* (su tale figura retorica cfr. LAUSBERG 1988, p. 193).

omnibus vinclis devinctam et constrictam (...): *devinctam* indica l'azione di incatenare qualcuno con la forza delle armi, della grazia o della parola (cfr. *Balb.*, 11, 31). In Cicerone però può assumere anche l'accezione di congiungere strettamente (cfr. *Mur.* 15, 31). *Constrictam*, sebbene indichi il medesimo concetto di *devinctam*, sembra possedere un'accezione più politica che militare. (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 123) .

Ubi enim cavetur (...): per *cavetur* cfr. p. 14. L'ultima insinuazione appare al tempo stesso tanto terribile quanto priva di fondamento: secondo l'oratore Rullo si preparerebbe a fondare una nuova colonia sul Gianicolo, creando una sorta di stato nello stato, con cui minacciare sempre più da vicino la libertà di Roma (cfr. II, 27, 74).

ne urbem hanc urbe alia premere atque urgere possitis?: nel lessico politico *premo* va inteso nell'accezione negativa di

abbattere o umiliare: cfr. ad esempio Ov. *Trist.*, 3, 11, 68: *sors quae tollit eosdem et premit.*

“Non faciemus” inquit..: l'oratore torna a far parlare Rullo e i suoi complici con il solito espediente del discorso diretto (cfr. I, 5, 16).

primum nescio, deinde timeo, postremo non committam, ut vestro beneficio potius quam nostro consilio salvi esse possimus: *nescio* e *timeo*, che si susseguono in una sequenza scandita dagli avverbi di tempo *primum* e *postremo*, oltre a smentire le parole di Rullo accrescono, nello stesso tempo, incertezza e timore riguardo ai suoi propositi, al fine di rimarcarne la pericolosità.

I, 6, 17

Scriptum est enim: “qvae in mvnicipia qvasqve in colonias decemviri velint dedvcant colonos qvos velint et iis agros adsignent qvibus in locis velint”: Cicerone sembra citare testualmente uno stralcio dell'articolo che fa riferimento alla fondazione di nuovi insediamenti coloniali e, in modo particolare ai poteri concessi ai decemviri. Non è possibile affermare con certezza se si tratti effettivamente di una citazione testuale o piuttosto di una rielaborazione del testo della legge effettuata da Cicerone. L'insistenza con cui ricorre *velint* è però sospetta: potrebbe trattarsi di un espediente escogitato dall'oratore per evidenziare ancor più l'arbitrio e la totale libertà di azione dei decemviri, giacché riesce difficile credere che il testo della legge potesse far riferimento, sottolineandolo così esplicitamente, al potere dei decemviri (per questa interpretazione si faccia riferimento a JONKERS 1963, p. 38 e FONTANELLA 2005 p. 178).

nobis non modo dignitatis retinendae... verum ne libertatis quidem recuperandae spes relinquatur: quando tutta

l'Italia sarà occupata dall'"esercito" di Rullo, la minaccia per la *libertas* dei senatori e del popolo sarà più che concreta (cfr. FONTANELLA 2005, p. 179). La *libertas* si configura come un concetto chiave dell'ideologia politica romana, proponendosi come un tratto distintivo profondamente connaturato al popolo dell'Urbe, che è nato per essere libero (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 536). Per il popolo la *libertas* è innanzitutto l'insieme delle garanzie grazie alle quali lo stato gli assicura la partecipazione alla vita politica attiva, ma significa soprattutto vivere evitando il rischio di essere esposto ai capricci di un tiranno (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 537). Chouet (1984, p. 34) evidenzia che per il popolo il concetto di *libertas* ha quasi un valore "magico": il popolo la invoca e la rivendica quasi per una sorta di "atavica tendenza" senza conoscerne e soppesarne l'esatto valore e significato (a tal proposito Chouet cita l'esempio di Catilina che aveva promesso la *libertas* ai propri accoliti. Tale *libertas* consisteva in una serie di privilegi concreti (cfr. Sall, *Cat.*, XV 34), leciti ed illeciti, che pertanto negava ad essa qualsiasi valore positivo). E' chiaro che per i senatori la *libertas* assumeva un valore completamente differente, identificandosi esclusivamente con la difesa dei propri privilegi e del proprio potere (cfr. FONTANELLA 2005, p. 189). Nella fattispecie per i senatori *libertas* significava poter continuare a gestire il patrimonio fondiario della *res publica* che la *rogatio agraria* di Rullo avrebbe potuto compromettere (cfr. JONKERS 1963, p. 67 e FONTANELLA 2005, p. 189). L'oratore tenta di coalizzare il senato intorno alla *iunctura dignitas-libertas* che esprime, in maniera esaustiva, la condizione politica del cittadino romano: la *libertas* è ciò che possiede in comune con i propri concittadini; la *dignitas* è invece ciò che lo eleva e gli conferisce una posizione di rilievo nella comunità cittadina, sostanzialmente grazie all'appartenenza all'*élite* ottimate (per questa definizione si veda HELLEGOUARC'H 1972, p. 534).

iam omnis tolletur error (...) : *error* indica propriamente l'allontanamento dalla retta via e potrebbe essere inteso nell'accezione fortemente negativa di "inganno" (si veda a tal proposito *In Verrem*, II, 15).

(...) denique hoc templum Iovis Optimi Maximi atque hanc arcem omnium gentium displicere (...) : l'oratore sceglie un luogo simbolico di Roma, il Campidoglio, dove sorgeva il tempio di Giove Capitolino, nel quale si riuniva anche il Senato. Per la definizione *arcem* (...) cfr. *Cat. IV*, 1 e *Pro Sulla*, 33.

Capuam deduci colonos volunt (...) : l'oratore pone l'accento su una conseguenza ancora più gravida di pericoli che attribuisce agli autori della legge con la massima sicurezza senza tuttavia accennare ai motivi che sono alla base delle proprie insinuazioni. Altra insinuazione che appare decisamente esagerata è quella secondo cui i decemviri avrebbero intenzione di contrapporre Capua a Roma e di trasferire nella città campana nome e patrimonio dello stato romano (cfr. II, 28, 76). Capua, che era prima una *civitas sine suffragio*, nel 210, a causa dell'aiuto prestato ad Annibale durante la seconda guerra punica, divenne una *praefectura* governata da un *praefectus iuri dicendo* inviato direttamente da Roma: i cittadini formavano un *conventus* che sceglieva a Roma uno o più patroni, incarico affidato anche a Cicerone come egli stesso ricorda nella pisoniana (cfr. *Pis.*, 25). Nel 59 in seguito all'invio di una colonia su proposta di Cesare, i Capuani divennero coloni amministrati da una sorta di Senato presieduto dai *duumviri iuri dicendo* che soprintendevano anche all'amministrazione della città (cfr. SUMMER 1966, p.157).

illam urbem huic urbi rursus opponere, illuc opes suas deferre et imperii nomen transferre cogitant: l'oratore sembra agitare dinanzi ai senatori lo spettro di una nuova contrapposizione

di Capua nei confronti di Roma, dopo quella al tempo della II guerra Punica (cfr. ZUMPT 1861 p. 15: *nimirum hic timor bello Punico altero natus est, cum Campani Hannibalis promissis in spem adducti sunt, fore ut ipsi Italiae imperarent*). Zumpt (p. 15) mette in evidenza l'effetto retorico dell'ampia formulazione (*imperi nomen transferre* invece di *urbem Romam*).

Qui locus propter ubertatem agrorum abundantiamque rerum omnium superbiam et crudelitatem genuisse dicitur (...) : cfr. II, 28, 76. Per dimostrare che Capua costituisce un pericolo per Roma, l'oratore, in entrambi i discorsi (cfr. II, 35, 95), fa ricorso a un *topos* consolidato: l'influenza dell'ambiente, cioè del clima e del territorio sul carattere dei suoi abitanti (il motivo è di origine greca ed è presente in Aristotele (*Polit.* VII, 7, 1327 b). La critica al tipo di vita molle e lussuoso che si condurrebbe in quei luoghi caratterizzati dall'*amoenitas* del paesaggio, rientra nel quadro delle caratteristiche che i Greci attribuivano agli asiatici per il fatto di vivere in un ambiente sin troppo favorevole agli insediamenti umani (cfr. Ippocrate, *Sulle arie, sulle acque e sui luoghi*, 12). Per quanto concerne Capua, anche in Livio le sue bellezze naturali costituiscono uno dei motivi, ma non certamente l'unico, della particolare inclinazione dei suoi abitanti alla lussuria (cfr. LIV., XXIII, 4, 4). Dall'abbondanza di tutti i prodotti e dall'*amoenitas* del territorio sarebbero nati la superbia e gli altri vizi propri dei Campani e quella dissolutezza che corrompe persino Annibale (cfr. I, 20). L'impressione complessiva che si ricava dalla discussione di questo e degli altri articoli nel discorso al Senato è che Cicerone quasi mai entra nel merito di una determinata questione per convincere il suo uditorio usando, a tale scopo, o la *vituperatio* di Rullo, o il richiamo a decisioni già prese (si veda a tal proposito il riferimento alla questione egiziana o all'*ager Recentoricus*) o, come nel caso di Capua, a un *topos* etnografico che fa leva esclusivamente su di un pregiudizio. Nel discorso al Senato sembra che i giochi siano già fatti o comunque che il voto dell'assemblea non debba scaturire da

una discussione approfondita sull'argomento in questione e quindi dall'essere pro o contro la proposta di Rullo ma piuttosto dall'essere pro o contro lo stesso Rullo e suoi sostenitori. A sostegno di tale ipotesi la Fontanella (2005, p. 178) cita una lettera ad Attico del 60 a.C. (I, 19,4) da cui è possibile dedurre che appena tre anni dopo la battaglia ingaggiata con Rullo, l'oratore approvava e sosteneva alcuni di quei provvedimenti presenti tre anni prima nella *rogatio agraria* di Rullo, che costituivano il fulcro della proposta di riforma agraria avanzata nel 60 dal tribuno della plebe Flavio : l'acquisto dei terreni dai privati, la conferma delle *possesiones* sillane, l'utilizzo dei nuovi *vectigalia*. Dalla medesima lettera emerge che sarà proprio il timore di una nuova *potentia* di Pompeo a rendere il Senato contrario in blocco alla proposta di Flavio non motivazioni interne alla proposta stessa. L'avversione alla proposta di Rullo, pertanto, potrebbe essere determinata da motivazioni dello stesso tenore.

(...) in ea isti vestri satellites modeste insolentiam suam continebunt (...) : *modeste* è la lezione riportata consensualmente da tutti i codici (accolta da Boulanger e Marek) ad eccezione del codice Lagomarsini 9 che presenta *modesti*, accolta da Zumpt che propone di leggere: *isti vestri modesti satellites insolentiam suam continebunt*. *Modesti* sarebbe quindi attribuito di *satellites* e l'intero sintagma *modesti satellites* andrebbe inteso nel senso ironico di "i vostri umili complici". *Satelles* designa propriamente il servo di un re o di un tiranno (cfr. *Plaut., Mil.*, 78; *Liv.*, XXXIV, 36, 3. Il primo re di Roma al quale la tradizione attribuisce dei *satellites* è Tarquinio il Superbo: cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 90).

L'impiego del termine in questione, in Cicerone è legato alle accuse di *regnum* e di *dominatio* e designa i peggiori nemici degli *optimates*: i seguaci di Catilina (cfr. *Cat.*, I, 7), le bande di Clodio (*Mil.*, 86) e quelle di Antonio (*Phil.*, II, 12).

Maiores nostri Capua magistratus, senatum, consilium commune, omnia denique insignia rei publicae sustulerunt (...): per accrescere l'efficacia del proprio attacco e conferire maggiore obiettività alle proprie argomentazioni, Cicerone ricorda ai senatori i provvedimenti adottati dagli antenati contro Capua che fu distrutta durante la II guerra punica e privata di ogni autonomia politica non già per crudeltà gratuita ma per necessità, in virtù della consapevolezza dei pericoli che avrebbe potuto causare a Roma. (Cfr. II, 32, 88. Sulla distruzione di Capua cfr. Liv., XXVI, 14-16).

neque aliud quicquam in urbe nisi inane nomen Capuae reliquerunt (...): Zumpt (p. 16) espunge *in urbe* (tràdita da soli due codici del ramo germanico [E e] e conservata nel testo sia da Boulanger che da Marek) ritenendola un'aggiunta non necessaria del copista. *Capuae* può essere interpretato sia come un genitivo epesegetico retto da *nomen* ("non lasciarono in città nient'altro se non l'inutile nome di Capua") ma anche come un dativo retto e giustificato da *reliquerunt* ("non lasciarono a Capua nient'altro se non il suo inutile nome). In tal caso *in urbe* potrebbe risultare ridondante.

I, 7, 20

Quid enim cavendum est in coloniis deducendis? (...): *caveo* è qui utilizzato nell'accezione di "vietare" o "proibire".

Si luxuries, Hannibalem ipsum Capua corrumpit, si superbia, nata inibi esse haec ex Campanorum fastidio videtur: chiaro il riferimento ai famosi ozi di Capua (cfr. LIV., XXIII, 18). Per *luxuries* cfr. II, 35, 95: *consulem postularunt, deinde ea luxuries quae ipsum Hannibalem armis (...)*. Annibale viene citato dall'oratore in entrambi i discorsi solo in due occorrenze e sempre quando l'oratore affronta la questione relativa alla fondazione di un

nuovo insediamento coloniale a Capua (cfr. II, 33, 95). In luogo di *Capua*, il codice Lagomarsini 9 riporta *Capuae*, lezione accolta da Zumpt che considera *luxuries* soggetto di *corrupit*, e *Capuae* un locativo, proponendo di leggere: *si luxuries, Hannibalem ipsum Capuae corrupit*. Un riferimento alla superbia dei Campani è presente anche nella seconda orazione: cfr. II, 34, 92. *Fastidium* esprime il contegno di chi è disdegnoso e altero nei rapporti con gli altri, atteggiamento che nasce proprio dalla superbia (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 345).

Hanc enim ob causam permittit ipsa lex, in omnia quae velint oppida colonos ut decemviri deducant, quos velint (...) : cfr. I, 6, 17. Si noti l'anafora di *velint*, a sottolineare la totale libertà con cui i decemviri potranno operare autorizzati dalla legge di Rullo.

atque his colonis agrum Campanum et Stellatem campum dividi iubet: sull'*ager Stellatis*, fertilissima località della Campania situata a sud di *Cales*, cfr. II, 76, 85. Dai riferimenti presenti nella seconda orazione si desume che *l'ager Campanus* doveva essere diviso in lotti di 10 iugeri da assegnare a 5.000 coloni: *l'ager Stellatis*, invece, in lotti di 12 iugeri (cfr. SUMMER 1966, p. 571 e FONTANELLA 2005, p. 156).

17,21

Non queror deminutionem vectigalium, non flagitium huius iacturae atque damni, praetermitto illa, quae nemo est quin gravissime et verissime conqueri possit: Cicerone chiude la trattazione della questione relativa alla colonizzazione di Capua con una lunga *praeteritio* articolata in tre punti introdotti rispettivamente da *non queror*, *non dico* ed infine da *praetermitto* (la *praeteritio* consente all'oratore di fare chiarezza su determinati aspetti problematici del provvedimento in questione affermando di non volerli trattare (cfr. LAUSBERG 1988, p. 228). *Flagitium* indica un atto vergognoso ed infamante: cfr. *ad Att.* 16, 7, 4. *Caput* va qui

inteso nel senso di “parte essenziale e fondamentale” del patrimonio pubblico (cfr. *Tusc.* V, 34, 98: *caput coenae*; *de orat.* I, 29: *caput artis*; *Phil.* II, 31: *caput litterarum*). Su *caput* cfr. nota a p. 1

et Sullanae dominationi (...): *dominatio* designa, stando alla definizione di Tacito, il potere di un’oligarchia o di una *factio* e si presenta come una degenerazione dell’*auctoritas* (cfr. *Tac. Ann.*, VI, 42, 2: *paucorum dominatio regiae libidini prior est* e *Rep.* II, 15) Il termine in questione viene adoperato spesso in riferimento ai *populares* accusati di ambire a un potere tirannico (cfr. *Cat.* II, 19; *Dom.*, 49; *Sull.*, 25; Cicerone lo adopera anche in riferimento al primo triumvirato: cfr. *ad Att.*, VII, 22, 1).

(...) in pace niteat, in bello non obsolescat (...): *niteo* viene adoperato in riferimento a cose abbondanti, copiose e prospere e quindi anche in riferimento a campi ben coltivati e fertili: cfr. *in Verr.* III, 47: *campi nitidissimi et viridissimi*. A tal proposito Zumpt (p. 19) commenta: *quaeque nitore carent, obsolescunt*.

de periculo salutis ac libertatis loquor (...): la *iunctura salutis- libertas* è frequente in Cicerone: cfr. *Phil.*, XI, 27 e XII, 27; *Fam.*, V, 16, 4 e presente in *Phil.*, XI, 7, 2. *Salus* designa il pieno e totale godimento dei diritti civili da parte dei cittadini che non appartengono alla classe senatoriale e pertanto non possiedono la *dignitas* (HELLEGOUARC’H 1972, p. 412).

I, 7, 22

cum Rullus atque ii, quos multo magis quam Rullum timetis (...) per il riferimento ai presunti fiancheggiatori occulti di Rullo cfr. I 7, 15

cum omnibus copiis, cum omni argento et auro Capuam et urbes circa Capuam occuparint: Cicerone chiude la trattazione del problema relativo alla colonizzazione di Capua con un'*elencatio* asindetica, scandita dall'anafora di *cum*, con cui elenca ed amplifica i mezzi a disposizione di Rullo e dei suoi complici: una schiera di disperati pronti a tutto che formano addirittura un esercito.

I 7, 23

[Con il paragrafo 23 ha inizio la *peroratio* che, consta di tre parti fondamentali: *enumeratio*, *indignatio* e *conquestio* (cfr. *de inv.* I, 98 e 109), svolgendo due funzioni fondamentali: mettere nuovamente sotto gli occhi dell'uditorio quanto esposto in precedenza per mezzo dell'*enumeratio* ed influenzarlo definitivamente per mezzo dell'*indignatio* e della *conquestio*. (cfr. LAUSBERG 1988 pp. 236-240 e MARTIN 1967, pp. 147-166). Aristotele (*Rhet.*, 1419 b 10-13) fa riferimento a quattro obiettivi che l'oratore deve perseguire nella *peroratio*: 1) guadagnarsi il favore dell'uditorio e maldisporlo verso l'avversario; 2) accrescere o diminuire l'importanza del caso in esame; 3) ridestare le passioni dell'uditorio 4) ricordargli le singole parti dell'argomentazione.

Errastis, Rulle, vehementer et tu et nonnulli collegae tui (...): l'uso di *nonnulli* (più frequentemente *pauci*) in riferimento agli improbi è un topos atto a denunciare ed evidenziare la loro *paucitas*, ovvero a sminuire agli occhi dell'uditorio la loro forza numerica e di conseguenza il loro peso politico (*pauci* sono i seguaci di Catilina: *Cat.* I, 30; di Antonio: *Phil.* III, 16. Sull'argomento vd. ACHARD 1981, p. 128 e nota a II).

qui sperastis vos contra consulem veritate, non ostentatione, popularem (...) : l'*incipit* della *peroratio* è costruito su una violenta apostrofe all'indirizzo di Rullo e dei suoi complici: l'oratore coglie l'occasione per autoploclamarsi più *popularis* del

tribuno senza il timore di presentarsi al popolo e di chiamarlo ad arbitro fra le sue ragioni e quelle di Rullo (cfr. FONTANELLA 2005, p. 160). Il tema della *popularitas* di Cicerone ritorna con insistenza nell'orazione al popolo (più decisamente nel proemio: cfr. II, 6) in cui l'oratore ribadisce le proprie critiche ai *populares ostentatione non veritate* (cfr. II, 6). Il termine *popularis*, in unione con *consul*, di cui è attributo, può riferirsi in primo luogo alle circostanze che hanno consentito a Cicerone di raggiungere il consolato e all'appoggio fornitogli dal popolo: in tal caso Cicerone sarebbe "il console del popolo" nel senso di "eletto grazie all'appoggio e al sostegno del popolo" (è lo stesso oratore ad evidenziare, nel proemio del discorso al popolo che il suo essere *popularis* risiede innanzitutto nel fatto che, essendo egli un "homo novus" deve la propria elezione totalmente alla volontà dei comizi e non ad ascendenze nobiliari: cfr. II, 1, 6 e FONTANELLA 2005, p. 184). Ma nel pensiero politico ciceroniano il *vere popularis* è soprattutto colui che agisce esclusivamente per il bene del popolo, ergendosi a difensore dei *commoda populi* contro quelli di un ristretto numero di privilegiati (per questa definizione si veda innanzitutto *Pro Sulla* IV, 12 ed inoltre HELLEGOUARC'H 1972, p. 549, SEAGER 1972, pp. 328 sgg. ed infine FERRARY 1988, p. 242). In questa accezione *popularis* o è qualificativo di un sostantivo astratto (*actio popularis*: Liv., IX, 33,5; *clementia popularis*: *ad Att.*, X, 4, 6) o è riferito ad una legge o mozione (*lex popularis*: II, 15; *Lael.*, 96; *ad Att.*, III; 15,5). Infine può qualificare una magistratura e chi la ricopre (*consulatus popularis*: Liv., III, 55). In ogni caso tale dichiarazione di *popularitas* è stata da alcuni giudicata inopportuna se pienamente calata nel contesto in cui viene pronunciata, vale a dire il consesso dei senatori (così ZUMPT 1861, p. 67 e FONTANELLA 2005, p. 185 in cui si evidenzia che un console *vere popularis* avrebbe potuto rappresentare un pericolo per i senatori. A tal proposito va tenuta presente una considerazione dello stesso Cicerone nel proemio del discorso al popolo che evidenzia la consapevolezza da parte dell'oratore dell'oggettiva difficoltà che un'affermazione del genere avrebbe

potuto causare dinanzi all'assemblea dei senatori rispetto all'assemblea popolare dove era scontata e quasi naturale: cfr. II, 6). Jonkers (1963, p. 43) ipotizza che Cicerone, nel momento in cui si autodefinisce *veritate non ostentatione popularis* esprimerebbe sì una posizione politica ben precisa ma si rivolgerebbe direttamente al tribuno e non ai senatori (secondo Jonkers Rullo era quasi certamente presente all'arringa di Cicerone): in pratica, secondo tale linea interpretativa, Cicerone cercherebbe solo di dichiararsi più *popularis* di Rullo ma non pienamente ed effettivamente favorevole al popolo e il consesso senatorio potrebbe essere pienamente consapevole di tale strategia. Altra ipotesi che merita di essere citata è quella di Hellegouarc'h (1972, p. 345): il 63 è l'anno in cui Cicerone lancia lo slogan della *concordia ordinum* per mezzo della quale cerca di introdurre sulla scena politica una sorta di "terza forza" o "terzo blocco" che ricusi gli estremismi delle due fazioni contrapposte, *optimates* e *populares* e sostituisca ad esse i *vere populares* vale a dire i *boni viri* (a sostegno di tale interpretazione Hellegouarc'h cita un passo del *de officiis* in cui Cicerone, effettivamente, sembrerebbe manifestare tale obiettivo, ricusando il canonico bipolarismo *optimates- populares*: cfr. *de off.* II, 45) A proposito di *nonnulli collegae* cfr. ZUMPT 1861 p. 61: *quot fuerint non constat. Cicero quidem nonnullos dicens non multos esse significat*). La notazione di Zumpt, a mio giudizio, potrebbe essere parzialmente corretta: il fatto che Cicerone adoperi *nonnulli* non significa che i complici di Rullo fossero pochi. L'oratore sembra operare una sorta di selezione nel novero dei complici del tribuno riferendosi solo ad alcuni di essi, forse i più ragguardevoli, avendo piena consapevolezza dei bersagli da colpire ma evitando prudentemente di farne i nomi. Per quanto concerne *collega*, il termine in questione indica, nel lessico politico, un individuo che coadiuva altri in una carica o in un ufficio, in una posizione di assoluta parità giuridica (cfr. HELLEGOUARC'H 1963, pp. 232-234). È probabile che l'oratore si riferisca ai decemviri e adoperi *collega* nell'accezione più familiare e meno politica di "complice o

compare" giacché Rullo e i decemviri non si trovavano in una posizione di totale parità.

nihil tam popolare quam pacem, quam concordiam, quam otium reperiemus: nell'orazione al popolo al trittico *pax, concordia, otium* l'oratore sostituisce quello di *pax, libertas, otium* (cfr. II, 1, 6) e sempre nell'orazione al popolo promette *pacem, tranquillitatem, otium*. *Concordia* può designare l'accordo tra due uomini politici, in modo particolare due consoli (cfr. II, 36, 103 e *Phil.*, III, 2, 36) o, come in questo caso, tra i cittadini di una stessa città che intendono condividere i propri interessi e le proprie idee (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 126. Il termine in questione viene adoperato raramente davanti al popolo ed è più frequente nei discorsi pronunciati in Senato (si veda ACHARD 1981, p. 73 in cui si evidenzia che Cicerone impiega *concordia* davanti al popolo solo qualora il discorso assuma un tono particolarmente solenne : cfr. *Phil.* IV, 15; VI, 19). Lo stesso Achard (*ibidem*) spiega che la sostituzione *concordia-libertas* è da ascrivere probabilmente al fatto che il concetto di *libertas* fosse molto più familiare al popolo che non quello di *concordia*, concetto più caro ai senatori e pertanto sospetto all'uditorio popolare (cfr anche FONTANELLA 2005, p. 182).

Sul concetto di *concordia* a Roma e nel pensiero politico ciceroniano si veda inoltre STRASBURGER 1931, p. 39; LEPORE 1954, pp. 23 sgg., NOE' 1988, pp. 56 sgg., FERRARY 1996, pp. 67 sgg).

spem improbis ostendistis, timorem bonis iniecastis: la proposta di Rullo avrebbe insinuato il timore e il sospetto nella *civitas* (cfr. II, 8) offrendo speranza solo agli *improbi* e provocando un vero e proprio sovvertimento dei valori morali. L'antitesi *bonus-improbus* è frequente in Cicerone (cfr. *Rab. perd.*, 4; *Mil.*, 32; *ad Att.* I, 3, 4). *Bonus* indica *stricto sensu* le qualità morali del soggetto a

cui si riferisce: il *bonus* è, pertanto, l'uomo e il cittadino coraggioso ed energico, colui che è degno di svolgere il ruolo assegnatogli dalla comunità (cfr. ACHARD 1981 e, per quest'ultima definizione HELLEGOUARC'H 1972, p. 324). Nei discorsi consolari e post-consolari *bonus* si carica come in questo caso, di una *nuance* politica, designando, spesso in antitesi con *improbis*, colui che resta fedele alla *res publica* e difende le prerogative del Senato (cfr. ACHARD 1981, p. 364). L'*improbis* è l'esatto contrario del *bonus* in quanto si presenta come colui che commette un atto contrario alla *fides* non mantenendo fede alle promesse (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 134). In ambito più strettamente politico *improbis* qualifica soprattutto colui che agisce contro le regole stabilite dallo stato o da un'autorità superiore e pertanto antepone la propria *potentia* all'*auctoritas* (cfr. *in Verr.* II, 3, 176). Il termine in questione viene adoperato da Cicerone in riferimento a coloro che l'Arpinate considera *populares* e pertanto i due termini si presentano equivalenti (in particolare i sostenitori di Mario : cfr. *Dom.*, 87; Catilina: cfr. *Mur.*, 17; Saturnino: cfr. *Rab. Perd.*, 3). Cicerone tuttavia distingue *improbis* e *popularis* nel caso in cui intenda attribuire a *popularis* un valore positivo: cfr. *Phil.*, VII, 47 e HELLEGOUARC'H 1972, p. 529).

Cicerone adopera molto raramente il termine *popularis* per designare i propri avversari o i nemici della *res publica*. Nel momento in cui riferisce *popularis* a un avversario è per sottolineare che egli non merita un simile elogio che non deve essere considerato un amico del popolo. In tal caso *popularis* è accompagnato, come in questo frangente, da un verbo estimativo al passivo: *haberi, putari, existimari* ecc... (cfr. ACHARD 1981, pp. 192-194).

I 8, 24

cum ostenderit nihil esse metuendum, nullum exercitum, nullam manum, nullas colonias, nullam venditionem vectigalium, nullum imperium novum, nullum regnum

decemvirale (...) neque aliam sedem imperii : la lunga *elencatio* asindetica scandita dall'anafora di *nullus* svolge la funzione di ricapitolare punto per punto gli argomenti sviluppati nel corso dell'orazione.

nullam alteram Romam (...) : allusione a Capua : cfr. *Philipp.*, XII 7, dove però la città campana è detta *altera Roma* in senso chiaramente positivo, mentre nel presente discorso essa è immaginata da Cicerone come l' *Anti-Roma* voluta da Rullo.

ne vestra ista praeclara (...) : a conclusione del paragrafo, Cicerone si rivolge agli avversari in tono chiaramente ironico (si legga in tal senso l'aggettivo *praeclara*: cfr. FONTANELLA 2005, p. 167) affermando che se si riuscisse a tralasciare e a scongiurare i numerosi aspetti precedentemente elencati, la legge potrebbe essere considerata favorevole al popolo.

I 8, 25

(...) pertimescam, credo, ne mihi non liceat (...) : a proposito di *pertimesco* LAURAND 1936, p. 272 osserva che il verbo in questione è funzionale alla realizzazione di un dicoreo (*pertimescam*) o di una sequenza del tipo cretico-spondeo (*pertimescamus*).

ut neque provinciam neque honorem neque ornamentum aliquod aut commodum neque rem ullam (...) : il paragrafo si conclude con una sorta di dichiarazione programmatica da parte di Cicerone: egli afferma di non ambire ad una carica proconsolare né ad altri onori o cariche ma di voler svolgere il proprio mandato con totale responsabilità ed indipendenza. *Honos* indica, in questo caso, un omaggio di fedeltà o di sottomissione reso a qualcuno in rispetto della sua *auctoritas*: cfr. Liv., XLII, 11, 2; Val. Max., I, 1, 8. Si veda inoltre HELLEGOUARC'H 1972, p. 385.

Nel lessico politico *honoris* può indicare anche la singola magistratura: cfr. *in Verr.* II, 2, 112; *Brut.* I, 6,1: *petitio honoris* che indica la candidatura a una magistratura; cfr. inoltre Plaut., *Trin.*, 1035). A proposito di *honoris* Zumpt (p. 22) osserva: *velut triumphum qui ex provincia consequi potest. Ornamentum* si potrebbe riferire a qualche titolo onorifico o, come osserva Zumpt (p. 22) ai privilegi accessori all'assegnazione di un incarico proconsolare: la dotazione di un esercito, di uno stipendio e di altri vantaggi di natura economica. *Commodum* infine fa riferimento ai benefici personali che indubbiamente un incarico proconsolare avrebbe portato a chi lo avesse ottenuto.

appetiturus sim: nella *Vita di Cicerone* (12, 3, 4) Plutarco afferma che la proposta di riforma agraria di Rullo aveva ricevuto, inizialmente, l'appoggio di molti uomini illustri fra cui Antonio, collega di Cicerone al consolato (Antonio fu console con Cicerone nel 63; nel 59 fu accusato di concussione per il governo di Macedonia e di complicità nella congiura di Catilina. Nonostante la difesa di Cicerone fu condannato e se ne andò in esilio a Cefalonia: fu richiamato a Roma da Cesare: cfr JONKERS 1963, p. 64). Sempre da Plutarco sappiamo che Cicerone riuscì a dissuadere Antonio dall'appoggiare Rullo cedendogli l'incarico proconsolare in Macedonia che il sorteggio aveva assegnato proprio all'Arpinate, ottenendo in cambio il proconsolato della Gallia, che cedette a Metello Celere (la notizia trova conferma anche in Cic. Pis. 5: *ego provinciam Galiam...quam cum Antonio commutavi...deposui...*). Da Livio (XXII, 4, 78) si ricava che la Macedonia offriva maggiori possibilità non solo di arricchirsi ma anche di ottenere l'alloro militare: era sufficiente provocare una guerra con le tribù montane confinanti facilmente debellabili, per ottenere il diritto di celebrare il trionfo. Inoltre il collegamento tra la permuta della provincia e la mutata politica di Antonio trova conferma anche in Sallustio anche se non riguardo alla legge agraria ma alla congiura di Catilina: cfr. Sall., *Cat.* 26, 4. I rapporti tra Antonio e Cicerone furono oggetto di

numerose insinuazioni, secondo le quali una parte del denaro che Antonio ricavava dalla provincia finiva nelle mani di Cicerone (cfr. *Att.* I, 12, 2). In ogni caso da una lettera (*Fam.* 5, 5) è noto che Cicerone era legato economicamente ad Antonio e che più volte aveva preso in prestito denaro da lui in quel periodo. Nello stesso tempo, per contraccambiarne i favori, lo sosteneva contro Pompeo che cercava di far destituire Antonio dall'amministrazione della Macedonia (anche tale situazione trova riscontro in *Fam.* 5, 6, 3). La dichiarazione fatta pubblicamente al Senato di rinunciare all'incarico proconsole si configura pertanto come un impegno nei confronti di Antonio e di Metello (che era diventato proconsole della Cisalpina al suo posto (cfr. *Ad fam* V, 2, 3) in cambio dell'appoggio dello stesso Antonio contro Rullo (cfr. FONTANELLA 2005, pp. 188-189).

I, 9, 26

(...) *conspirate nobiscum, consentite* (...) : la *peroratio* si conclude con un'esortazione ai tribuni della plebe ad abbandonare Rullo e a sostenere un'azione comune per la tutela dello Stato. In realtà Cicerone vede nei tribuni e nei loro protettori, che richiama all'ordine, dei personaggi senza scrupoli, pronti a sfruttare progetti demagogici per tentare la scalata alle più alte cariche dello Stato. La comunione d'intenti che a giudizio di Cicerone bisognerebbe stabilire si materializza a livello testuale innanzitutto nella predilezione dell'oratore per una serie di termini, ripetuti in sequenza asindetica, caratterizzati dal prefisso *-cum*.. Il termine in questione può indicare anche la coesione o la presa di posizione di un gruppo di persone contro qualcuno o qualcosa. *Consentire* esprime l' idea dell'unione tra due o più uomini politici sulla base della condivisione di determinate idee (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 98-99 il quale sottolinea la leggera sfumatura tra *consentire*, che ha un valore collettivo e *adsentire* che ha invece un valore più individuale. *Conspirare* assume una sfumatura

leggermente più negativa in quanto implica l'idea di schieramento o fazione (cfr. ACHARD 1981, p. 74).

communem rem publicam communi studio atque amore defendite (...) : *studium* indica lo zelo apportato alla difesa di un uomo perseguitato dai suoi nemici: cfr. *in Verr.* II, 1, 3; *Cluent.*, 198; *Sull.*, 4. *Amor* presenta un valore essenzialmente affettivo, designando un sentimento esclusivo e personale (cfr. *Fam.*, XI, 27, 2). Pertanto anche in ambito politico esprime un legame particolarmente stretto e forte (cfr. HELLEGOUARC'H 1963, p. 146-147).

Nullum externum periculum est, non rex, non gens ulla, non natio pertimescenda est; inclusum malum, intestinum ac domesticum est: per evidenziare che i *vulnera* e i *perniciosa consilia* appena paventati non sono lontani ma molto vicini, dentro lo Stato come una sorta di fantomatico cavallo di Troia, l'oratore ricorre a due *climaces* ascendenti: il primo scandito dall'anafora di non (*non rex, non gens ulla, non natio*) il secondo dalla successione asindetica di tre aggettivi (*inclusum, intestinum, domesticum*). *Inclusum* indica che il nemico da cui bisogna guardarsi è circoscritto e limitato alla città; *intestinum* che è dentro le mura della stessa e che pertanto ha un'origine interna; *domesticum*, che addirittura il nemico, ed è chiaramente un'*amplificatio*, si trova dentro le mura domestiche di ogni cittadino. (Per la seconda sequenza cfr. *In Catilinam* II, 11 e *Pro Murena*, 78).

Multa sunt occulta rei publicae vulnera: cfr. *Rab. Perd.*, 33; *Cat.*, I, 11.

multa nefariorum civium perniciosa consilia (...) : *consilium* indica la facoltà di decidere su ciò che si deve fare o non fare (cfr. *Inv.*, I, 36. Quintiliano opera una distinzione tra *consilium* e

iudicium in quanto *consilium* implica una certa capacità di iniziativa: cfr. Quint., *Inst. Or.* VI, 5, 3).

I, 9, 27

quem equestri ortum loco consulem videt (...) : su Cicerone *homo novus* cfr. II, 1, 3, in cui Cicerone sviluppa ampiamente il concetto e *Pro Murena*, 16, in cui si vanta di aver aperto la strada all'elezione per meriti e non per nobiltà di nascita (...) *ut aditus ad consulatum posthac, sicut apud maiores nostros fuit, non magis nobilitati quam virtuti pateret (...)*). Il primo console plebeo fu, nel 366, L. Sestio Laterano che nel 367 fece approvare, insieme con il collega G. Licinio Stolone le *rogationes Liciniae Sestiae*, che aprivano il consolato ai plebei (cfr. JONKERS 1963, p. 54).

honori velificari suo: *velificari* è un *hapax*. L'espressione *honori velificari suo* va intesa nel senso di "navigare a vele spiegate verso una magistratura" (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 435).

De Lege Agraria Contra Rullum
Oratio Secunda

Commento

§ 1-2

[Nei primi due paragrafi dell'*exordium* l'oratore insiste sulla propria *novitas*, che gli impedisce di formulare nella sua prima *contio* da console il tradizionale elogio degli antenati. L'antitesi *nobilitas-novitas* postulata dall'oratore nel proemio dell'orazione al popolo, sembrerebbe smentire l'appello alla *concordia* formulato al termine del discorso al senato (cfr. I, 23) ed è essenziale per cogliere la visione dualistica della società che diventerà un perno dell'ideologia politica ciceroniana dopo il consolato. Non a caso Achard (1981, p. 48) evidenzia che Cicerone, raggiunto il consolato, si lega alla *nobilitas* ed elabora una concezione politica basata sul riconoscimento del ruolo egemone del Senato e sul bipolarismo tra i sostenitori della *res publica* (i *boni cives*) e i suoi oppositori (gli *improbi*)].

II 1, 1

Est hoc in more (...): il riferimento al costume ufficiale e al *mos maiorum* sembrerebbe avere la funzione di assicurare l'uditorio riguardo alla posizione ideologica dell'oratore, pienamente conforme alla tradizione (cfr. ROLHOFF 1937, p. 87 e LOUITSCH 1992, p. 220).

qui beneficio vestro(...): *beneficium* è termine afferente al lessico politico-elettorale e designa il voto con cui l'elettore esprime la propria preferenza per un candidato, in relazione a un determinato *officium* (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 169). Di norma Cicerone adopera *beneficium* o in unione con *populi* o, rivolgendosi all'uditorio, con *vestrum* (LOUITSCH 1992, p. 223). Si tratta di un termine estremamente lusinghiero sia per chi usufruisce del *beneficium*, sia per chi lo elargisce in quanto ne sottolinea la libertà e sovranità (cfr. LOUITSCH 1992, p. 224). Il ricorso al termine in

questione sin dalle prime battute dell'*exordium* denota l'identificazione dell'uditorio con il proprio elettorato e l'ammissione dell'oratore di un profondo legame con i propri elettori che il successo ottenuto ma soprattutto la cogente necessità di ottenerne l'appoggio contro Rullo gli impongono di riconoscere pubblicamente ed enfatizzare, al fine di rendere più facile il primo contatto con l'assemblea popolare (cfr. LOUSCH 1992, p. 24). Analoga operazione viene compiuta dall'oratore nell'*exordium* del *De imperio Cn. Pompei* (cfr. ACHARD 1981, p. 234).

imagines familiae suae consecuti sunt: la strategia atta a mettere in risalto la *novitas*, che rappresenta il fulcro argomentativo dei primi due paragrafi dell'esordio, è incentrata sul rilievo dato allo *ius imaginum* in virtù del quale chi avesse ricoperto una magistratura curule (dittatura, censura, consolato, pretura o edilizia) acquisiva il diritto di esporre le immagini dei propri illustri antenati; erano ovviamente esclusi da tale privilegio gli *homines novi* come Cicerone. Il tema della *novitas* è costante nelle campagne elettorali dell'*homo novus*, poiché il valore simbolico delle *imagines* veniva sfruttato dai *nobiles* come efficace strumento di persuasione (cfr. FLOWER 1996, pp. 64-65). Le *imagines* degli antenati erano, pertanto, il segno esteriore e tangibile della *nobilitas* di un determinato personaggio. Esse erano fatte sfilare durante i sacrifici pubblici (cfr. Polyb. 6, 53; Sen. *Benef.* 3, 28; BETTINI 1986, pp. 156-160.). Carlo Sigonio postula una distinzione tra *nobiles* ed *ignobiles* sulla base proprio dello *ius imaginum* (cfr. *De antiquo iure civium Romanorum* II, 20: (...) *nam qui maiorum quorum habuerunt imagines, ii nobiles (...) qui nec maiorum, nec suas, illi demum ignobiles appellati sunt. Ex quo efficitur ius imaginum nihil esse aliud quam ius nobilitatis*). Nel corso del I sec. a.C si accese un'aspra polemica intorno al concetto di *nobilitas* che investì anche lo *ius imaginum*: ne troviamo un'eco anche in Ovidio (che in *Trist.* 2, 521-524 segnala la presenza, nelle case patrizie, accanto alle severe *imagines* degli antenati, di quadri raffiguranti scene

licenziose, creando un ironico contrasto) e in Seneca (*Ep. ad Luc.*, 44, 5) il quale asserisce che non sono i meriti degli avi a rendere l'uomo nobile, giacché ciò che è accaduto prima di noi non ci appartiene, ma l'*animus* che consente all'individuo di elevarsi al di sopra di ogni fortuna.

(...) **habeant primam contionem**: l'oratore trova nel rituale delle *contiones inaugurales* il pretesto per far precedere il proprio discorso, senza che nessuno ne contesti l'opportunità e possa tacciarlo di arroganza, da un lungo sviluppo *extra causam* funzionale ad affermare la propria *popularitas* (cfr. SIGONIO 1558, p. 376). Strumento essenziale al raggiungimento di tale obiettivo è la *comparatio dissimilium* (cfr. LAUSBERG 1988, p. 231) con la quale Cicerone sembra voler prendere le distanze dalla *nobilitas* (così JONKERS 1963, p. 56), evidenziando, nello stesso tempo, l'esclusività della propria posizione. Mentre i nobili consacrano la loro prima *contio* all'elogio degli antenati, perché è a questi ultimi che devono il proprio successo, l'*homo novus* Cicerone, che deve il proprio successo esclusivamente ai propri meriti, dedica la sua prima *contio* da console all'elogio di se stesso (cfr. LOUTSCH 1992, p. 222. Sull'argomento cfr. Svet., *Tib.* 31, 11). *Contionem* è lezione dei codici **E e**; **V** e **M** riportano *orationem*, accolta tra gli editori moderni dal solo Zumpt. Clark, Boulanger e Marek stampano *contionem* (ZUMPT 1861 p.25 ritiene probabile che l'espressione *primam contionem* possa far riferimento al costume dei magistrati curuli di dedicare la loro *contio inauguralis* all'*actio gratiarum* e alla *laudatio maiorum*. A giudizio dello studioso l'esempio di Cicerone in qualche modo smentirebbe tale interpretazione, essendo l'Arpinate un *homo novus*; pertanto Zumpt legge *primam orationem*, che avrebbe il senso piuttosto generico di "primo discorso" o "inizio del discorso". *Contionem* fa riferimento a un particolare concreto, ossia la consuetudine dei membri della *nobilitas* di consacrare la loro prima *contio* all'elogio degli avi e rappresenta, pertanto, la *lectio difficilior*.

Orationem potrebbe rappresentare una glossa esplicativa penetrata successivamente nei codici (cfr. ACHARD 1981, p. 211).

qua gratiam beneficium vestri (...): *gratia* indica propriamente la riconoscenza in relazione a un determinato *beneficium* ricevuto (cfr. *Thes.* VI col. 2205). In questa accezione, il termine viene adoperato soprattutto al plurale (cfr. *Verr.* II 2, 172). Per il rapporto tra *gratia* e *beneficium* si veda anche Sen., *Ben.* V 11, 1. In ambito politico la *gratia* degli amici o dei *clientes* si manifesta, come nel caso di Cicerone, nell'apporto concreto di voti (cfr. II 36,102).

cum suorum laude coniungant: *laus*, nell'accezione di "elogio", indica la massima aspirazione del politico (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 213) nell'esercizio delle varie magistrature o nelle iniziative politiche che intraprende (Cicerone, ad esempio, reclama per sé una *laus* come avversario e vincitore di Catilina: cfr. *Cat.* II, 10 e IV, 20 in cui si fa riferimento alla riconoscenza degli *optimates* nei confronti dell'Arpinate per aver liberato la *res publica* dalla minaccia di Catilina).

debitum: *debitum* è di uso rarissimo in Cicerone presentando solo un'altra occorrenza in *Pro Quinctio* 11, 39.

mihi, Quirites (...): *Quirites* è congettura di Pithou, accolta da Boulanger e Marek, che probabilmente vede nel *que* dei codici un'abbreviazione di *Quirites* (cfr. Marek in apparato). I codici **E ε** danno *mihi quidem*; gli altri codici danno *mihi quidam*, accolta da Zumpt; **V M ψ** *mihique*. *Quirites* è ricorrente nei discorsi al popolo (cfr. SIGONIO 1558, p. 376) e trae origine dall'integrazione a Roma della popolazione sabina più precisamente da *Quiris*, il nome della loro lancia, o da *curia* (cfr. ERNOUT-MEILLET, p. 559). L'anteposizione del pronome personale denota la volontà dell'oratore di prendere immediatamente le distanze dai suoi predecessori e la

consapevolezza dell'impossibilità di una *laudatio maiorum* in piena regola (cfr. LOUSCH 1992, p. 221).

(...) honoris vestri luce caruerunt: sull'importanza che per Cicerone riveste l'educazione ricevuta dai genitori cfr. *Leg.* II, 3 in cui l'Arpinate manifesta tutta la propria riconoscenza alla figura paterna (sul tema della *pietas* o dell'*impietas erga parentes*, quale tema fondamentale dell'invettiva o della propaganda politica si veda ACHARD 1981, p. 311). *Honos* indica propriamente un atto di riconoscenza, che si concretizza nel conferimento delle magistrature da parte del popolo e pertanto può qui intendersi come la magistratura stessa (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 384). *Lux* nell'accezione di splendore o rinomanza ricorre in *Sil.* 8, 248: *genus sine luce*.

II 1, 2

de me (...) adrogantis sit apud vos dicere (...) : servendosi di una *anteoccupatio* (cfr. LAUSBERG 1988, p. 345) l'oratore cerca di prevenire l'eventuale accusa di *adrogantia* (a tal proposito LOUSCH 1992, p. 223 osserva che sembra essere particolarmente forte in Cicerone il timore che Rullo possa tacciarlo di arroganza e sfruttare il suo atteggiamento per screditarlo presso il popolo). A tale scopo, l'oratore fa notare all'uditorio che, se da un lato parlare di sé e dei propri meriti potrebbe sembrare presuntuoso, dall'altro sarebbe un grave atto di ingratitudine passare sotto silenzio i benefici ricevuti dal popolo (cfr. *Off.* II, 69 in cui Cicerone prende le distanze da coloro che, "credendosi ricchi, onorati e fortunati", *ne quidem obligari beneficio volunt*). La necessità di parlare di sé e dei propri meriti senza trascendere nell'arroganza viene messa in rilievo da Cicerone nel *de inventione* (cfr. I, 26), a proposito dei mezzi a disposizione dell'oratore per conquistare la *benevolentia* dell'uditorio *a persona oratoris*.

Quare adhibebitur a me certa ratio moderatioque dicendi

(...): *ratio* viene qui adoperato nel senso di “misura” (cfr. *Rep.* I, 18). Nel discorso al Senato *ratio* designa la politica di Rullo in relazione alla fondazione di nuove colonie ma anche la condotta sediziosa del tribuno: cfr. I 6, 16 e I 8, 27). *Moderatio* indica la capacità di agire mantenendosi entro determinati limiti o regole. (*Moderatio* qualifica, per esempio, il comportamento moderato e paziente di Milone di fronte agli attacchi di Clodio: cfr. *Mil.*, 16). Il ricorso a questi due termini è significativo della volontà dell’oratore di non urtare in nessun modo la suscettibilità dell’uditorio (cfr. LOUTSCH 1992, p. 223).

§ 3-4

[Per la *laudatio sui*, che occupa i parr. 3-4 e deve sostituire la *laudatio maiorum*, Cicerone decide di far riferimento esclusivamente alla vittoria riportata alle elezioni consolari, ricordando: a) di essere stato il primo *homo novus* a raggiungere il consolato dopo molti anni (cfr. *infra*) b) di essere l’unico tra gli *homines novi* ad aver raggiunto l’elezione alla prima candidatura c) di aver ottenuto l’unanimità dei consensi. Si tratta di un lungo sviluppo *extra causam* indispensabile per consentire all’oratore di far valere il suo ascendente sul popolo (cfr. LOUTSCH 1992, p. 223 in cui si ipotizza che probabilmente l’oratore, in seguito alla *contio* di Rullo, fosse fortemente preoccupato del sostegno che Rullo, in qualità di tribuno della plebe, avrebbe potuto guadagnare presso il popolo). MACK 1972, p. 231 evidenzia il ricorso ai procedimenti retorici caratteristici dello stile emozionale: antitesi vigorose, ripetizioni (insistenza sul carattere eccezionale della propria elezione che si manifesta nella ripetizione di *primum* e delle altre forme declinate) superlativi o espressioni equivalenti (*amplissimum*, *perlongo intervallo*, *unus*, *nemo*...) metafore mutate dal lessico militare (*eum locum quem nobilitas*...).

II 1, 3

Me perlongo intervallo (...): l'aggettivo non sembra avere in questa sede il colore familiare e/o ironico che LAURAND 1936, p. 271 considera un tratto permanente di questo tipo di formazioni [lo studio di Laurand si rifà alle conclusioni in merito di WOLFFLIN (1874, p. 163) e Landgraf (1880, p. 321). L'impiego di *perlongus* sembrerebbe esprimere una valutazione di tipo "dimensionale" più che estetico (messa in rilievo da ANDRE, 1951, p. 73 e ACHARD 1981, p. 223) e pertanto amplifica il *beneficium* ricevuto dal popolo (cfr. SIGONIO 1558, p. 376). L'*intervallum* a cui fa riferimento Cicerone potrebbe essere quello che separa la sua elezione da quella di G. Celio Caldo, ultimo *homo novus* a raggiungere il consolato nel 94 a.C., sulla cui eloquenza Cicerone formula un giudizio estremamente negativo in *de orat.* I, 117). Il fatto che l'oratore eviti di farne il nome, secondo LOUSCH 1992, p. 34 (ma l'osservazione è già presente in SIGONIO 1558, p. 377) sarebbe indicativo della volontà di enfatizzare ulteriormente l'unicità e l'esclusività della propria posizione. Tra il 94 e il 63 altri 9 *homines novi* avevano raggiunto il consolato ma si trattava di personaggi i cui antenati avevano ricoperto le magistrature curuli e pertanto non classificabili come *novi* nel senso stretto del termine (per l'elenco completo dei personaggi in questione cfr. JONKERS 1963, p. 45).

(...) primum hominem novum consulem fecistis (...): se *primum* sottolinea l'unicità e l'esclusività della vittoria elettorale di Cicerone (cfr.. *supra* e le osservazioni a tal proposito di Mack), *fecistis* denota ed enfatizza il ruolo attivo svolto dal popolo che trasforma la vittoria dell'*homo novus* Cicerone nella vittoria di tutti coloro che ne hanno sostenuto la candidatura e i programmi, rafforzando il proprio legame con il popolo (cfr.. JONKERS 1963, p. 54 e LOUSCH 1992, p. 224). Nel lessico politico, la definizione di *homo novus* qualifica un individuo, non appartenente alla *nobilitas*, che mira ad intraprendere la carriera politica attraverso il *cursus honorum*, sebbene nessun membro della propria famiglia abbia mai

ricoperto cariche ufficiali (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 472; DONDIN-PAYRE 1981, p. 22-81 e BURCKARDT 1990, pp. 77-79). Gli *homines novi* pur non costituendo un vero e proprio partito politico rappresentano l'aspirazione di un gruppo sociale che mira a ritagliarsi uno spazio importante all'interno della *res publica* (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 483).

et eum locum, quem nobilitas praesidiis firmatum atque omni ratione obvallatum tenebat (...) : mediante il ricorso a una metafora mutuata dal lessico militare (cfr. *supra* e le osservazioni di Mack a tal proposito), l'oratore presenta il consolato come una vera e propria fortezza presidiata dalla nobiltà che il popolo è riuscito a scardinare (*rescidistis*) e ad aprire ai meriti personali grazie alla sua affermazione elettorale (un riecheggiamento di tale immagine è presente in *Pro Mur.*, 17. Si veda inoltre *Pis.* 3 in cui Cicerone ritorna sul proprio successo elettorale con accenti di estrema soddisfazione). Si noti l'endiadi *firmatum et obvallatum*, termine, quest'ultimo, di straordinaria efficacia plastica giacché indica l'azione di cingere un luogo con una palizzata per renderlo inespugnabile (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 234).

me duce rescidistis virtutique in posterum patere voluistis: l'antitesi *nobilitas-novitas* riflette quella tra il *genus*, la nobiltà di sangue e la *novitas*, che si fonda invece sulla *virtus*, ovvero sui meriti e sulle capacità del singolo (cfr. JONKERS 1963, p. 45). L'uso della seconda persona plurale (*rescidistis* e *voluistis*) enfatizza l'importanza del popolo nella vittoria elettorale (cfr. *supra*). *Dux* sembrerebbe sottolineare il ruolo di guida e di riferimento per il popolo che Cicerone rivendica per sé (così LOUITSCH 1992, p. 234).

(...) sed ita fecistis, quo modo (...) : per un'ampia e dettagliata ricostruzione delle problematiche e delle dinamiche connesse alle elezioni consolari del 63 si veda CIACERI 1939, pp. 231-233 che si occupa in particolare della figura di Catilina e

EVERYTT 1988, pp. 123-127, che si sofferma soprattutto sui rapporti tra Cicerone e la *nobilitas*. Tra i sei avversari di Cicerone nella corsa al consolato, gli unici ad avere *chances* di successo erano proprio Catilina e Caio Antonio, candidati dei *populares* e forti del sostegno di Cesare e Crasso: in particolare quest'ultimo, che in virtù dei suoi ingenti mezzi economici, li riforniva dei capitali necessari per sostenere la campagna elettorale (sul sostegno apportato da Cesare e Crasso a Rullo cfr. GABBA1966, pp. 769-775). In un primo momento, Cicerone reputò vantaggioso imbastire una *coitio* proprio con Catilina, manifestando anche l'intenzione di difenderlo nel processo intentatogli per le malversazioni compiute da propretore in Africa. Catilina però riuscì a guadagnare l'assoluzione probabilmente corrompendo i giudici con il denaro di Crasso e si alleò con Antonio, con l'obiettivo di estromettere Cicerone dalla lotta. L'alleanza fra due candidati dei *populares*, sebbene l'ala più conservatrice e intransigente della nobiltà fosse restia ad accogliere tra le sue fila un *homo novus*, spinse allora gli *optimates* ad appoggiare Cicerone, certi del suo sostegno e della sua protezione. Forte di tale appoggio, Cicerone presentò la propria candidatura alle elezioni consolari che si svolsero nel giugno del 64 e sancirono la vittoria di Cicerone, eletto con l'unanimità dei voti: Antonio arrivò secondo e Catilina subì una bruciante sconfitta.

II 2, 3

nam profecto (...) liceret: l'oratore distingue gli *homines novi* che sono riusciti a raggiungere il consolato senza subire bocciature ma che hanno presentato la propria candidatura molto più tardi del limite minimo di età stabilito dalla legge, da chi invece ha ottenuto l'elezione al primo tentativo appena raggiunta l'età fissata dalla legge [l'età legale per poter accedere alle cariche del *cursus honorum* era fissata da diverse *leges annales*, la più importante delle quali era la *lex Villia*. L'età minima per essere eletti al consolato era di 43 anni, con un intervallo di almeno tre anni dalla

pretura: cfr. Liv., XL, 44 nonché ROTONDI 1912, p. 478). Nel lessico politico *labor* indica la militanza politica attiva (cfr. ad esempio Ov. *Trist.* 4, 10, 37-38 nonché HELLEGOUARC'H 1972, p. 249). Cicerone adopera il termine in questione soprattutto in riferimento alla propria lotta contro Catilina (cfr. *Cat.* II, 14; III, 1; *Dom.*, 107) o contro Antonio (cfr. *Phil.*, VI, 18). HELLEGOUARC'H 1972, p. 540 afferma che si tratta di un termine che esalta soprattutto gli sforzi compiuti per uscire da una situazione difficile e la *virtus* di chi trionfa e pertanto esso rappresenta un concetto chiave per l'uomo politico che cerchi di conquistare la benevolenza e il favore dei propri elettori.

II 2, 4

(...)ex novis hominibus(...): l'insistenza sulla propria *novitas* e la volontà di distinguersi dalla *nobilitas* collocano Cicerone sulla scia dei grandi *homines novi* del passato, che però l'oratore evita di menzionare, affidandosi a una citazione generica, per meglio evidenziare l'unicità della propria posizione e della propria carriera (cfr. LOUSCH 1992, p. 225).

(...)non tabellam vindicem tacitae libertatis: cfr. III 5, 39. *Tabula* indica la tavoletta scrittorica e ricorre già in Plauto (*Asin.* 761-763) ed in Cesare (*Gall.*, I, 1, 29). Molto comune è il diminutivo *tabella* che fa parte dell'occorrenza per scrivere una lettera in Plauto (*Bacch.*, 715). La *tabella* è *vindex libertatis* perché sancisce la libertà del popolo di esprimere segretamente il proprio voto (cfr. Liv., I, 8 in cui la caduta dei re viene celebrata come una conquista della libertà e il suo *auctor*, il console Giunio Bruto, viene insignito dell'appellativo di *vindex libertatis*). Nelle elezioni dei magistrati, compreso il consolato, il voto era in origine pubblico ed orale (cfr. JONKERS 1963, p. 57). A modificare tale procedura intervennero le *leges tabellariae*: la prima *lex Gabinia tabellaria* del 139 fu proposta

dal tribuno Quinto Gabinio. In virtù di tale disposizione, il voto per l'elezione dei magistrati nei comizi anziché essere dichiarato verbalmente veniva scritto su una *tabella* che l'elettore deponeva in una *cista* (cfr. Cic. *de leg.*, III, 38: *tabellae dari iubere*). Il *rogator tribuum* aveva il compito di raccogliere le *tabellae* dalla *cista* e procedere alla *diribitio*, vale a dire lo scrutinio dei voti. La seconda *lex Cassia Tabellaria* del 137, proposta dal tribuno Lucio Cassio Longino, estese il voto segreto anche agli *iudicia populi* (cfr. *Brut.*, 25, 97 in cui Cicerone afferma che il tribuno godeva dell'appoggio e del sostegno dell'Africano Maggiore. Cassio aveva stabilito un'unica eccezione riguardante il reato di *perduellio* giacché si trattava di un reato politico. Cfr. inoltre DESMOUILLEZ 1976, p. 225 ss.). Infine la terza *lex Papiria tabellaria* del 131, proposta dal tribuno Papirio Carbone, introdusse la votazione segreta anche nei comizi legislativi (per il contenuto delle singole *leges tabellariae* cfr. *de leg.*, III, 15-17).

sed vocem vivam prae vobis indicem vestrarum erga me voluntatum ac studiorum tulistis: per comprendere quanto Cicerone sia disposto a cedere al gusto dell'uditorio è opportuno ricordare l'avversione dei *boni* per gli applausi popolari (cfr. ACHARD 1981, p. 79). *Voluntas* esprime il sostegno apportato da un partito (il popolo) a un singolo individuo (il candidato Cicerone): in questa accezione *voluntas* è spesso associato a *studium* (oltre alla presente occorrenza cfr. *Rab. perd.*, 8; *Att.* III 23, 1).

itaque me non extrema tribus suffragiorum : si accoglie la lezione *tribus*, trādita dal consenso di tutti i codici che Kaiser espunse e Richter emendò con *diribitio* che indica lo scrutinio dei voti (cfr. *Thes.*). In concreto la scelta dell'uno o dell'altro termine non modifica il concetto che l'oratore intende mettere in rilievo ovvero il carattere plebiscitario della propria elezione: la congettura di Richter appare quantomeno non necessaria.

(...) sed una vox universi populi Romani consulem declaravit: l'oratore ribadisce il carattere plebiscitario della propria elezione (cfr. *Mur.*, 17; *Vat.*, 6). Si noti la serie di antitesi (*tabellam vindicem- vocem vivam; extrema tribus-primi concursus; singulae voces- una vox*) secondo la formula *non (...) sed (...)*. Con l'espressione *una vox populi romani* Cicerone non fa altro che rispettare la convenzione secondo cui le *contiones* siano rappresentative di tutto il popolo (cfr. ZUMPT 1861, p. 46 e LOUSCH 1992, p. 224).

II 2, 5

[Da qui in poi Cicerone, con tono più grave, espone le difficoltà tra le quali sarà costretto a svolgere il proprio mandato: egli non è più il candidato che celebra con euforia la propria affermazione elettorale ma l'uomo di stato che si rivolge ai propri concittadini].

(...) quae cum omnibus est difficilis et magna ratio (...) : Cicerone cerca in tutti i modi di amplificare le difficoltà che dovrà affrontare come console. Si noti l'uso di *ratio* nell'accezione di impresa o compito da portare a termine (cfr. *Mur.* 19, 23).

non dubitanti fidele consilium (...) : *consilium* esprime la qualità grazie alla quale il *nobilis* prende le decisioni più consone in relazione agli impegni che è chiamato ad affrontare (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 255).

II 3, 6

(...) sed mihi videntur certi homines (...) : l'espressione, che suona alquanto generica, potrebbe alludere a determinati detrattori di Cicerone interni al partito della *nobilitas*, dei quali l'Arpinate, per prudenza, eviterebbe di fare il nome (così JONKERS 1963, p. 40, secondo il quale Cicerone alluderebbe a Crasso e Cesare che agirebbero nell'ombra manovrando Rullo e sarebbero

pronti a screditare Cicerone agli occhi del popolo in caso di un eventuale insuccesso contro il tribuno). Lo stesso Jonkers sottolinea come Cicerone, malgrado nutra l'aspirazione di far parte della *nobilitas*, non sia un *nobilis* nel senso stretto del termine e pertanto si esponga inevitabilmente all'avversione di una parte della stessa *nobilitas*.

(...) vos universos, qui me antetuleritis nobilitati (...) : da un punto di vista socio-politico la *nobilitas* è costituita da coloro i cui antenati abbiano esercitato una magistratura curule (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 226). Le elezioni consolari del 63 si svolsero in un clima politico particolare che impone alcune riflessioni sui rapporti tra Cicerone e la *nobilitas*. Al momento del voto, la classe dirigente ottimate si trovava in una situazione estremamente delicata, caratterizzata da due urgenti priorità: salvaguardare l'ordine costituito e difendere la propria *auctoritas*, che sentiva minacciati non solo da Catilina e dai suoi propositi sovversivi ma soprattutto da Pompeo che, conclusa vittoriosamente la campagna in Oriente contro Mitridate, avrebbe potuto guadagnare un peso politico tale da poter tentare un colpo di mano (cfr. ZUMPT 1861, pp. 65-72 e CIACERI 1939, pp. 75-84). Gli *optimates*, pertanto, avevano bisogno di una figura politica forte e carismatica che avesse i mezzi e le qualità necessarie per affrontarlo: essi la trovarono in Cicerone, che sostennero nella corsa al consolato. Sallustio (I, 21) afferma che la fazione senatoria fece cadere la propria scelta sull'Arpinate, pensando a lui come al minore dei mali: infatti, sebbene *pleraque nobilitas invidia aestuabat et quasi pollui consulatum credebat, si eum quamvis egregius homo adeptus foret*, nel momento in cui si profilò il pericolo, l'orgoglio dei senatori passò in secondo piano e Cicerone ne divenne l'uomo di punta). Ciaceri prende spunto proprio dalla testimonianza sallustiana per pervenire a un'interpretazione del consolato di Cicerone diversa da quella che l'Arpinate appare proporre nell'*exordium* del secondo discorso *de lege agraria*: il consolato di

Cicerone si verrebbe a configurare come il risultato o la logica conseguenza di determinati accordi e compromessi di natura politica con il partito senatorio e pertanto non avrebbe quella carica rivoluzionaria che Cicerone pretende di attribuirgli, facendone, per ovvie ragioni di opportunità politica, lo strumento fondamentale della propria strategia di *captatio benevolentiae* dell'uditorio popolare (cfr. CIACERI 1939, pp. 56-65).

II 3, 7

(...) non hominum potentium studio (...): ZUMPT 1861, p. 132, JONKERS 1963, p. 92 e LOUSCH 1992, p. 228 dubitano della sincerità di Cicerone: infatti, dopo gli inizi della sua carriera, l'Arpinate poteva contare su solide relazioni nell'ambito della *nobilitas*, il cui sostegno sarebbe stato determinante anche in occasione delle elezioni consolari (cfr. LOUSCH 1992, p. 229 e soprattutto SEAGER 1976, p. 46 il quale vede nell'elogio di Domizio Enobarbo (II 4, 18) una prova (comunque non decisiva) del fatto che Cicerone abbia effettivamente beneficiato del suo aiuto. A tal proposito si veda anche *Vatin.* 6 in cui Cicerone afferma di essere stato eletto console *optimi cuiusque singulari studio*, affermazione, quest'ultima, che renderebbe palese il carattere strumentale della dichiarazione programmatica ciceroniana.

(...) sed universi populi Romani iudicio consulem ita factum (...): cfr. II 1, 4: *una vox universi populi (...)*

Sed mihi ad huius verbi vim et interpretationem (...): nel testo si accoglie *verbi*, lezione di **k**, fatta propria da Angelio (XV secolo), che Klotz e Lanzilao propongono di sostituire con *rei*. In luogo di *verbi*, Marek congettura *vocis*. I codici **V e** riportano *ad huiusce vim*, lezione difesa dal solo Zumpt.

(...)propter insidiosas simulationes(...): prima di far riferimento a particolari concreti, l'oratore, con espressioni tenute sulle generali, fa riferimento ad intrighi non meglio specificati, affinché l'uditorio, sin dall'inizio, provi un sentimento di ostilità nei confronti di Rullo (ACHARD 1981, p. 123 osserva che Cicerone procede in modo analogo anche nelle orazioni per Cluenzio e per Celio). In contrasto con tale presunta oscurità sta l'espressione , quasi stereotipata, *neque enim obscure gerebantur* (cfr. II 4, 9).

(...)vehementer opus est vestra sapientia (...) : *sapientia* indica la capacità di agire come conviene in ogni circostanza (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 272). Si tratta di una qualità che Cicerone, a più riprese, segnala come propria dell'*ordo senatorius* (cfr. *Phil.*, XIII, 15; *Verr.*, I, 52; *Mil.*, 62) e dei grandi uomini del passato, nella gestione degli affari pubblici, negandone il possesso alla *plebs* (cfr. *Planc.*, 9 e ACHARD 1981, p. 472). Ciò rende ancora più evidente il tentativo da parte dell'oratore di ingraziarsi l'uditorio popolare cui viene attribuita una caratteristica della *nobilitas* (secondo ZUMPT 1861 p. 45 l'espressione richiamerebbe gli appelli ai giudici nelle orazioni giudiziarie).

(...) non solum commoda verum etiam salutem (...) : *commoda* designa genericamente gli interessi di un individuo o di una categoria di persone (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 556). A proposito di *commoda populi*, lo stesso HELLEGOUARC'H (1972, p. 557) osserva che si tratta di uno "slogan" usato e abusato della propaganda politica dei Gracchi che Cicerone riprende e sfrutta a proprio favore (cfr. II 34, 71 in cui *commodum* assume un'accezione negativa e designa i regali offerti dal candidato agli elettori per ottenerne i suffragi). La difesa e la salvaguardia della *salus* (cfr. I 6, 17) sono invece caratteristiche della propaganda politica degli *optimates* (cfr. ACHARD 1981, p. 321 il quale evidenzia che, proprio per questo motivo, sono invocate soprattutto davanti ai senatori e ai cavalieri).

Oratione adsequi volunt ut populares(...): cfr. I 8, 26: *veritate non ostentatione popularis*. L'ideologia politica ciceroniana distingue nettamente il *popularis*, vicino agli interessi del popolo ma solo ed esclusivamente per perseguire scopi e obiettivi personali dal *vere popularis*, colui che ha in vista unicamente l'interesse del popolo e lo difende anche a costo di andare apparentemente *contra voluntatem populi*, ma contrastando provvedimenti puramente demagogici (cfr. ACHARD 1981, p. 321).

II 3, 8

Ego qualem Kalendis Ianuariis acceperim rem publicam, Quirites, intellego: plenam sollicitudinis, plenam timoris (...) : l'amara constatazione dell'oratore e la dolce anafora *plenam (...)* *plenam* amplificano le difficoltà tra le quali sarà costretto a svolgere il proprio mandato di console, secondo un *topos* che rientra tra le strategie atte a conquistare la *benevolentia* dell'uditorio *a persona oratoris* (cfr. *Inv.* I, 22). L'obiettivo che l'oratore si propone di raggiungere è creare nell'uditorio uno stato di allarme e di agitazione, funzionale a prepararlo all'*argumentatio* e a rafforzare la coesione intorno alla propria persona (cfr. LOUSCH 1992, p. 229).

(...)quod non boni metuerent, improbi expectarent (...) : l'antitesi *boni-improbi* è costante nella propaganda politica ciceroniana (cfr. *Rab. perd.*, 4; *Mil.*, 32; *ad Att.* I, 3, 4). *Bonus* indica *stricto sensu* le qualità morali del soggetto a cui si riferisce: il *bonus* è, pertanto, l'uomo e il cittadino coraggioso ed energico, colui che è degno di svolgere il ruolo assegnatogli dalla comunità (cfr. ACHARD 1981 e, per quest'ultima definizione HELLEGOUARC'H 1972, p. 324). Nei discorsi consolari e post-consolari *bonus* si carica, come in questo caso, di una *nuance* politica, designando, spesso in antitesi con *improbis*, colui che resta fedele alla *res publica* e difende la politica del Senato (cfr. ACHARD 1981, p. 364). L'*improbis* è l'esatto contrario del *bonus* in quanto si presenta come colui che commette

un atto contrario alla *fides* non mantenendo fede alle promesse (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 134). In ambito più strettamente politico *improbus* qualifica soprattutto colui che agisce contro le regole imposte dallo stato o da un'autorità superiore e pertanto antepone la propria *potentia* all'*auctoritas* (cfr. *in Verr.* II 3, 176). Il termine in questione viene adoperato da Cicerone in riferimento a coloro che l'Arpinate considera *populares* e pertanto i due termini si presentano equivalenti (in particolare i sostenitori di Mario: cfr. *Dom.*, 87; *Catilina*: cfr. *Mur.*, 17; *Saturnino*: cfr. *Rab. Perd.*, 3. Cicerone opera una netta distinzione tra *improbus* e *popularis*, nel caso in cui intenda attribuire a *popularis* un valore pienamente positivo: cfr. *Phil.*, VII, 47 e HELLEGOUARC'H 1972, p. 529).

omnia turbulenta consilia: l'espressione ricorre anche in *ad Att.*, XV, 4, 1 in riferimento ad Antonio.

(...) sublata erat de foro fides (...): potrebbe trattarsi di un'allusione al progetto di abolire i debiti (probabilmente contenuto nella *rogatio* di Rullo). SIGONIO 1558, p.384 ritiene che *fides* indichi qui la soluzione del debito e pertanto l'impegno contratto dal debitore verso il creditore (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 324). *Sublata* farebbe riferimento al fatto che i debitori, attendendo la pubblicazione della *rogatio* di Rullo che avrebbe estinto i loro debiti, non li saldavano provocando una vera e propria *perturbatio iudiciorum* (cfr. SIGONIO 1558, p.375).

(...) sed suspicione, ac perturbatione iudiciorum (...): l'espressione sembrerebbe far riferimento al ristabilimento nei loro diritti politici dei figli dei proscritti sillani i quali, rientrati in possesso dei loro diritti, avrebbero potuto reclamare la restituzione dei beni confiscati (cfr. JONKERS 1963, p. 78 e LOUSCH 1992, p. 230). Cicerone ostacolerà tale progetto qualche anno più tardi nel discorso *de proscriptorum liberis*, andato perduto (cfr. *ad Att.* II, 3).

infirmatione rerum iudicatarum(...): potrebbe trattarsi di un riferimento alla riabilitazione di Autronio Peto e Publio Silla, condannati nel 66 a.C. per *ambitus* (cfr. I 3, 10: *restitutio damnatorum*). Per Cicerone l'indipendenza dei tribunali e il carattere definitivo delle sentenze sono essenziali al corretto funzionamento della giustizia e, quindi, della *res publica* (cfr. COSTA 1984, p. 23).

novae dominationes, extraordinaria non imperia sed regna quaeri putabantur (...): l'accusa di aspirare a un potere regale è un *topos* della propaganda politica ottimate contro i *populares*, che Cicerone riprende e sfrutta contro Rullo a più riprese in entrambi i discorsi (cfr. I 7, 23; II 6, 15; 8, 20; 9,24; 11,29). La frequenza con cui si fa ricorso a questo *topos* dimostra che si tratta di un'accusa che non può lasciare indifferente l'uditorio, vista l'ostilità e la ripugnanza della plebe romana al solo appellativo di *rex* (cfr. ACHARD 1981, p. 319; HELLEGOUARC'H 1972, p. 324 e MERRYL 1972, p. 100). *Extraordinaria imperia* è da intendersi nel senso di cariche non ufficialmente riconosciute dalla legge e pertanto illegittime (così SIGONIO 1558, p. 376).

II 4, 9

Quae ego(...)sed plane cernerem(...)neque enim obscure gerebantur: Cicerone cerca di rassicurare l'uditorio e adduce la propria testimonianza come una prova sufficiente della veridicità delle accuse formulate contro Rullo (cfr. MACK 1972, p. 90 e LOUTSCH 1992, p. 232). La fiducia che egli ritiene di avere presso il popolo sembrerebbe dispensare l'oratore dal fornire informazioni concrete riguardo ai presunti progetti sovversivi di Rullo (cfr. LOUTSCH 1992, p. 224).

Quid enim est tam popolare quam pax? (...) Quid tam popolare quam libertas? (...) Quid tam popolare quam otium? (...): la *libertas* si configura come un concetto chiave dell'ideologia

politica romana, proponendosi come un tratto distintivo profondamente connaturato al popolo dell'urbe, che è nato per essere libero (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 536). Al tritico *pax, concordia, otium* (cfr. I 7, 23) l'oratore sostituisce quello di *pax, libertas, otium*. La sostituzione *concordia-libertas* è da ascrivere probabilmente al fatto che il concetto di *libertas* era molto più familiare al popolo che non quello di *concordia*, concetto caro più ai senatori (cfr. FONTANELLA 2005, p. 182).

maiores vestri et fortissimus quisque vir (...): *fortis* designa l'individuo che si lascia guidare dalla ragione e dalla giustizia (cfr. *Off.*, I, 67 e I, 80).

II 4,10

(...) largitio aliqua promulgata: *largitio* indica propriamente l'atto di colui che sperpera il proprio o altrui patrimonio e trae origine da *largus* che si applica a un fiume o a una sorgente "che scorre con abbondanza" (cfr. ERNOU-MEILLET s.v. *largus* nonché HELLEGOUARC'H 1972, p. 219). Un passo del *de officiis* (II, 52 sgg.), in cui si tratta della *beneficentia* e della *liberalitas*, ci aiuta a cogliere il significato che il termine in questione poteva evocare nell'uditorio popolare. Dall'analisi del passo emerge che *largitio* assume un'accezione fortemente negativa, presentandosi da un lato come sinonimo di corruzione (cfr. *Off.* II, 53: *...quod largitionem corruptelam dixit...* e soprattutto *Pet.*, 46: *comitia inquinata largitione...*) e dall'altro come uno strumento politico, tipico dei populares, assolutamente deplorabile che ha, quale unico obiettivo, il depauperamento dell'erario (cfr. *Off.* I, 54: *...magna largitio, exhauriebat aerarium...*). Tale accezione negativa trova conferma in Sallustio (*Hist.* II, 42) ed è chiarita da HELLEGOUARC'H (1972, p. 219), secondo il quale la *largitio* costituisce una degenerazione della *liberalitas* e designa "i favori accordati al popolo per conquistarne la *gratia* (lo stesso Hellegouarc'h evidenzia che *largitio* designa altresì la generosità interessata dei candidati verso gli

elettori, che si concretizza nell'organizzazione di feste o spettacoli (cfr. *Off.* I, 56). Definendo *largitio* la proposta agraria di Rullo, non solo si usava un termine pienamente consono al tenore dell'accusa mossa al tribuno di dissipare il patrimonio dello stato (cfr. I 2, 3: *impurus helluo...disperdat ac dissipet*) ma si insinuava anche il sospetto, ancora più grave, che il movente di tutta la *rogatio* di Rullo fosse quello di corrompere il popolo per l'affermazione di un potere personale. La fedeltà ai valori del *mos maiorum* e l'avversione a una sconsiderata e pericolosa politica di *largitiones* dovrebbero convincere il Senato riguardo all'inopportunità di questo *caput* della proposta di Rullo (cfr. FONTANELLA 2005, p. 167).

(...)restitutio damnatorum(...): *damnatus* designa in Cicerone un individuo ufficialmente condannato da un tribunale: pertanto, anche in questo frangente, Cicerone potrebbe riferirsi alla *rogatio* del tribuno della plebe Cecilio Rufo con la quale si chiedeva la riabilitazione di Autronio e Silla (così JONKERS 1963, p. 121). Di contro KLASS 1939, p. 43 e FONTANELLA 2005, p. 145 ritengono che si tratti di un ulteriore riferimento al reintegro nei diritti politici dei figli dei proscritti.

II 5, 11

*Con il paragrafo 11 ha inizio la *propositio* in cui Cicerone prende spunto dalla ricostruzione dei giorni che precedono l'insediamento di Rullo e la presentazione della *rogatio agraria* per formulare insinuazioni e polemizzare con l'avversario.

nuntiabatur legem agrariam tribunos plebis designatos conscribere (...): *conscribo*, qui adoperato nell'accezione generica di mettere per iscritto (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 123) può avere un significato tecnico ben preciso, riferendosi alla stesura delle liste comprendenti coloro che intendevano partecipare alla *largitio*, stilate dal candidato a una determinata magistratura (cfr. *Planc.*, 45, 47).

quoniam eodem anno gerendi nobis essent magistratus, esse aliquam oportere inter nos rei publicae bene administrandae societatem: con tono almeno inizialmente calmo e pacato, al fine di consolidare il proprio legame con l'uditorio (cfr. II 4, 9), Cicerone espone come abbia cercato di conoscere la legge proposta da Rullo o addirittura di sostenerla, ribadendo quanto già affermato al termine dell'*exordium*, cioè di non essere contrario, per principio, a tutte le leggi agrarie (cfr. II 4, 10). Il termine chiave adoperato da Cicerone per designare la collaborazione a cui asserisce di aspirare è *societas* che, nel lessico politico, designa un'associazione formata da più individui per la realizzazione di un obiettivo politico comune (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 85).

II 5, 12

auctorem me atque adiutorem futurum (...) la *iunctura auctor-adiutor* rafforza il concetto di *societas* precedentemente espresso (cfr. *Sest.*, 40; *Off.*, III, 116; *Sull.*, 34). *Adiutor* indica, nel lessico politico, un collaboratore di un magistrato o di un governatore di provincia (cfr. *Fam.*, I, 9) o il consigliere di un uomo politico (cfr. *Mur.*, 84).

tamen aspernantur hanc liberalitatem meam: negabant me adduci posse, ut ullam largitionem probarem: l'oratore dà sfogo a tutta la propria delusione, scaturita dal presunto rifiuto di Rullo e dei decemviri a collaborare, mediante l'antitesi *liberalitas-largitio*. Se *liberalitas* va intesa in un'accezione positiva, designando l'attitudine del singolo individuo a una condotta generosa [Cicerone adopera il termine in riferimento al sostegno elettorale fornitogli dal fratello Quinto (cfr. *Att.*, IV, 13)], *largitio* si carica, invece, di una sfumatura indubbiamente negativa (cfr. nota a II 4,10).

Interea non desistebant clam inter se convenire, privatos quosdam adhibere, ad suos coetus occultos noctem adiungere et solitudinem (...): si noti la sequenza asindetica trimembre, che mette in rilievo l'alone di mistero e di segretezza che avvolge l'operato di Rullo e dei decemviri, su cui l'oratore si sofferma già nel primo discorso (cfr. I 2, 1). Il mistero che aleggia intorno alla *rogatio* di Rullo potrebbe essere funzionale a renderne volutamente incomprensibile l'operato, alimentando i sospetti e le perplessità dell'uditorio popolare (cfr. SIGONIO 1558, p. 375).

II 5, 13

(...) Ineunt tandem magistratus tribuni plebis: i tribuni della plebe entravano in carica il 10 dicembre di ogni anno: tutti gli altri magistrati il 1° gennaio (cfr. ROTONDI 1912, pp. 232-235). Le insinuazioni di Cicerone (cfr. *supra*), pertanto, potrebbero riferirsi al lasso di tempo che intercorre tra l'insediamento di Rullo e la presentazione della legge (cfr. JONKERS 1963, p. 65).

contio tamen expectatur P. Rulli (...): il termine *contio* indica l'assemblea di tutto il popolo. Nel periodo che intercorreva tra la promulgazione della legge e la convocazione dei comizi, si tenevano le *contiones* preliminari in cui il popolo era chiamato a conoscere il progetto di legge e che potevano essere convocate sia dal magistrato proponente che da altri. Il proponente sosteneva il proprio progetto, coadiuvato dagli *adscriptores*: coloro che parlavano in favore chiudevano il proprio discorso con l'esortazione a votare a favore del progetto di legge, gli avversari cercavano di metterne in evidenza gli aspetti negativi, esortando a respingerlo. Esaurita la discussione o giunta la sera, il magistrato scioglieva la *contio*: il proponente, a seconda dell'andamento della discussione, poteva decidere di ritirare il proprio progetto o di apportare degli emendamenti (cfr. ROTONDI 1912, p. 327).

(...)Princeps legis agrariae(...): di norma Cicerone adopera *princeps* per designare i personaggi più eminenti e ragguardevoli del Senato (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 332) o il Senato nel suo insieme (cfr. *Cat.*, I, 15; *Sest.*, 97). Pertanto JONKERS 1963, p. 121 ipotizza che nel momento in cui l'oratore fa ricorso a questo termine in riferimento a Rullo, manifesterebbe la convinzione che dietro il tribuno operi un gruppo di individui non meglio precisato, di cui lo stesso Rullo sarebbe il rappresentante ufficiale e più ragguardevole in virtù della carica da lui ricoperta. SIGONIO 1558, p.375 propende, invece, per un uso di *princeps* in chiave ironica (cfr. anche ACHARD 1981, p. 362).

II 5, 14

iam designatus alio vultu, alio vocis sono, alio incessu esse meditabatur, vestitu obsoletiore, corpore inculto et horrido, capillatior quam ante barbaque maiore, ut oculis et aspectu (...): il ritratto si configura come uno strumento particolarmente efficace ai fini della *vituperatio* dei *populares* (nei discorsi politici ne riscontriamo diversi esempi: Catilina, Clodio e Gabinio, tra i più ragguardevoli: cfr. ACHARD 1981, p. 123). Esso può essere completo (*effictio*) o, come in questo caso, limitarsi a uno o più tratti caratteristici del personaggio in questione (in tal caso, prende il nome di *notatio*: cfr. ACHARD 1981, p. 220). L'obiettivo che l'oratore si propone di raggiungere attraverso il ritratto è suscitare il riso dell'uditorio ridicolizzando l'avversario di turno e, attraverso il riso, biasimarne la condotta. Nel caso di Rullo Cicerone intende porre l'accento sul vestiario e l'aspetto particolarmente trasandati del tribuno, insinuando che siano il frutto di una metamorfosi strategica successiva al tribunato. L'oratore accusa Rullo di aver inscenato un vero e proprio travestimento da *popularis*, segno tangibile della sua perfidia e della sua condotta improntata alla *dissimulatio*. Il tribunato avrebbe perciò provocato in Rullo una vera e propria trasfigurazione, mutandone l'aspetto fisico e il portamento, che denunciano un'indole particolarmente aggressiva e minacciosa:

dal punto di vista lessicale, tale metamorfosi è evidenziata dall'anafora di *alius* e dalla sequenza di comparativi che rimandano all'idea di un contrasto tra un prima e un dopo (cfr. ACHARD 1981, p. 222 e SIGONIO 1558, p. 376 secondo il quale l'espressione finale *oculis et aspectu* sembrerebbe sintetizzare i tratti precedentemente delineati).

(...)denuntiare omnibus vim tribuniciam: *vis tribunicia* è un potere non ufficiale, derivante dall'esercizio della forza e della violenza che, in quanto tale, rappresenta la vera forza della plebe che può compensare la propria inferiorità sul piano politico e sociale mediante il ricorso alla violenza e al disordine (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 309 e Sallustio, *Ad Caes.* II 5, 1).

(...) explicat orationem sane longam et verbis valde bonis(...): a proposito del discorso pronunciato da Rullo, Cicerone esprime un giudizio estremamente positivo (cfr. LOUSCH 1992, p.219, secondo il quale tale giudizio, che è sostanzialmente tecnico, rifletterebbe la consapevolezza da parte dell'oratore del successo che Rullo aveva riscosso presso la plebe. Non così JONES 1968, p.11 che considera ironico il commento di Cicerone).

Unum erat, quod mihi vitiosum videbatur, quod tanta ex frequentia inveniri nemo potuit, qui intelligere posset, quid diceret: si noti la *reprehensio* di Cicerone rispetto al *vitium* del discorso pronunciato da Rullo al cospetto del popolo, che l'oratore individua nell'*obscuritas* ovvero nella sua scarsa comprensibilità, riprendendo pertanto il *topos* della *dissimulatio* (cfr. *supra*). Quintiliano (*Inst. Or.* V, 13) cita il presente luogo ciceroniano a sostegno dell'importanza della *reprehensio* per screditare l'avversario (cfr. ACHARD,1981, p. 323).

tametsi, qui acutiores in contione steterant, de lege agraria nescio quid voluisse eum dicere suspicabantur (...): il

passo viene citato da Quintiliano (*Inst. Or.* VIII, 4, 28: *pauci tamen, qui proximi adstiterant, nescio quid illum de lege agraria voluisse dicere suspicabantur*). La citazione quintiliana si discosta dal testo tràdito consensualmente da tutti i codici in due punti: si noti *pauci tamen*, che non figura nei codici e, in luogo di *acutiores, proximi*. Se *acutiores* esprime una valutazione dell'uditorio dal punto di vista intellettuale (così ACHARD 1981, p. 324) *proximi* focalizza l'attenzione sulla vicinanza dell'uditorio alla fonte del messaggio (ZUMPT 1861, p. 42 attribuisce tali divergenze testuali al fatto che probabilmente Quintiliano non avesse tra le mani il testo ciceroniano e citasse a memoria).

II 6, 16:

(...)sudore et sanguine(...): la *iunctura sanguis-sudor* (cfr. II 23, 69) viene ricondotta da SIGONIO 1558, p. 99 ad Ennio (fr. 18 Vahlen, citato da Cicerone in *Off.* I, 61).

II 7, 16

primum caput est legis agrariae (...): le citazioni ciceroniane sono l'unica fonte in nostro possesso per conoscere il testo della *Rogatio agraria* di Rullo, altrimenti ignoto (la questione viene trattata in maniera approfondita ed esaustiva da FERRARY 1988, pp. 154 sgg.). Lo studioso sottolinea la difficoltà di individuare i passi che potrebbero essere citazioni testuali della *rogatio agraria* di Rullo, o anche i luoghi in cui l'oratore si limiti a parafrasarne il contenuto. Ammesso che ci si trovi in presenza di citazioni testuali, è arduo stabilire se si tratti di citazioni integrali o di stralci dell'articolo in questione. Inoltre, è altrettanto difficile stabilire se *primum* si riferisca alla collocazione che il singolo articolo occupava nella *rogatio* o piuttosto all'ordine di citazione dell'oratore (a tal proposito ZUMPT 1861, p.131, senza peraltro fornire spiegazioni al riguardo, ritiene che Cicerone citi i singoli articoli non in base alla posizione che occupavano effettivamente nella *rogatio* di Rullo ma in funzione degli obiettivi che di volta in volta si propone di

raggiungere). Su un dato non dovrebbero esservi incertezze: le citazioni o presunte tali sono più frequenti nel discorso al popolo, probabilmente in ragione del fatto che i senatori, o la maggior parte di loro, erano già a conoscenza del testo della *Rogatio* (così ACHARD 1981, p. 231). Secondo ZUMPT 1861, p. 131, il maggior numero di citazioni presenti nel discorso al popolo andrebbe ascritto alla volontà dell'oratore di dimostrare all'uditorio popolare la propria onestà intellettuale. Alla luce di tale interpretazione Cicerone, citando il testo della legge, vorrebbe far toccare con mano all'uditorio i particolari concreti del progetto di legge di Rullo, per metterlo di fronte alle proprie responsabilità. La medesima funzione avrebbero, secondo Zumpt, le citazioni di *exempla* e personaggi appartenenti alla storia passata o presente di Roma e delle leggi della *res publica*. Riguardo all'obiettività di Cicerone nel presentare il testo della *rogatio* di Rullo, va però tenuto ben presente il monito dello stesso Zumpt, il quale, nella prefazione al proprio commento sulle orazioni *de lege agraria*, lamenta che le interpretazioni della *Rogatio agraria* prodotte dalla storiografia a lui più vicina (fine Ottocento) siano inficcate da un errore metodologico di fondo: la tendenza a sopravvalutare l'obiettività della testimonianza di Cicerone, attribuendole un peso eccessivo ai fini della valutazione complessiva della *Rogatio agraria* di Rullo (cfr. ZUMPT 1861, p. 12).

quo animo libertatis vestrae deminutionem ferre possitis:

per la *confutatio* del singolo articolo, l'oratore si affida al *topos* della *diminutio libertatis*, presente anche nell'orazione al senato (cfr. I 6, 16). ACHARD 1981, p. 234 evidenzia l'efficacia persuasiva della collocazione di tale argomentazione che precede immediatamente la discussione del singolo *caput*.

creare decemviros per tribus septemdecim, ut, quem novem tribus fecerint, is decemvir sit: Cicerone contesta la procedura di elezione dei decemviri, che avrebbero dovuto essere eletti solo da 17 tribù, pari alla metà del numero totale delle stesse

(SIGONIO 1558, p.376 evidenzia che Cicerone, all'inizio dell'*argumentatio*, tende a soffermarsi soprattutto su questioni di carattere procedurale, che gli offrono maggiori possibilità di indebolire la posizione di Rullo e dei decemviri: cfr. ACHARD 1981.p. 121).

II 7, 17

Totiens legibus agrariis curatores constituti sunt triumviri, quinqueviri, decemviri; quaero a populari tribuno plebis: la *curatio* era un incarico pubblico, sprovvisto di *imperium*, appannaggio delle magistrature più importanti (cfr. JONKERS 1963, p. 45-46).

II 7, 18

“Item' inquit “eodemque modo” capite altero “ut comitiis pontificis maximi”: il secondo *caput* (nell'ordine di citazione dell'oratore), in cui si stabiliva che l'elezione dei decemviri sarebbe avvenuta per cooptazione (procedura analoga a quella che sanciva l'elezione del *pontifex maximus*) viene citato testualmente da Cicerone. Quanto all'istituzione della carica di Pontefice Massimo, Livio tramanda che Numa Pompilio, nel dare forma all'organizzazione sacerdotale romana istituì il pontificato e lo affidò a Numa, figlio di Marcio, genero dello stesso *rex* e padre di Anco Marcio (cfr. Liv. 1 20, 5-7). Sebbene Livio ricordi la nomina da parte di Numa di un singolo pontefice, le altre fonti a noi pervenute sono concordi nel riportare l'istituzione di un collegio (cfr. Cic., *de or.* 3, 73; *de re publ.* 2, 26; Plut., *Num.* 9, 1).

Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius tribunus plebis, vir clarissimus, tulit (...): il primo tentativo di

trasferire al popolo il diritto di eleggere i membri del collegio sacerdotale fu compiuto nel 145 a.C. ad opera del tribuno C. Licinio Crasso. Tale tentativo venne però immediatamente frustrato dal pretore C. Lelio (Cic. *de Am.* 25, *Brut.* 21, *de Nat. Deor.* III, 2). Nel 104 a. C. il tentativo fu ripetuto con successo dal tribuno Cn. Domizio Enobarbo il quale, non riuscendo ad essere eletto nel collegio degli auguri, propose la *lex Domitia de sacerdotibus*, che trasferiva il diritto di eleggere i membri dei tre supremi ordini sacerdotali, *pontifices*, *augures* e *decemviri sacrorum* al popolo e ai *comitia tributa* (sulla *lex Domitia* in particolare si cfr. ROTONDI 1912, pp. 425-433). A partecipare al voto erano solo 17 tribù, scelte a sorte tra le 35 totali: tale procedura era certamente in vigore già a partire dal 241, anno in cui il numero delle tribù fu portato a 35 e certamente prima del 212, anno in cui appare già in vigore (cfr. LIV., 25, 2). Probabilmente Rullo intendeva applicare tale procedura anche all'elezione dei decemviri, il che viene immediatamente presentato da Cicerone come una palese violazione della *libertas* del popolo. La *lex Domitia* fu abrogata da Silla con la *lex Cornelia de Sacerdotiis* (81 a.C.), che ripristinò la cooptazione.

Videte, quid intersit inter Cn. Domitium tribunum plebis, hominem nobilissimum, et P. Rullum (...) : su *videte* cfr. nota a I 2, 5. La citazione di Domizio potrebbe avere la funzione di creare un contrasto tra lo stesso tribuno della plebe, esempio di fedeltà e di dedizione alla causa popolare e Rullo, risolvendolo a favore del primo e presentando Rullo come un *exemplum* del tutto negativo (così ACHARD 1981, p. 124). Domizio Enobarbo, discendente dalla *gens Domitia Aenobarborum* e personaggio dalla importante carriera politica, fu tribuno della plebe nel 104, console nel 96 e censore nel 92 (cfr. JONKERS 1963, p. 78). Citando l'*exemplum* di Domizio, l'oratore tenterebbe di far presa sull'uditorio con un esempio concreto, che gli consente di documentare il fatto che Rullo si è allontanato dalla tradizione e di affermare che le sue accuse ed i suoi ammonimenti traggono origine dalla sua profonda

conoscenza della storia (così ACHARD 1981, p. 24). Per conferire maggiore credibilità a quanto espone e rimuovere ogni dubbio sulla sua esattezza, in diversi altri passi dell' orazione al popolo, Cicerone oltre a personaggi a lui contemporanei come P. Servilio Vattia Isaurico, menziona grandi uomini del passato (Il 22, 51: Cornelio Scipione Emiliano Africano Minore; Il 30, 82: P. Cornelio Lentulo, console nel 162 a.C. Il 16, 42: L. Marcio Filippo, console nel 91 a.C.; Il 30, 83: M. Aquilio, console nel 101 a.C). L'oratore è consapevole del fatto che questi nomi non possono essere tutti noti a coloro che partecipano all'adunanza popolare: egli non pretende affatto che tutti i particolari vengano colti, ma che facciano impressione, e pertanto che provochino associazioni non già specifiche (il ricordo di determinati singoli personaggi) bensì generiche (ciò che il personaggio rappresenta: cfr. CLASSEN 1985, p. 324). La medesima osservazione è valida per le elencazioni di nomi geografici che, nell'orazione al popolo, ricorrono con maggiore frequenza rispetto all'orazione al Senato (cfr. Il 15, 39; 18,50; 25,66; 31,86; 35,96).

(...)quid spectarit(...): *spectarit* è emendamento di Naugerius preferito da tutti gli editori moderni (Zumpt, Clark, Boulanger e Marek) a *spectant*, lezione trādita dal consenso di tutti i codici.

Ille, quod dari populo nullo modo poterat, tamen quodam modo dedit; hic. quod adimi nullo pacto potest, tamen quadam ratione eripere conatur: il paragrafo si chiude con un'insinuazione circa la presunta privazione di libertà da parte di Rullo ai danni del popolo romano (cfr. ZUMPT 1861, p. 48). *Potest, tamen* è emendamento di Kahnt accolto da Marek di cui si riproduce il testo nel lemma del commento (*poterat potestate* è la lezione trādita dal consenso di tutti i codici). Clark sostiene la lezione *potest*, che sarebbe funzionale a stabilire un' antitesi con l'imperfetto *poterat*

(cfr. CLARK 1909, p. 234). Si segnalano infine le congetture di Mureto (*poterat potesve*) e Zumpt (*poterat, populi potestati*).

II 8, 20

(...)aequitas in vos libertatemque vestram vehementer defuit (...): l'*aequitas* è, con la *temperantia*, il fondamento dell'etica del buon governo (cfr. JONKERS 1963, p. 48. Per *aequitas* nell'accezione di lealtà o trasparenza cfr. I 6, 14 in cui viene adoperato in senso ironico in riferimento a Valgio, suocero di Rullo).

(...) homo non cupidus neque appetens (...): il ricorso all'ironia per stigmatizzare l'operato di Rullo è espediente a cui l'oratore fa ricorso anche nell'orazione al senato: cfr. I 2, 3: *quid tribunus plebis vigilans et acutus*.

II 8, 21

Sortietur tribus idem Rullus. Homo felix educet, quas volet tribus. Quos novem tribus decemviros fecerint ab eodem Rulloeductae, hos omnium rerum. ut iam ostendam, dominos habebimus (...): l'oratore contesta la procedura secondo cui le prime nove tribù che esprimeranno il proprio voto, saranno sorteggiate dallo stesso Rullo. La strategia a cui si affida l'oratore si basa su una serie di insinuazioni che ipotizzano presunti trattamenti di favore di Rullo nei confronti delle tribù, pronte a votare secondo la volontà del tribuno.

Licina est lex et altera Aebutia, quae non modo eum, qui tulerit de aliqua curatione ac potestate, sed etiam collegas eius, cognatos, adfines excipit, ne eis ea potestas curatiove mandetur: l'oratore cerca di persuadere il popolo che il *modus operandi* di Rullo è assolutamente contrario alle leggi della *res publica* e in particolare alle *leges Licinia* e *Aebutia* che vietavano di eleggere a una magistratura straordinaria non solo chi ne avesse

proposto l'istituzione ma anche i suoi colleghi, cognati e affini (gli autori e i reciproci rapporti tra le due leggi sono ignoti: Lange le colloca verso il 154, Perozzi rileva che certamente non sono anteriori a Catone. Mommsen ritiene che siano state provocate dai moti gracciani: cfr. MOMMSEN). In virtù di tali leggi, Rullo, tribuno della plebe che aveva proposto di affidare l'esecutività della *rogatio agraria* al collegio dei decemviri, non avrebbe potuto farne parte né presiedere alle operazioni riguardanti la sua elezione. La citazione delle due leggi, pertanto, è funzionale a contestare a Rullo l'accumulo di poteri, giacché il tribuno avrebbe presieduto all'elezione dei decemviri ed effettuato personalmente il sorteggio delle prime 9 tribù che sarebbero andate al voto (cfr. SIGONIO 1558, p. 378 e ACHARD 1981, p. 235).

II 8, 22

si populo consulis, remove te a suspicione (...) : ZUMPT 1861, p. 84 evidenzia l'*aversio ab auditoribus* (per tale definizione si veda LAUSBERG 1988, p. 441, che definisce il procedimento in questione una modificazione o un distacco momentaneo da uno dei tre elementi che costituiscono l'essenza del discorso stesso: l'oratore, la materia e il pubblico). L'oratore si rivolge all'avversario che è generalmente presente: uno dei più noti esempi di *aversio ab auditoribus* è l'*incipit* della prima catilinaria (cfr. LOUSCH 1992, p. 123).

fac fidem te (...): altra *aversio ab auditoribus*. L'espressione va intesa nel senso di "fornire una garanzia al popolo", rendendosi degno della sua fiducia [HELLEGOUARC'H 1972 p. 27 evidenzia che tale espressione, in Cicerone, o è seguita da un complemento al dativo o, come in questo caso, da una proposizione infinitiva (*te (...)* *quaerere*)].

II 9, 22

Quis legem tulit? Rullus. Quis (...) Rullus. Quis (...) comitiis praefuit, quis decemviros quos voluit creavit? (...) Idem Rullus (...): la successione incalzante di domande, definita *ratiocinatio* (cfr. *Rhet. Her.* 4, 23 e LAUSBERG 1988, p. 323) consente all'oratore di simulare ignoranza in relazione a un determinato aspetto che in realtà conosce bene. *Creavit* è congettura dei grammatici Aquila Romano e Marziano Capella, accolta da Clark, Boulanger e Marek (*renuntiavit* è lezione trādita dal consenso di tutti i codici).

II 9, 23

At videte hominis diligentiam (...): su *videte* cfr. nota a I 2, 5. Il riferimento ironico alla *diligentia* dell'avversario (cfr. II 11, 28) è un *topos* ricorrente soprattutto nelle orazioni giudiziarie (così ACHARD 1981, p. 121) funzionale ad attirare l'attenzione dei giudici sulle caratteristiche negative dell'avversario di turno e quindi anche di Rullo (cfr. *Sull.*, 36; *in Verr.* II 2, 106;). La *diligentia* costituisce uno degli aspetti fondamentali dell'ideologia politica ciceroniana ed indica la scrupolosità con cui l'uomo politico si dedica allo svolgimento del proprio mandato (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 251-252).

in qua fides, integritas, virtus, auctoritas quaereretur, vos eam sine dubitatione ad Cn. Pompeium principem delaturos: l'elogio di Pompeo viene impostato su un'analoga sequenza asindetica trimembre anche in *De imp. Cn. Pomp.*, I, 28-32.

Cn. Pompeius excipitur (...): si tratta di una clausola della *rogatio* secondo cui la presenza a Roma costituiva la *condicio sine qua non* per poter presentare la propria candidatura a una determinata

magistratura (cfr. JONKERS 1963, p. 76). Cicerone interpreta tale disposizione come un provvedimento restrittivo nei confronti di Pompeo, che in quel periodo non era presente a Roma essendo impegnato nella guerra contro Mitridate (cfr. ZUMPT 1861, p. 79). La presunta ispirazione anti-pompeiana della *rogatio agraria* di Rullo, che trae origine proprio dalle insinuazioni ciceroniane in tal senso, formulate in entrambi i discorsi, è ammessa da HINRICHS 1957, p. 62; SCHNEIDER 1977, p. 159 e FONTANELLA 2005, p. 123. GRUEN 1974, p. 393 è invece convinto che l'autore o gli autori della *rogatio* agissero in favore di Pompeo, al fine di procurare terre ai suoi veterani. L'obiettivo che l'oratore si propone di raggiungere è screditare l'avversario e i suoi progetti in antitesi con Pompeo, basandosi sul credito di cui quest'ultimo godeva presso il popolo. Per accrescere la diffidenza dell'uditorio nei confronti di Rullo, rinnova l'accusa di ambire a un potere smisurato e di voler privare il popolo della libertà: quando invece l'oratore menziona Pompeo si serve di espressioni che ne mettono in evidenza il legame con il popolo (II 9, 23: *quem unum ex cunctis delegissetis* (...)) e l'attaccamento alla causa popolare (II 9, 25: *custos libertatis*).

II 10, 26

primum lege curiata decemviros ornat (...): la *lex curiata de imperio* ha origini antichissime (cfr. ROTONDI 1912, p. 24, che fa risalire la legge a Romolo e pertanto alle origini di Roma). La funzione di tale legge, votata dai comizi curiati, era quella di conferire l'*imperium* ai magistrati eletti dai comizi centuriati e già investiti di *potestas* (non è chiaro a quali magistrati fosse applicata: certamente ai magistrati provvisti di *imperium* (dittatore, console e pretore); ai censori provvedeva parallelamente una *lex centuriata* (cfr. ROTONDI 1912, p. 25). L'attenzione dell'oratore si sposta su un'altra questione di carattere procedurale: la conferma, prescritta dalla legge, dell'elezione dei decemviri mediante la *lex curiata de imperio* e quindi da parte dei comizi curiati.

II 11, 26

(...) ceteris patriciis magistratibus (...) : censura, pretura, edilizia e consolato, magistrature un tempo riservate esclusivamente ai patrizi, al tempo di Cicerone erano aperte anche ai plebei (cfr. JONKERS 1963, p.79).

II 11, 27

prima illa comitia (...) centuriata et tributa (...): i *comitia plebis* (del popolo non comprendente i patrizi) erano i tributi; i *comitia populi* (del popolo comprendente anche i patrizi) erano invece i centuriati. Con la *lex Hortensia* del 287 venne raggiunta la piena *exaequatio* dei plebisciti (le deliberazioni della plebe riunita nei *comitia curiata* sotto la presidenza dei tribuni) alle leggi (varate dal *populus* riunito nei *comitia centuriata*): l'assoluta e totale *exaequatio* delle decisioni di una parte del popolo a quelle del popolo intero viene giudicata ripugnante ai principi del diritto costituzionale romano: cfr. ROTONDI 1912, p. 25.

II 11, 28

sed videte hominis diligentiam (...):cfr. II 9, 23).

II 13, 32

(...)centuriis(...):il testo è lacunoso in questo punto. Si accoglie *centuriis*, congettura di Marek (cfr. MAREK 1983, in apparato), sebbene possa risultare difficile credere che Rullo avrebbe potuto dotare i decemviri di un vero e proprio esercito, a cui alluderebbe *centuriis* (cfr. SIGONIO 1558, p. 385). ZUMPT 1861, p. 120 e JONKERS 1963, p. 79 pensano a *centuriis* come a un tentativo di *amplificatio* dei presunti mezzi a disposizione di Rullo.

(...)in annos singulos(...): si accoglie *in annos*, lezione trādita dal consenso di tutti i codici, che Marek integra aggiungendo *singulos*.

II 12, 33

Perspicite(...): cfr. I 5, 15.

(...)quanta potestas permittitur(...): SIGONIO 1558, p.385 evidenzia che Cicerone qui sembra interrogarsi sull'estensione più che sulla natura della *potestas* dei decemviri.

(...)M.Tullio Cn Cornelio consulibus(...): M.Tullio Decula e C. Cornelio Dolabella furono i consoli dell'81 a.C. (cfr. JONKERS 1963, p. 78).

Cur hoc tam obscurum atque caecum(...): per la terza volta Cicerone critica l'*obscuritas* di Rullo, per poi sfruttarla a proprio favore come segno di intenzionale pudore e slealtà da parte del tribuno (cfr. II 14, 36: (...) *una pudoris(...)* altera sceleris. Sull'argomento cfr. SIGONIO 1558 , p. 471; HARDY 1913, pp. 233-234 e FONTANELLA 2005, p. 84).

(...)in lege perscribi(...): per l'uso di *perscribo* cfr. I 2, 3.

(...)sunt enim loca publica urbis, sunt sacella quae post restitutam(...): l'oratore allude a quelle proprietà, un tempo destinate dal Senato alla vendita che ora, celate dietro l'*obscuritas* di Rullo, vengono lasciate in balia del tribuno (cfr. SIGONIO 1558, p.138).

II 15, 38

(...)ascirpsit ALIUDVE QUID(...): Cicerone si occupa di una formula di completamento, "o quant'altro", usuale nel lessico giuridico (cfr. JONKERS 1963, p. 78), deducendo che essa dispone la

vendita di tutte le proprietà dello stato fuori dall'Italia (cfr. SIGONIO 1558 p. 321 il quale osserva che Cicerone, nella frase successiva, non riporta più il testo della legge e ne interpreta in modo fuorviante il senso: cfr. inoltre DILKE 1978, p. 43).

II 15, 39

Commodum erit Pergamum, Smyrnam, Trallis(...): l'*elencatio* di città dell'Asia Minore ha la funzione di evidenziare le enormi possibilità che si apriranno per Rullo e i decemviri. Pergamo era stata lasciata in eredità a Roma dal re Attalo III, morto nel 132. L'Asia Minore tornò sotto il dominio romano in seguito alla pace di Dardano, che fu stipulata tra Silla e Mitridate nell' 84 a.C. (cfr. JONKERS 1963, p. 78).

Utrum(...)iudicet?an(...)existimabit?: la serie di domande ha la funzione, messa in rilievo da SIGONIO 1558, p. 324 di coinvolgere maggiormente l'uditorio.

(...)Mytilenae(...): Mitilene fu riconquistata da Pompeo e divenne la capitale della provincia d'Asia (cfr. JONKERS 1963, p. 79).

(...)agri iucundi et fertiles(...): secondo SIGONIO 1558, p. 324 Mitilene era stata distrutta dagli eventi bellici e pertanto l'affermazione di Cicerone sarebbe falsa. Secondo JONKERS 1963, p. 79, Mitilene fu prima distrutta e poi ricostruita; pertanto le considerazioni di Cicerone a proposito della fertilità del suo territorio si riferirebbero al periodo successivo alla ricostruzione.

II 16, 41

Quid?Alexandria cuctaque Aegyptus(...): per la questione relativa all'Egitto e al re Alexas cfr. nota a I 1, 2.

(...)mihi res non modo(...): per *res* nell'accezione di "faccenda" o "questione" cfr. I 1, 2.

II 16, 42

Haec L. Philippum(...): il riferimento a Lucio Marcio Filippo, console nel 91 a.C. (cfr. *Pomp.*, 62) deve conferire obiettività alle considerazioni di Cicerone (cfr. SIGONIO 1558, p324).

(...)regnum appetentem(...): per l'espressione cfr. *Phil.* II 114 in cui *appeto* viene adoperato transitivamente.

II 16, 43

(...)conlegis suis(...): cfr. I 7, 23. Il passo sarebbe la prova che anche nell'orazione al senato *conlega* potrebbe essere adoperato in riferimento ai decemviri (cfr. SIGONIO 1558, p. 325).

(...)centumviros iudicare?: il collegio dei centumviri era eletto dai comizi tributi: ciascuna delle tribù eleggeva tre magistrati, che erano in totale 105. Giudicava non collegialmente ma a sezioni ed era competente in controversie private di eredità, tutela ecc... (cfr. JONKERS 1963, p. 78).

(...)L.Torquato consulibus(...): si tratta dei consoli del 65 a.C. (cfr. JONKERS 1963, p. 79).

(...)qui etesiis(...): si tratta dei venti estivi, denominati *etesiae*, che soffiano per 40 giorni nella medesima direzione (cfr. SIGONIO 1558, p. 345 e Cic., *Nat. Deorum* II, 131).

(...)caecis tenebris et caligine se Alexandriam(...): cfr. I 1, 2.

II 18, 48

non est satis: formula di transizione (cfr. per esempio *videte*, *audite* o *perspicite*) con la funzione, messa in rilievo da JONKERS 1963, p. 76, di amplificare l'alone di mistero e di incertezza riguardo

ai presunti progetti sovversivi di Rullo e di conseguenza accrescere l'ostilità dell'uditorio nei suoi confronti.

(...) **de scripto** (...) : su *scriptum*, qui adoperato con il valore di sostantivo si veda *ad Att.* IV 3, 3; *Brut.* 12, 46; *Phil.* X 2, 5.

cum regum sanguine implerint, incidant (...) adhibeant (...) **inrumpant**: l'incisività del lessico garantisce un forte impatto emotivo sull'uditorio. In tal senso si legga sia l'espressione *incidant nervos* che sembra suggerire quasi l'idea di un "intervento chirurgico" (per questa osservazione si veda JONKERS 1963, p. 77 che si rifà al commento di SIGONIO 1558, p. 150), che *inrumpant*, scelta indubbiamente più forte e incisiva rispetto a *immittantur* che l'oratore adoperava parlando ai senatori e che sembra suggerire l'idea di una vera e propria azione militare (cfr. I 3, 9).

(...) **huic ipsi luctuosam et acerbam** (... : a proposito di *luctuosam* e *acerbam* ZUMPT 1861, p. 54 osserva che la *recitatio* di Rullo sarà tale perché costringerà il tribuno a svelare i propri piani.

(...) **auctio (...)** **luxuriosus est nepos**: si noti la citazione testuale di un termine chiave, *auctio*, indicante la vendita all'asta (nel passo corrispondente del discorso al Senato non figura nessuna citazione testuale), che consente all'oratore di agitare all'uditorio lo spettro di una vera e propria svendita del popolo romano e di formulare un tagliente attacco alla prodigalità di Rullo, riprendendo il medesimo stilema adoperato anche nel discorso al Senato (cfr. I 2, 3: *luxuriosus nepos*).

Italiam percensuisti; perge in Siciliam (...): cfr. I 1, 3 in cui Cicerone cita il bosco scantico: qui gli sono sufficienti i nomi di Italia e Sicilia (sulla citazione della Sicilia cfr. I 2, 4 e relativa osservazione) per evidenziare l'estensione dell'*auctio* progettata da Rullo. *Percenseo* accentua lo scrupolo e la meticolosità con cui il

tribuno passerà in rassegna l'Italia e la Sicilia (su *percenseo* cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 232).

venire iubeant: cfr. I 2, 6: *iubent venire*.

II 18, 49

hoc auctore: è questa l'unica occorrenza, in entrambe le orazioni, in cui *auctor* è riferito a Rullo. La vittoria a cui allude l'oratore è quella riportata da Manio Aquilio, noto per aver debellato nel 101 una rivolta di schiavi in Sicilia (cfr. JONKERS 1963, p. 78). Su Aquilio si veda anche II 30, 83.

et mihi, quaeso, ignoscite: formula di *excusatio* introduttiva e programmatica, non infrequente in Cicerone, funzionale a non urtare la suscettibilità dell'uditorio e ad evitare l'accusa di *adrogantia* (cfr. *de orat.* 3, 91; *off.* I, 50; *rep.* 4, 4. Si veda inoltre *Thes.* I 1786, 16 sgg.).

II 19, 50

iubet venire (...) : mentre nel discorso al Senato l'oratore si limita ad elencare solo le città e le province più importanti che presumibilmente saranno toccate da Rullo, qui produce una lunga *elencatio* di sei città e comunità non sempre identificabili, ubicate in Licia e nei territori circostanti, per poi elencare gli altri territori menzionati anche ai senatori (cfr. I 2, 5-6). Complessivamente a fronte di sei citazioni presenti nel discorso al Senato, qui ne contiamo tredici, il che è sintomatico del fatto che Cicerone intende colpire l'uditorio con la grande quantità dei territori interessati dal provvedimento di Rullo per togliere a molti la speranza di prendere parte alla *largitio* (cfr. ACHARD 1981, p. 145). Per rendere il pericolo ancora più minaccioso, mentre nel discorso al Senato alla citazione del singolo territorio unisce la menzione del condottiero che ne ha assicurato la conquista, qui fa riferimento invece alle rendite attuali

di ciascun territorio, appellandosi al principio dell'*utilitas* (nell'orazione al popolo tra i condottieri l'oratore menziona solo Servilio Vattia Isaurico e l'Africano Maggiore).

in Chersoneso (...) : nel Chersoneso tracico si trovavano molte proprietà di Attalo III, re di Pergamo (cfr. JONKERS 1963, p. 45).

II 19, 51

ascribit (...) veterem Kartaginem (...) : quanto alla citazione delle terre demaniali macedoniche, corinzie, spagnole e africane cfr. I 3, 5. Tolomeo Apione, re di Cirene, lasciò il suo regno in testamento a Roma nel 96 a.C (cfr. JONKERS 1963, p. 46).

II 20, 52

is videlicet (...) litteras Cn. Pompeium (...): nel discorso al Senato, Cicerone si limita ad insinuare che nella *rogatio agraria* di Rullo saranno inseriti anche quei territori in cui Pompeo sta ancora combattendo; per accrescere l'efficacia della propria affermazione ricorre ad un'immagine alquanto grottesca: Pompeo inseguito da Rullo con l'asta del banditore (cfr. I 3, 6). Nel discorso al popolo, dedica a questa argomentazione ben tre paragrafi, ricorrendo ad un espediente di grande impatto emotivo: immagina che Rullo scriva una lettera a Pompeo, citandone il testo, nella quale il tribuno invita lo stesso Pompeo a farsi trovare a Sinope con una scorta armata per procedere alla vendita dei possedimenti conquistati. SIGONIO 1558, p. 180 evidenzia che la finzione di una lettera offre all'oratore maggiori possibilità di attaccare l'avversario rispetto alla citazione di un lettera, espediente già utilizzato da Demostene.

(...)exemplum ab istis compositum(...): secondo ZUMPT 1861, p. 91 l'espressione farebbe riferimento all'incapacità di Rullo di scrivere una lettera.

castra hasta posita cum suis formosis fintoibus(...): la vendita all'incanto era annunciata da un'asta, simbolo della proprietà, che si piantava nel terreno per indicare il luogo del pubblico incanto e come segno dell'autorità pubblica (cfr. JONKERS 1963, pp. 84-85). I *finitores* erano gli addetti alla misurazione e alla divisione del campo: Cicerone adopera il termine in questione solo nell'orazione al popolo (al riguardo cfr. NICOLET 1970, pp. 72-103).

II 20, 55

atque in omnibus his agris aedificiisque vendendis permittitur decemviris ut vendant quibuscumque in locis videatur(...): cfr. I 2, 7. Come nel discorso al Senato, l'oratore cerca di evidenziare la libertà con cui i decemviri potranno agire. (Clark espunge *videatur*, conservato da Zumpt, Boulanger e Marek).

II 21, 55

Vectigalia (...) a nobis abalienari in Paphlagoniae tenebris atque in Cappadociae solitudine: Cicerone mette a confronto la forme di vendita attualmente autorizzate con le modalità che saranno seguite in futuro in assoluta segretezza, lontano da Roma (cfr. I 2, 6). Per evidenziare ed amplificare tale segretezza, l'oratore ricorre alla menzione di due territori molto lontani da Roma: la Paflagonia e la Cappadocia. In riferimento a tale citazione Jonkers si chiede se effettivamente la Paflagonia e la Cappadocia fossero note al popolo (cfr. JONKERS 1963, p. 47). E□□□□ probabile che Cicerone fosse pienamente consapevole del fatto che l'uditorio dell'assemblea popolare difficilmente avrebbe

potuto conoscere questi due paesi e di conseguenza valutarne per esperienza diretta la lontananza da Roma. Perché allora decide di citarle? La citazione, a giudizio di Jonkers, ricopre una funzione ben precisa direttamente riconducibile alla natura dell'uditorio: i nomi della Paflagonia e della Cappadocia, in quanto ignoti e sconosciuti, devono suscitare negli ascoltatori un senso di estraneità, irraggiungibilità ed isolamento, per impressionarli più efficacemente ed accrescerne i sospetti. Nel discorso al Senato, l'oratore può rinunciare a simili mezzi, lasciandosi guidare da altre considerazioni: se nel discorso al Senato l'oratore insiste sull'assenza di limiti spaziali al potere dei decemviri, perché gli preme mettere in evidenza la quantità dei territori interessati dalla *largitio*, parlando al popolo intende invece evidenziare la segretezza con cui i decemviri potranno operare, insinuando il sospetto che il popolo sarà escluso da ogni genere di vantaggi. Si noti, inoltre, come l'oratore, anche a livello lessicale cerchi di mettere in risalto l'idea di mistero e segretezza.

II 21, 56

L. Sulla (...) : nel discorso al popolo la figura di Silla diviene il simbolo degli appetiti tirannici dei decemviri (la vendita all'asta di Silla viene ricordata anche in *Off.* II, 27). Nel discorso al Senato, invece, Cicerone preferisce mettere sotto gli occhi dei senatori le conseguenze concrete di quanto la legge dispone per le province, parlando delle legazioni senatorie che in questa sede non menziona affatto (cfr.).

II 22, 59

(...) auget, addit, accumulat (...): si noti l'*elencatio* asindetica trimembre in *climax* ascendente, che rimanda all'idea di un accumulo di denaro non quantificabile; già nella frase di transizione l'oratore cerca di accrescere l'ostilità dell'uditorio contro

Rullo (sulla tendenza di Cicerone a sfruttare le frasi di transizione per influenzare l'uditorio cfr. nota a II 7, 16).

argentvm ex praeda, ex manubiis, ex coronabio ad quoscumque pervenit neque relativm est in publicvm neque in monumento consumptum: SIGONIO 1558, p.177 evidenzia che qui Cicerone sembra sottrarsi alla discussione vera e propria, ricorrendo alla citazione testuale dell'articolo in cui si stabiliva la consegna ai decemviri dell'oro e dell'argento conquistati in guerra. Nel discorso al Senato (cfr. I 4, 12-13) l'oratore si limita semplicemente a parafrasarne il contenuto, probabilmente perché i senatori ne erano già a conoscenza per aver ascoltato l'arringa di Rullo o per aver preso visione del testo della *rogatio*. La citazione testuale della legge, in ogni caso, attesta e garantisce l'obiettività dell'oratore e pertanto si configura come uno strumento essenziale per accrescere la fiducia dell'uditorio (cfr. SIGONIO 1558, p.177).

II 23, 61

remittit hoc Rullo Cn. Pompeius: l'oratore, a differenza del discorso al Senato, cerca di mettere in risalto la fermezza e la fierezza di Pompeo nel rifiutare il *beneficium* di Rullo (secondo ZUMPT 1861, p. 45 il popolo dovrà seguire l'*exemplum* di Pompeo e dimostrare la medesima fermezza nel rifiutare la *largitio* di Rullo). Altre espressioni che fanno riferimento al medesimo atteggiamento sono: *nihil sibi appetit e in communi atque in eodem (...) iure versari*. Per *beneficium* cfr. nota a II 1, 2.

II 24, 64

(...) Luscinos, Calatinos, Acidinos (...) Catones, Phili, Leli(...): i nomi dei condottieri sono citati attraverso dei plurali retorici (cfr. SIGONIO 1558, p. 372). G. Fabrizio Luscinio, console nel 282 sconfisse i Bruzi e i Lucani; L. Attilio Calatino fu console nel 258 e nel 254; L. Manlio Acidino fu console nel 179; Marco Porcio Catone fu console nel 195 e poi censore, famoso uomo politico,

generale, oratore, storico ed erudito; L. Furio Filo fu console nel 136; G. Lelio il Saggio, l'amico dell'Africano minore, console nel 140 (cfr. SIGONIO 1558, p.374).

II 26, 68

(...) aut qui possessiones invidiosas tenebant extimescebant: l'oratore cerca di mettere in evidenza che la legge di un tribuno della plebe arricchisce proprio coloro che altrimenti avrebbero timore di una legge sulle colonie, vale a dire coloro che sono entrati in possesso dei beni dei proscritti sillani tra i quali lo stesso suocero di Rullo (cfr. SIGONIO 1558, p. 372).

(...) atque hoc carmen hic tribunus(...)canit: espressione proverbiale da intendersi nel senso di "pensare solo ai propri interessi" (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 324 e *Verr.* II 1, 53).

II 26, 69

Habet socerum(...): cfr. I 5, 14.

II 27, 73

Quid?(...)partibus est operae pretium(...): si noti la serie di domande con le quali Cicerone espone con cautela i propri timori (cfr. SIGONIO 1558, p. 324). L'espressione *operae pretium* nel senso "vale la pena" è impiegata da Ennio (*ann.* 465 Vahlen).

II 27, 74

Quid igitur est causae quin coloniam in Ianiculum possint deducere et suum praesidium in capite atque cervicibus nostris conlocare: l'insinuazione viene ripresa dal discorso al Senato (cfr. I 7, 16). L'endiadi *in capite atque cervicibus* ha la funzione di amplificare l'accusa a Rullo di aspirare a un potere

tirannico, elemento topico della strategia ciceroniana in entrambi i discorsi (cfr. ACHARD 1981, p. 234).

Tu non definias quot colonias, in quae loca, quo numero colonorum deduci velis (...): in entrambi i discorsi Cicerone stigmatizza la poca chiarezza della *rogatio agraria* di Rullo in relazione a tre aspetti fondamentali del processo di colonizzazione da lui progettato: il numero delle colonie, i luoghi in cui avverrà lo stanziamento ed infine il numero dei coloni (cfr. I 7, 16). Mentre nel discorso al Senato l'oratore ricorre ad una sequenza di tre domande, qui fa ricorso a un'*aversio*. ACHARD 1981 p. 143 evidenzia, rispetto al passo corrispondente del discorso al Senato, una maggiore precisione lessicale: *quot colonias* in luogo del generico *quot, numero colonorum* in luogo del semplice *quorum hominum* (a tal proposito occorre precisare che mentre con *quorum hominum* l'oratore cerca di mettere in risalto la natura e l'indole dei coloni precisando, subito dopo, che si tratta di gente disperata e pronta a tutto che potrebbe costituire una seria minaccia per i senatori, nel discorso al popolo insiste soprattutto sul numero dei coloni coinvolti, questione di vitale importanza per il popolo, giacché potrebbe togliere a molti dei partecipanti alla *contio* la speranza di prendere parte alla *largitio*. *Quot* è emendamento del Lauredanus che tutti gli editori moderni ad esclusione di Boulanger hanno preferito a *quo*, lezione trādita dal consenso di tutti i codici.

II 28, 75

Permittit Xviris, ut in omnia municipia, in omnis colonias totius Italiae colonos deducant, quos velint, eisque colonis agros dari iubet (...) : cfr. I 7, 17 in cui l'articolo in questione viene citato testualmente.

(...) **maximam multitudinem** [***]: dopo *multitudinem* il testo presenta una lacuna conservata da Marek, del quale si riproduce il

testo nel lemma del commento. Da segnalare la congettura di Lauredanus *obtinebunt*, probabilmente per analogia con *obsidebunt* e *tenebunt*, che Marek rifiuta, conservando la lacuna. In effetti, come già segnalato da LOUTSCH 1992, p. 45, il testo sembrerebbe funzionare anche considerando *maximam multitudinem* oggetto di *obsidebunt*.

II 28, 76

At enim ager Campanus hac lege dividetur orbi terrae pulcherrimus (...): in entrambi i discorsi il problema relativo alla fondazione di nuovi insediamenti coloniali viene affrontato nella parte conclusiva dell'*argumentatio*, sebbene nel discorso al popolo la trattazione sia molto più ampia e dettagliata, articolandosi per ben 21 paragrafi, a fronte dei 7 paragrafi dell'orazione al Senato. Nel discorso al popolo l'oratore opta per una trattazione più ampia e dettagliata probabilmente in ragione della consapevolezza del fatto che l'uditorio è maggiormente interessato e coinvolto e si attende dalla colonizzazione dell'*ager campanus* benefici ingenti ed immediati. L'obiettivo che si propone di raggiungere è proprio quello di togliere a tale provvedimento ogni forza persuasiva o comunque cercare di fare in modo che gli aspetti positivi non vengano evidenziati.

(...) **et Capuam colonia deducetur, urbem amplissimam atque ornatissimam**: un'attenzione particolare meritano le differenti modalità a cui l'oratore fa ricorso in riferimento alla citazione di Capua. Nel discorso al Senato, sin dall'inizio, l'oratore cerca di creare un'antitesi tra la città campana e Roma e accenna solo brevemente alla fertilità del territorio campano (cfr. I 6, 18). Nel discorso al popolo, invece, cerca di fare in modo che l'attenzione dell'uditorio si concentri immediatamente sull'importanza e sulla ricchezza; a tale scopo si serve del *dicolon amplissimam atque*

ornatissimam, che ha la funzione di rendere ancora più grave la perdita della città per il popolo romano (così ZUMPT 1861, p. 123).

Atqui (...) De comodo prius vestro dicam, Quirites; deinde ad amplitudinem et dignitatem revertar (...): davanti a un pubblico che si attende notevoli vantaggi dalla divisione dell'*ager Campanus*, argomento certamente favorevole a Rullo, è necessario oscurarne gli aspetti positivi. Cicerone cerca di risolvere questo difficile problema dando rilievo, inizialmente, alla propria solidarietà con l'uditorio, tentando di persuaderlo che egli agirà esclusivamente nel suo interesse (SIGONIO 1558, p. 216 evidenzia che anche nell'oratoria giudiziaria, Cicerone cerca di far coincidere gli interessi dei giudici con i propri, mediante un richiamo alla potenza dell'avversario. Qui la base su cui costruire la solidarietà con l'uditorio popolare sembra essere la ricchezza e la fertilità del territorio campano, che dovrebbe convincere l'uditorio a non lasciarlo in preda a Rullo e ai decemviri).

ut huic simulatae largitioni resistat (...): cfr. nota a II 4, 9

II 28, 77

Sed si V hominum milibus (...): nel discorso al Senato l'oratore stigmatizza la mancanza di chiarezza della legge che non indicherebbe con la dovuta precisione il numero dei coloni da stanziare (cfr. I 5, 16 e l'incalzante serie di domande). Al popolo indica il numero preciso dei coloni che dovranno essere stanziati a Capua (si veda anche II 35, 96). La ragione di tale precisione è ascrivibile al fatto che l'oratore deve insinuare nell'uditorio il sospetto che la colonizzazione di Capua, visto l'elevato numero di coloni coinvolti in essa, non potrà soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti. Ai senatori invece Cicerone sottolinea la mancanza di chiarezza del provvedimento in questione per

generare dubbi e timori sulle sue possibili conseguenze politiche , in termini di perdita di prestigio e di potere degli stessi senatori.

II 28, 78

Nam si dicent per legem id non licere, ne per Corneliam quidem licet; at videmus, ut longinqua mittamus, agrum Praenestinum a paucis possideri: Cicerone non è in grado di addurre prove a conferma di quanto sostiene: pertanto, a differenza del discorso al Senato, per accrescere l'impatto persuasivo del proprio argomentare, ha bisogno di citare particolari concreti, esempi noti all'uditorio che possano da un lato attestare la sua obiettività e, nello stesso tempo aizzare l'uditorio contro Rullo. In tal senso va interpretato il riferimento a Silla e alla *lex Cornelia* (nell'82 Silla massacrò la popolazione di Preneste e ne confiscò il territorio dividendolo tra i suoi veterani i quali, nonostante il divieto della *lex Cornelia*, se ne privarono, favorendo la formazione di grandi latifondi. La funzione dell'*exemplum* è accrescere i timori dell'uditorio riguardo ai propositi di Rullo e alimentare la convinzione che l'*ager campanus* andrà incontro al medesimo destino: cfr. LOUSCH 1992, p. 123).

quod (...) vestrum commodum spectat, veniat et coram mecum (...) disputet: cfr. I 7, 23 in cui l'oratore invita Rullo a fornire chiarimenti davanti al popolo.

II 29, 79

Quaesivi ex eo Kalendis Ianuariis. quibus hominibus et quem ad modum illum agrum esset distributurus (...): l'oratore affronta una questione che, nell'orazione al Senato, tralascia completamente dal momento che è significativa solo per il popolo: l'ordine secondo cui le terre saranno distribuite alle singole tribù. Le tribù in cui era divisa la popolazione erano complessivamente 35: 4

urbane e 31 rustiche. La Suburrana era la prima delle urbane, la Romilia delle rustiche: cfr. JONKERS 1963, pp. 54-55.

II 29, 80

caput vestrae pecuniae, pacis ornamentum, subsidium belli, fundamentum vectigalium, horreum legionum, solacium annonae (...) desperire patemini?: per la sequenza asindetica con cui l'oratore elogia la ricchezza e la fertilità del territorio campano cfr. I 6, 21. Il fatto che qui venga esaltata la qualità e la fertilità della terra da assegnare, mentre prima veniva messa in dubbio (cfr. II 25, 67), dimostra come ogni singolo argomento acquisti importanza solo in un preciso contesto (cfr. SIGONIO 1558, p. 377). *Desperire* è un *hapax* in Cicerone ed è molto raro nella prosa in genere: cfr. *Thes.* V 1, col.1405.

II 29, 81

nec Gracchorum benignitas nec Sullae dominatio: il riferimento ai Gracchi e a Silla, che ha la funzione di stigmatizzare gli appetiti tirannici di Rullo, è presente anche nel discorso al Senato (cfr. I 7, 22). *Benignitas* esprime, nel lessico politico ciceroniano, l'attitudine di un individuo a fare del bene: cfr. *Off.* II, 42. Cicerone si serve di *benignitas*, in senso negativo, per designare ad esempio i regali elargiti da Lelio Balbo ad alcuni giovani greci per convincerli a testimoniare contro Flacco (cfr. *Flac.*, 18). *Benignitas* viene adoperato anche in un'accezione positiva per designare l'aiuto ricevuto dallo stesso Cicerone durante l'esilio (cfr. *ad Att.* IV; 2, 7). Non credo ad un uso negativo né ironico di *benignitas* in questa sede (sostenuto da Zumpt e negato da Jonkers) per due ragioni: in primo luogo l'oratore avrebbe potuto servirsi di *largitio* come nel discorso al Senato; in secondo luogo, come dimostra l'elogio dei Gracchi, è evidente che Cicerone cerchi di non urtare la suscettibilità dell'uditorio. Pertanto, un riferimento

negativo alla politica dei Gracchi avrebbe certamente compromesso il raggiungimento di tale obiettivo. Davanti al senato Cicerone parla solo una volta brevemente del dispotismo di Silla (I 6, 21: insieme alla «liberalità» dei Gracchi), ha accenti di comprensione per i pericoli che minacciano suo figlio Fausto (I 4, 12) ed allude solo con formulazioni imprecise a coloro che traggono vantaggio dalle proscrizioni e dalle espropriazioni sillane (I 5, 14). Davanti al popolo, invece, Cicerone prende in considerazione, come chiarimento, le sciagurate vendite all'asta, ad opera di Silla, delle proprietà di persone non condannate (II 21, 56), si occupa particolareggiatamente dell'indignazione generale nei confronti di coloro che, come il suocero di Rullo, si sono appropriati di terre quali seguaci di Silla (II 26, 68 - 70). Infine caratterizza Silla dicendo di lui «che senza alcun pudore ha regalato a chi voleva lui, con grande liberalità, ogni cosa» (II 29, 81).

neque erit vester (...): il testo presenta in questo punto una lacuna che Boulanger e Marek sanano accogliendo la congettura *neque erit* dell'*editio Hervagiana*, a cui il Clark aggiunse *vester*.

II 30, 82

P. Lentulus, qui princeps senatus (...): Publio Lentulo, console nel 162 a.C, fu inviato in Campania per riscattare le terre occupate illegalmente e recuperare le spese sostenute dallo stato per i lavori di miglioramento effettuati su di esse (cfr. SIGONIO 1558, p. 375). L'oratore ricorre all'*exemplum* di Lentulo per confermare la fertilità del territorio campano, giacchè Lentulo non trovò nessuno disposto a privarsi del proprio podere.

II 31, 85

Adiungit Stellatem campum agro Campano et in eo duodena describit in singulos homines iugera (...): Cicerone prende spunto dalla disposizione di legge secondo cui ai coloni dell'*ager Stellatis* dovrà essere assegnata una quantità di terreno

pari a 12 iugeri a testa, per insinuare che Rullo occuperà tutte le città della Campania con i propri uomini. Il riferimento all'*ager Stellatis* è presente anche nel discorso al Senato (cfr. I 7, 21). Parlando ai Senatori, l'oratore si limita semplicemente a citarne la colonizzazione; nel discorso al popolo la citazione diviene occasione per formulare le consuete insinuazioni contro il tribuno (sull' *ager Stellatis* cfr. VASALY 1988, p.221).

II 31, 86

Calenum municipium complebunt, Teanum oppriment, Atellam, Cumas, Neapolim, Pompeios, Nuceriam suis praesidiis devincient, Puteolos vero (...): mentre nel discorso al Senato, in riferimento alle città della Campania presumibilmente interessate dallo stanziamento di nuove colonie, l'oratore adopera l'espressione generica *Capuam et urbes circa Capuam* (cfr. I 7, 22), qui si dilunga in una nutrita *elencatio* asindetica delle città interessate. L'obiettivo è mettere in risalto la capillarità con cui Rullo passerà in rassegna il territorio campano cercando di persuadere il popolo che non tutti potranno trarre vantaggio dal provvedimento di *largitio* (cfr. *supra*). Altro elemento indicativo in tal senso è rappresentato dal fatto che, mentre nel discorso al Senato, in riferimento ai coloni, l'oratore adopera il sostantivo *manus* (cfr. I 7, 23), qui adopera *multitudo*, ponendo ancora una volta l'accento sul maggior numero di coloni coinvolti. Infine si noti l'assenza di ogni riferimento al presunto coinvolgimento di personaggi politici più potenti di Rullo che agirebbero nell'ombra (cfr. I 7, 23), dal momento che si tratta di una questione politica che non è rilevante per l'uditorio popolare. Pozzuoli era dal 194 a.C una *colonia civium Romanorum* ed era il porto più importante del Tirreno (cfr. JONKERS 1963, p. 78).

II 32, 86

tunc illud vexillum Campanae coloniae: il vessillo era il segno ufficiale dell'avvenuto stanziamento di una colonia (cfr. JONKERS 1963, p. 78).

II 32, 87

qui tres solum urbes in terris omnibus, Carthaginem, Corinthum, Capuam: in entrambi i discorsi, Capua viene presentata come nemico storico di Roma: nel discorso al Senato la pericolosità della città campana viene ricondotta alla *superbia*, presentata come un tratto tipico dei campani (cfr. I 9, 27) e giustifica e legittima le restrizioni adottate in passato contro Capua (cfr. I 9, 27). Inoltre, nel discorso al Senato la strategia dell'oratore prevede il collegamento tra il carattere della popolazione e la natura del territorio, secondo un *topos* consolidato. Nel discorso al popolo, almeno inizialmente, non vi è alcun riferimento a tale argomentazione ma la pericolosità di Capua viene messa in rilievo mediante l'associazione con altre due città nemiche storiche di Roma: Cartagine e Corinto.

deleta Carthago est (...) Corinthi vestigium vix relictum est (...) : sulla distruzione di Cartagine e Corinto cfr. I 2, 5 e II 19, 51

II 32, 88

de Capua multum est et diu consultum; exstant litterae, Quirites, publicae, sunt senatus consulta complura. statuerunt homines sapientes (...) : anche nel discorso al senato l'oratore fa riferimento ai provvedimenti adottati in passato contro Capua esaltandone, in entrambi i casi, la saggezza e l'opportunità (cfr. I 7, 21: *non crudelitate (...) sed consilio (...)*). Nel discorso al popolo si nota però da parte dell'oratore lo sforzo di conferire maggiore

obiettività alle proprie insinuazioni mediante il riferimento alla presenza di numerosi documenti o atti ufficiali attestanti tali provvedimenti.

II 33, 89

M. Bruti aut P. Rulli similem futurum (...) : Marco Bruto, nell'83 a.C., in qualità di tribuno della plebe, propose di stanziare una colonia a Capua. Nel 78 fu ucciso in seguito ai disordini scoppiati dopo la morte di Silla: cfr. Plut., *Pomp.*, 16. ZUMPT 1861, p. 123) e JONKERS 1963, p. 54 evidenziano come l'*exemplum* di Marco Bruto, citato in altre due occorrenze (cfr. II 34 , 92 e II 36, 98) abbia la funzione di assimilare i due progetti e di screditare Rullo.

post Q. Fulvium Q. Fabium consules, quibus consulibus Capua devicta atque capta est (...) : JONKERS 1963, p. 95)precisa che i consoli indicati da Cicerone sono quelli del 209 a.C. I consoli del 211 a.C., anno in cui fu conquistata Capua, erano G. Fulvio Centumalo e P. Sulpicio Galba.

II 33, 90

bella gesta cum regibus, Philippo, Antiocho, Persa, Pseudophilippo, Aristonico, Mithridate et ceteris, multa praeterea bella gravia, Carthaginiense, Corinthium, Numantinum (...) Fregellanum, Marsicum (...) : per la citazione delle guerre contro i re di Macedonia Filippo e Perseo, contro Mitridate, re del Ponto e contro Cartagine e Corinto cfr. I 2, 5 seg. Quanto allo Pseudofilippo, è probabile che si tratti di Andrisco il quale, nel 148, spacciandosi per figlio di Perseo sollevò la Macedonia, che, domata da Quinto Metello, fu ridotta a provincia romana. Aristonico, figlio di Eumene II, re di Pergamo, nel 129 rivendicò il regno lasciato in eredità a Roma nel 132: vinto fu

condotto a Roma e ucciso. Fregelle, città della Campania, stando alla testimonianza di Livio (IX, 28, 3) fu fondata dai Romani nel 328 a.C sulla via Latina nella pianura alla sinistra del Fiume Liri. La città si ribellò a Roma e venne distrutta nel 125 a.C. (cfr. F. COARELLI, *Fregellae*, in *Enciclopedia dell'arte antica, classica ed orientale*, Roma 1994, pp. 702-704). La guerra marsica o sociale o italica (90-88) scoppiò prima presso i Marsi e le popolazioni sannitiche, poi si estese alla Campania, all'Apulia e alla Lucania. Roma fu costretta a cedere alle richieste degli italici con un provvedimento del 90 che concedeva la cittadinanza romana a tutti gli Italici che non avevano partecipato all'insurrezione ed infine con un provvedimento dell'89 che allargava la concessione della *civitas* romana ai cittadini delle comunità federate che ne avessero fatto richiesta entro 60 giorni (cfr. ACCAME-VITUCCI 1963, pp. 161-162). Nel discorso al Senato la citazione di ciascun territorio è accompagnata dalla menzione d'onore del condottiero che lo ha conquistato, aggiungendolo ai domini di Roma. Si è visto come tale espediente abbia la funzione di accrescere il biasimo verso Rullo, che avrebbe programmato la vendita dei beni del popolo romano (cfr. nota a I 2, 5). Nel discorso al popolo la citazione del singolo territorio ha semplicemente la funzione di dimostrare il ruolo di primo piano svolto da Capua come alleata di Roma.

II 33, 91

non ambitione discordes (...) : *discors* è un *hapax* in Cicerone (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, p. 321).

(...) **arrogantiam atque intolerandam ferociam**: cfr. I 7, 20 in cui il riferimento alla *superbia* campana è accompagnato dalla citazione degli ozi di Capua. Nel discorso al popolo l'oratore evita riferimenti a particolari concreti e preferisce affidarsi a un lessico molto più aggressivo (cfr. SIGONIO 1558, p. 387).

II 34, 92

simili furore deterrent (...) : il *furor* di Marco Bruto deve essere un monito per Rullo (cfr. II 34, 92 in cui Cicerone, in riferimento all'impresa di Marco Bruto, adopera *scelus*).

cum ceteris in coloniis, duumviri appellentur, hi se praetores appellari volebant (...) : l'espressione deve indurre l'uditorio a riflettere sulla *superbia* dei funzionari romani dell'epoca di Bruto, i quali, all'atto della fondazione della colonia di Capua, si attribuirono illegalmente la qualifica di *praetores* (i supremi magistrati di una colonia erano i *duumviri iuri dicendo*: cfr. JONKERS 1963, p. 45).

II 34, 93

erant hostiae maiores: cfr. *de leg.* II, 29 in cui Cicerone fa riferimento a due dei requisiti delle *hostiae* che dovevano essere controllati dai sacerdoti: l'età, in base alla quale si dividevano in *lactentes* e *maiores* (le *hostiae maiores* erano animali adulti come ad esempio tori o vitelli), e il loro sesso. I pontefici classificavano e controllavano le vittime anche in base ad altri parametri, quale, ad esempio, il risultato che si voleva ottenere con i sacrifici (si veda Serv., *in Verg. Aen.* 12.170) oppure in base all'altezza (si veda Plin. *Nat. Hist.* 8.183).

vegrandi macie torridum (...) : secondo ZUMPT 1861, p. 45 si tratterebbe di una citazione da un poeta ignoto.

II 35, 95

ex hac copia atque omnium rerum adfluentia primum illa nata est arrogantia: come nel discorso al Senato, l'oratore ricorre al *topos* del collegamento tra la natura del territorio e l'indole della

popolazione che vi è stanziata e pertanto riconduce la superbia e l'arroganza tipica degli abitanti di Capua alla *copia* e all'*adfluentia rerum* che caratterizza il territorio campano (cfr. I 7, 20 e ACHARD 1981, p. 321).

quae a maioribus nostris alterum Capua consulem postulavit (...) : perché Capua prestasse aiuto a Roma contro Annibale, i Capuani chiesero a Roma che uno dei due consoli fosse campano (cfr. Liv., XXIII 6, 6).

ipsum Hannibalem armis etiam tum invictum voluptate vicit (...) : cfr. I 7, 20.

II 35, 96

huic isti decemviri cum 100 colonorum ex lege Rulli deduxerint, centum decuriones, decem augures, sex pontifices constituerint (...) : si noti come, a differenza del discorso al Senato, l'oratore indichi con estrema precisione il numero dei coloni che saranno inviati in Campania allo scopo di persuadere il popolo che la pianificata *largitio* di Rullo non potrà soddisfare le esigenze di tutti ma solo di una ristretta cerchia di persone vicine al tribuno.

II 36, 98

Haec tu, P. Rulle, M. Bruti sceleris vestigia quam monumenta maiorum sapientiae sequi maluisti (...) : entrambe le *perorationes* si aprono con un'*aversio* all'indirizzo di Rullo e dei suoi complici A proposito di *monumenta* SIGONIO 1558, p. 374 evidenzia l'*amplificatio* e l'ulteriore riferimento allo *scelus* di Marco Bruto (cfr. II 30, 84) che ribadisce l'allontanamento dei tribuni, Marco Bruto e Rullo, dalla tradizione e dalla *sapientia* degli antenati (cfr. inoltre I 6, 19 e II 32, 88).

haec tu cum istis tuis auctoribus excogitasti (...) : in entrambi i discorsi l'oratore fa riferimento a presunti rapporti di complicità tra Rullo e non meglio identificati individui. Per designare tale complicità si serve però di due termini diversi: nel discorso al Senato adopera il sostantivo *collega* che fa riferimento ad un rapporto di collaborazione ufficiale o istituzionale tra due o più individui che si trovano però su un piano di sostanziale parità come per esempio due magistrati o due consoli (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, pp. 232-234). Il termine in questione potrebbe riferirsi, con un lieve accenno polemico, ai decemviri o, molto più probabilmente, agli *adscriptores* che sostenevano ufficialmente il progetto di Rullo (cfr. JONKERS 1963, pp. 56-58). Nel discorso al popolo Cicerone adopera invece *auctor* che designa un rapporto di complicità non paritario ma presuppone l'intervento di personaggi molto più potenti ed influenti di Rullo (i *certi homines* ai quali l'oratore fa riferimento in II 3, 6. L'uso di *auctor* è funzionale a delegittimare Rullo davanti all'assemblea popolare, cercando di persuadere l'uditorio che il tribuno non potrà decidere in piena autonomia quando sarà il momento di procedere alla *largitio*. È evidente come in questo frangente la diversa natura dell'uditorio si rifletta sul lessico e condizioni le scelte dell'oratore.

Ut sub vestrum ius, iuris dictionem, potestatem urbis (...)
nationes, provincias (...) : l' *elencatio*, che forma un asindeto *summativum* consente all'oratore di evidenziare nuovamente gli abusi che la legge potrebbe comportare, senza attenersi, tuttavia, all'ordine degli argomenti presi in esame nel resto dell'orazione (cfr. SIGONIO 1558, p.378 il quale evidenzia come Cicerone qui dà un proprio spazio ad alcuni aspetti in precedenza appena accennati, come per esempio la pretesa dei tribuni ad un potere illimitato in politica interna e al dominio di tutto il mondo, mentre ne fa passare in secondo piano altri, come per esempio la mancanza di sicurezza per i coloni, probabilmente perché ritiene ottimisticamente di aver tolto ai suoi ascoltatori la speranza di ottenere vantaggi dalla legge).

ut idem partim invidiosos agros a Sullanis possessoribus: cfr. II 21, 56 in cui l'oratore fa riferimento alla vendita all'asta di Silla, sfruttandola per stigmatizzare la segretezza con cui Rullo e i decemviri procederanno all'assegnazione dei terreni ai nuovi proprietari.

partim desertos ac pestilentis : cfr. II 26, 70.

(...) **emptos quanti velletis (...)** : cfr. I 7, 14: *quanti voles* in cui l'oratore accusa Rullo di presunti favoreggiamenti nell'assegnazione dei terreni, ipotizzando il coinvolgimento del suocero del tribuno, Valgio.

II 36, 99

ut omnia municipia coloniasque Italiae novis colonis occuparetis (...) : cfr. II 28, 75 e II 31, 86. La frequenza dei richiami all'*argumentatio* del secondo discorso è riconducibile alla funzione riepilogativa della *peroratio*, sebbene l'oratore, in questo caso, non si attenga alla successione dei singoli *capita* che menziona (cfr. JONKERS 1963, p. 56).

vestris praesidiis cingeretis atque oppressam teneretis:
cfr. I 7, 16.

Cn. Pompeium, quoniam saepissime res publica contra acerrimos hostes et contra improbissimos civis (...) : ennesimo riferimento a Pompeo (cfr. II 15, 39; 19,52; 19,53 e 22,60), in cui l'oratore evidenzia immediatamente il ruolo attivo svolto da quest'ultimo a difesa della *res publica*, allo scopo di evidenziare e rendere ancora più saldo il suo legame con il popolo (cfr. II 19, 53: *custos libertatis*).

defensa est praemio victoriae (...) : dopo *civis* il testo presenta una lacuna. Nel testo si accoglie la congettura di Richter (1823), fatta propria da Marek.

ut volitaretis interea per gentis (...) : *volitare* va inteso nell'accezione negativa di mostrarsi in pubblico sfacciatamente, attestata in *Flacc.* II 9, 23. Cfr. inoltre II 22, 59.

II 36, 100

(...) **diligentia debet esse** (...) : accanto ai pericoli di abuso e di arbitrio , l'oratore mette in luce le minacce alla tranquillità e alla stabilità dello stato, facendo appello all'interesse dell'uditorio alla calma e all'ordine. La *diligentia* è uno degli aspetti costitutivi della *virtus* dell'uomo politico ed esprime la cura scrupolosa impiegata nell' adempiere nel modo migliore i doveri derivanti dalla propria posizione (cfr. HELLEGOUARC'H 1972, pp. 251-252. Cfr. inoltre II 9, 23 e 11, 28 in cui il termine in questione è riferito a Rullo in senso ironico).

qui non in cunabulis, sed in campo sunt consules facti (...) : l'oratore, rifacendosi al proemio, ritorna a parlare di sé e del proprio *status* di *homo novus*, ricorrendo a una metafora di cui SIGONIO 1558, p. 423 evidenzia l'efficacia espressiva.

nulli populo Romano pro me maiores mei sponderunt (...) : cfr. II 2, 1: *de meis maioribus dicendi facultas non datur*.

nulli me vobis auctores mei generis (...) : è questa l'unica occorrenza in cui *auctor* non viene riferito né a Rullo né ai suoi presunti complici.

nullae sunt imagines (...) : per il riferimento allo *ius imaginum* cfr. II 2, 1 in cui l'oratore ricorre ad una lunga considerazione.

II 37, 100

L'incertezza della paradosi, che non offre un senso precipuo, ha fatto sì che il luogo fosse ritenuto corrotto o lacunoso dalla quasi totalità degli editori, tra i quali però non si registra accordo neppure nell'individuazione del termine guasto: se, ad esempio, Zumpt (pp. 150-151), sulla base del testo tradito dal Lag. 9, cioè *quam ego summis ab istorum periculis scelere insidiisque defendere* (dove *periculis* è però annotato a margine, stampa *quam ego cum his ab istorum pergam scelere insidiisque defendere*, ritenendo che «*summis sine dubio male legebatur*», Karsten (p. 304) sospetta invece *defendere* e propone *quam ego si summis ab istorum periculis scelere insidiisque defendero*. Nel 1909 Clark avanza *conabor* per *summis* dei codici (così in apparato: *conabor scripsi: summis. codd.*), emendamento accolto nell'edizione Loeb di Freese (1930, p. 478): in realtà *conabor* si ritrova già in *summis viribus conabor* proposto da Kayser (cfr. gli *Addenda e corrigenda* di Orelli-Baiter-Halm 1856, p. 1446 e Karsten, p. 304). Sempre nel XX secolo Boulanger e Marek accolgono la lacuna postulata da Müller, una scelta prudente che evidenzia efficacemente sia la difficoltà del passo sia la debolezza degli emendamenti finora proposti, lasciando quindi aperto il dibattito ecdotico.

II 37, 101

ergo ego is consul (...) qui contionem metuam, qui tribunum plebis perhorrescam, qui saepe et sine causa tumultuer, qui timeam (...) : *perhorresco* con valore transitivo compare in *de orat.* II, 226. Con valore intransitivo viene invece adoperato in *div. in. Caec.* 41. Si veda inoltre *Thes.* X 1, 1443, 64 sgg. Rispetto a *metuo (contionem metuam)*, *perhorresco* pone maggiormente l'accento sul disgusto o la riprovazione dell'oratore, il che ne accresce l'efficacia espressiva (cfr.HELLEGOUARC'H 1972, p. 324).

pacem, tranquillitatem, otium (...) : cfr. I 7, 23.

gratia in suffragiis consistit, libertas in legibus, ius in iudiciis et aequitate magistratuum, res familiaris in pace (...) : la lunga *elencatio* asindetica rappresenta l'ultimo tentativo di *captatio benevolentiae* (CIACERI 1939, pp. 234-235 ritiene che Cicerone, sebbene non lo dichiara esplicitamente, cerca di persuadere l'uditorio che la legge di Rullo sia in contrasto con questi ideali che costituiscono invece la massima aspirazione del popolo).

**DE LEGE AGRARIA CONTRA RULLUM ORATIO
TERTIA**

EXORDIUM (1-2)

commodius (...) si quae apud vos (...) me presente dixissent:

Cicerone constata con amarezza che le calunnie dei suoi avversari gli avrebbero alienato le simpatie di una parte del popolo. L'oratore insiste sul fatto che le supposte insinuazioni di Rullo siano state fatte in sua assenza: probabilmente Rullo attaccò Cicerone nell'assemblea popolare subito dopo che il console ebbe pronunciato la sua arringa.

(...) **aequitatem vestrae disceptationis** (...) : per *aequitas* cfr. nota a I, 5, 14 p. 34 . Anche in questo caso sembra che il termine in questione si possa intendere nel senso di imparzialità. Il codice Lagomarsini 9 in luogo di *aequitatem vestrae disceptationis* presenta *aequitatem nostrae disceptationis*. La lezione *vestrae* potrebbe essere preferibile in considerazione del fatto che nel discorso al Senato Cicerone invita il popolo ad ergersi ad arbitro e mediatore della personale contesa con il tribuno e pertanto la *disceptatio* a cui si fa riferimento in questo caso si configura come una sorta di impegno che il popolo dovrebbe assumersi.

et consuetudinem superiorum: ancora una volta l'oratore cerca di fare in modo che l'operato di Rullo appaia in contrasto con la tradizione (cfr. II 15, 45).

provocati a me : chiaro il riferimento all'appello pronunciato dall'oratore in I 7, 23.

video (...) strepitu significare (...) : dai mormorii dei presenti l'oratore intuisce un certo malcontento e teme che le insinuazioni del tribuno abbiano trovato terreno fertile almeno in una parte dell'assemblea popolare.

(...) ut eam voluntatem: per *voluntas* cfr. nota a II 2, 4.

PROPOSITIO (3)

[Nella *propositio* l'oratore si difende dall'accusa di essere il difensore degli interessi dei possessori dei beni assegnati da Silla.]

Sullanarum Adsignationes: in riferimento alle *Sullanae adsignationes* cfr. II, 36, 98.

commodis vestris (...) : cfr.

(...) sed a valgi genero (...) : Valgio, suocero di Rullo, viene menzionato in entrambi i discorsi: cfr. I 5, 14 e II 26, 69. Il riferimento a Valgio è funzionale a dimostrare che i beni di Silla non saranno toccati come Rullo ha stabilito nella sua legge perché significherebbe compromettere gli interessi dello stesso suocero del tribuno. Si noti l'antitesi patrono-genero.

(...) .sed etiam vetram diligentiam: per *diligentia* cfr. II, 9, 23 e II, 11, 28 in cui il termine in questione viene adoperato in senso ironico.

ARGUMENTATIO (4-16)

Nell'*argumentatio* l'oratore cerca di convincere l'uditorio che, in realtà, è Rullo a difendere gli interessi dei sillani: come nei precedenti

discorsi Cicerone cerca di conferire obiettività al suo argomentare mediante la citazione di un articolo della legge (l'articolo 40, che viene citato per la prima volta) e il ricorso a un *exemplum* storico, la *lex Valeria legibus scribundis et rei publicae constituendae*.

(...) rei publicae cicatricem: *cicatricem* è un *hapax* e sostituisce il più comune *vulnus* (cfr. I, 9, 26).

L. Flaccus interrex (...) : nell'82, uccisi i due consoli Mario il Giovane e Papirio Carbone, fu nominato *interrex* L. Valerio Flacco, che propose la *lex Valeria scribundis et rei publicae constituendae*, con la quale, di fatto, si rendeva Silla sostanzialmente padrone dello stato dal momento che gli conferiva il potere per un periodo di tempo illimitato e legalizzava tutti i suoi atti.

nam cum ceteris (...) hic (...) tyrannum (...) : Cicerone sottolinea immediatamente il paradosso: mentre in tutti gli altri stati l'istituzione di una tirannide comporta l'abrogazione di tutte le leggi precedenti, è stata proprio una legge a fare di Silla un tiranno.

qui post C. Marium Cn. Papirium consules: la prima citazione dell'articolo in questione riguarda una sorta di garanzia fornita da Rullo secondo la quale stati interessati dal provvedimento solo i terreni divenuti proprietà dello stato a partire dal consolato di Gaio Mario e Gneo Papirio, i due consoli uccisi nell'82, vale a dire a partire dalla dittatura di Silla.

non eas solum sancit (...) : l'oratore cerca di persuadere l'uditorio del fatto che Rullo non solo confermerà le *adsignationes* di Silla ma ne stabilirà delle altre sulla falsariga delle precedenti.

possessa (...) : l'oratore si sofferma su un singolo termine "posseduti" cercando di convincere l'uditorio che è giuridicamente inammissibile mettere sullo stesso piano le proprietà possedute e le quelle pienamente legittime.

post marium et carbonem (...) : per la citazione dei due consoli cfr. III 2, 7.

lege cornelia: si tratta della legge di Silla che sanciva le proscrizioni: cfr II, 78.

a paucis hominibus (...) : cfr. II, 78.

silvam scantiam (...) : cfr. I, 2, 3.

vendis (...) defendo: l'oratore crea una sorta di dialogo con Rullo che rende il ritmo narrativo particolarmente spedito.

campanum agrum dividis (...): sulla divisione dell'*ager campanus* cfr. II 31, 84.

deinde Italiae (...) : cfr. I, 2, 4 in cui, come si è visto, l'oratore cerca di mettere in evidenza la capillarità con cui Rullo passa in rassegna il patrimonio dello stato.

(...) proscriptas: *per proscribo* cfr. nota a I, 1, 2 .

in errore versari: cfr. I, 23.

atqui ei generi hominum (...): l'oratore riprende le insinuazioni formulate contro i coloni che dovranno essere inviati a Capua: cfr. I, 6, 17 e soprattutto II, 35, 95. Per gli attacchi a Capua cfr. I, 18; II, 86-87.

contra Cn. Pompeium x duces comparantur: i *satellites* di II, 30, 82 vengono qui enfaticamente definiti duces. L'ostilità nei confronti di Pompeo è un altro elemento tipico della strategia orchestrata da Cicerone.

Abbreviazioni bibliografiche

- ACHARD 1981= G. ACHARD, *Pratique rhétorique et idéologie politique dans les discours optimates*, Leida 1981
- ALFÖLDI 1962 = Alföldi A., *Ager Romanus Antiquus*, 'Hermes' 90, 1962, pp. 187-213
- BARTHES 1997= R. BARTHES, *La retorica antica*, trad. it. Milano.
- BELL 1997 = BELL A. J. E., *Cicero and the spectacle of power*, 'JRS' 87, 1997, pp. 1-22
- BLOCH 1954= C. BLOCH, *République romaine*, Parigi
- BOISSIER1905= G. BOISSIER, *La conjuration de Catilina*, Parigi
- BONACINA1991= G. BONACINA , *Hegel, il mondo romano e la storiografia*, Firenze
- BOTSFORD 1908 = G. W. BOTSFORD, *The Lex Curiata*, 'Political Science Quarterly' 23, 1908, pp. 498-517
- BOULANGER1932= A. BOULANGER, *Discours sur la loi agrarie de Cicéron*, Parigi
- CAMPANA 1973= A. CAMPANA, , *La copia autografa delle otto orazioni ciceroniane scoperte da poggio nel 1417*, 'CICERONIANA', 1, 1973, PP. 65-68
- CASTORINA1975= E. CASTORINA,., *L'ultima oratoria di Cicerone*, Catania
- CAVARZERE 2000= A. CAVARZERE, *Oratoria a Roma. Storia di un genere pragmatico*, Roma
- CHRIST 1976= K. CHRIST, *Römische Geschichte. Eine Bibliographie*, Darmstadt
- CIACERI 1939= E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*, vol. II, Milano
- CLARK 1909 = A. CLARK, *Inventa Italarum*, Oxford
- CLASSEN 1985 = C. J. CLASSEN, *Le pouvoir de la parole. La stratégie rhétorique de Cicéron*, 'BAGB' 1985, pp. 187-201
- CONSOLI 2004= M. CONSOLI, *Prassi e teoria della retorica in Roma*, Lecce
- CORALUPPI 1983 = L. F. CORALUPPI, *I manoscritti della famiglia germanica del De lege agraria di Cicerone*, 'Acme' 36, 1983, pp. 147-159

- CORALUPPI 2002 = L. F. CORALUPPI, *Osservazioni critiche sul testo delle orazioni «De lege agraria» di Cicerone*, in P. G. Michelotto (a c. di), *Studi di antichità in memoria di Mario Attilio Levi*, Milano 2002, pp. 103-117
- CURCIO 1972 = G. CURCIO, *Le opere retoriche di Cicerone*, Roma
- DEMARTINO 1980= F. DEMARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Bari
- DESMOULIEZ 1976 = A. DESMOULIEZ, *Cicéron et son goût*, Bruxelles
- DEVELIN 1979 = DEVELIN R., *The dismantling of the Gracchan agrarian programme*, 'Antichthon' 13, 1979, pp. 48-55
- DILKE 1978 = O.A.W. DILKE, *Cicero's attitude to the allocation of land in the De lege agraria*, 'Ciceroniana' 3, 1978, pp. 183-187
- DRUMANN 1905= K. DRUMANN, *Geschichte Roms*, Monaco
- EVERYTT 1988= A. EVERYTT, *Cicerone: vita e passioni di un intellettuale*, New York
- FALCONI 1978 = A. FALCONI, *Lex agraria de agro Italico, Africano et Corinthiaco*, 'Antiqua' 11, 1978, pp. 49-53
- FERRARY 1988 = J. L. FERRARY, *Rogatio Servilia agraria*, 'Athenaeum' 66, 1988, pp. 141-164
- FLORESCU 1971= V. FLORESCU, *La retorica nel suo sviluppo storico* a cura di R. Barilli, trad. it. di A. Serra, Bologna
- FONTANELLA 2005 = F. FONTANELLA, *La I orazione «De lege agraria» : Cicerone e il senato di fronte alla riforma di P. Servilio Rullo (63 a.C.)*, 'Athenaeum' 93, 2005, pp. 149-191
- FRAYN 1974 = J.M. FRAYN, *Subsistence Farming in Italy during the Roman Period: A Preliminary Discussion of the Evidence*, 'G&R' 21, 1974, pp. 11-18
- GABBA 1953= E. GABBA, *Politica e cultura in Roma agli inizi del I secolo a. C.*, 'Athenaeum' 31, 1953, pp. 259-272
- GABBA 1966 = GABBA E., *Nota sulla Rogatio agraria di P. Servilio Rullo*, in R. Chevallier (a c. di), *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, Parigi 1966, pp. 769-775
- GABBA 1979= E. GABBA, *Per un'interpretazione politica del de officiis di Cicerone*, "RAL' 34, 1979, pp. 117-141
- GALLINI 1970= C. GALLINI, *Protesta e integrazione nella Roma antica*, Bari.
- HADOT 1970= I. HADOT, *Tradition stoïcienne et idées politiques au temps des Gracques*, 'REL' 48, 1970, pp. 15-34

- HARVEY 1972 = P.B. HARVEY, *Cicero's orations De lege agraria. Studies and essays with a commentary on the third oration*, Philadelphia
- HELLEGOUARC'H 1963 = J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*, Parigi
- HELM 1979= K.HELM, *Zur Redaktion der Ciceronischen Konsulatreden*, Stoccarda
- JAL 1963 = P. JAL, *Cicéron et la gloire en temps de guerre civile*, 'Mnemosyne' 16, 1963, pp. 43-56
- JONKERS 1963= E.J. JONKERS, *Social and economic commentary on Cicero's de lege agraria orationes tres*, Leida
- KRAWCZUK 1959-1960 = A. KRAWCZUK, *Le De lege agraria III de Cicéron et le projet de loi de L. Flavius de l'an 60*, 'Eos' 2, 1959-1960, pp. 123-132
- KUMANIECKI 1972= K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana*, trad. it. di L. Costantini, Roma
- LANZILAO 1905= F. LANZILAO, *M. Tulli Ciceronis de lege agraria oratio secunda*, Napoli
- LAURAND 1936= L. LAURAND, *Etudes sur le style des discours de Cicéron*, Parigi
- LAUSBERG 1988= H. LAUSBERG, *Handbuch der Literarischen Rhetorik*, trad. it. a cura di Lea Ritter Santini, Bologna
- LEEMAN 1974= D. LEEMAN, *Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, filosofi e storici latini*, trad. it. di G. Giardina e Rita Cuccioli-Melloni a cura di E. Pasoli, Bologna
- LEONHARDT 1998-1999 = J. LEONHARDT, *Senat und Volk in Ciceros Reden «De lege agraria»*, 'ACD' 34-35, 1998-1999, pp. 279-292
- LIGHTFOOT 1959= C. LIGHTFOOT, *Cicero and Catilina*, Londra
- LOUTSCH 1992: C. LOUTSCH, *L'exorde dans les discours de Cicéron*, Bruxelles
- MACK 1998 = P. MACK, *Ramus Reading: The Commentaries on Cicero's Consular Orations and Vergil's Eclogues and Georgics*, 'JWI' 61, 1998, pp. 111-141
- MANZO 2001= A. MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.C.*, Napoli
- MAREK 1983= V. MAREK, *De Lege agraria orationes tres*, Lipsia
- MARTIN 1967= J. MARTIN, *Antike Rhetorik: Technik und Methode*, Monaco

- MARTIN 1984 = D.P. MARTIN, *The Statilius subscriptions and the editions of late antiquity*, in D.F. Bright - E.S. Ramage, *Classical texts and their traditions. Studies in honor of C. R. Trahman*, Chico 1984, pp. 147-154
- MCDERMOTT 1972= W. MCDERMOTT, *Cicero's publication of consular orations*, 'Philologus' 116, 1972, pp. 15-30
- MIGLIORATI 2001 = G. MIGLIORATI, *Volterra da Silla a Rullo*, 'Aevum' 75, 2001, pp. 71-78
- MINIERI 2002 = L. MINIERI, *La colonizzazione di Capua tra l'84 e il 59 a.C.*, in G. Franciosi (a c. di), *La romanizzazione della Campania antica*, 1, Napoli 2002, pp. 249-267
- MORTARA GARAVELLI 1989= B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Milano
- MURRAY 1966 = R.J. MURRAY, *Cicero and the Gracchi*, 'TAPhA' 97, 1966, pp. 291-298
- NARDUCCI 1997= E. NARDUCCI, *Introduzione a Cicerone*, Bari
- NARDUCCI 2004= E. NARDUCCI, *Cicerone e i suoi tempi. Studi sull'opera e la fortuna*, Firenze
- NICOLET 1965= C. NICOLET, *L'inspiration de Tibérius Gracchus*, 'REA' 67, 1965, pp. 14-23
- NICOLET 1967= C. NICOLET, *Crise agraire et révolution a Rome*, Parigi.
- NORDEN 1986= E. NORDEN, *La prosa d'arte antica*, ed. it. a cura di Heinemann-Campana, I, Roma.
- OWEN 1892 = S.G. OWEN, *Cicero. De lege Agraria, II*, 'CR' 6, 1892, p. 74
- PENNACINI 1998= A. PENNACINI, *Studi di retorica oggi in Italia*, Bologna
- PERELMAN 1981= C. PERELMAN, *Il dominio retorico. Retorica e argomentazione*, trad. it., Torino
- POHLENZ 1970= M. POHLENZ, *L'ideale di vita attiva secondo Panezio nel de officiis di Cicerone*, trad. it. Brescia, 1970
- RADIN 1911 = M. RADIN, *Literary References in Cicero's Orations*, 'CJ' 6, 1911, pp. 209-217
- RAWSON 1971 = B. RAWSON, *De Lege Agraria 2. 49*, 'CPh' 66, 1971, pp. 26-29
- RICHARDSON 1980 = J. S. RICHARDSON, *The Ownership of Roman Land: Tiberius Gracchus and the Italians*, 'JRS' 70, 1980, pp. 1-11
- ROTONDI 1912= G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano
- ROWLAND 1978 = R. J. ROWLAND, *A Survey of Selected Ciceronian Bibliography (1965-1974)*, 'CW' 71, 1978, pp. 289-327
- RUYSSCHAERT 1959= J. RUYSSCHAERT, *Codices Vaticani Latini*, Monaco
- SABBADINI 1914= R. SABBADINI, *Le scoperte dei codici latini*, Firenze

- SAUNDERS 1917 = C. SAUNDERS, *The Consular Speeches of Cicero* *The Consular Speeches of Cicero*, 'CW' 10, 1917, pp. 153-156
- SCHANZ-HOSIUS 1927= M. SCHANZ-C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur*, I, Monaco
- SHACKLETON 1986 = D.R. SHACKLETON BAILEY, *Nobiles and Novi Reconsidered*, 'AJPh' 107, 1986, pp. 255-260
- SKLENÁR 1992 = R.J. SKLENÁR, *Rullus' colonies: Cicero, De lege agraria I. 16-17 and 2. 73-75*, 'Eos' 80, 1992, pp. 81-82
- STROH 1975= W. STROH, *Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositionskunst in Ciceros Gerichtsreden*, Stoccarda
- SUMNER 1966 = G.V. SUMNER, *Cicero, Pompeius, and Rullus*, 'TAPhA' 97, 1966, pp. 569-582
- TIBILETTI 1949= G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme "de modo agrorum" fino ai Gracchi*, 'Athenaeum' 3, 1949, pp. 48-57
- USHER 1965 = S. USHER, *Occultatio in Cicero's Speeches*, 'AJPh' 86, 1965, pp. 175-192
- UTCENKO 1975= L. UTCENKO, *Cicerone, e il suo tempo*, trad. it. a cura di M. Mazza, Roma
- VASALY 1988 = A. VASALY, *Ars dispositionis. Cicero's second agrarian speech*, 'Hermes' 116, 1988, pp. 409-427
- WILLIAMSON 1990 = C. WILLIAMSON, *The Roman Aristocracy and Positive Law* *The Roman Aristocracy and Positive Law*, 'CPh' 85, 1990, pp. 266-276
- ZETZEL 1973 = J.E.G. ZETZEL, *Statilius Maximus and Ciceronian Studies in the Antonine age*, in 'BICS' 21, 1974, pp. 107-123
- ZUMPT 1861= W. ZUMPT, *Orationes de lege agraria tres*, Berlino

